SENATO DELLA REPUBBLICA

____ XII LEGISLATURA ____

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

163° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

INDICE

Commissioni permanenti		
1 - Affari costituzionali	Pag.	6
4* - Difesa	14	10
5° - Bilancio	æ	19
6° - Finanze e tesoro	20	22
7 Istruzione	>+	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	19	44
9 - Agricoltura e produzione agroalimentare	10	48
10° - Industria	20	59
11* - Lavoro	×	64
12 ^a - Igiene e sanità	30	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76
ommissione di inchiesta		
Caporalato	Pag.	87
iunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
rganismi bicamerali		
Mafia	Pag.	88
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	19	102
ottocommissioni permanenti		
3 ^a - Affari esteri - Pareri	Pag.	103
5* - Bilancio - Pareri	n	104
10° - Industria - Pareri	"	118

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

46. Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21*, 0016°)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta, in data 6 giugno scorso, la lettera del Presidente del Senato recante la risposta in merito alle questioni sottopostegli dalla Giunta, con lettera del 31 maggio 1995, in ordine all'interpretazione della normativa posta dal decreto-legge n. 165 del 12 maggio 1995, attuativo dell'articolo 68 della Costituzione. Dà quindi lettura della suddetta lettera del Presidente del Senato:

«Onorevole Collega,

rispondo alla Sua lettera del 31 maggio scorso, con la quale Ella, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, mi chiede indicazioni circa la procedura parlamentare da seguirsi in relazione al decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, nella parte in cui prevede che, allorchè il giudice dichiari con ordinanza la manifesta infondatezza della questione dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, inviando copia della medesima ordinanza alla Camera competente, la stessa Camera possa formalmente richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

Desidero in primo luogo darLe atto della sensibilità istituzionale e del fattivo spirito di collaborazione nei confronti della Presidenza manifestata da Lei e dalla Giunta che Ella presiede. Convengo con Lei circa l'opportunità che, nelle more della definitiva conversione del decretolegge, alla Giunta e all'Assemblea sia offerta una direttiva idonea a governare le procedure. Direttiva che, pur nel suo carattere inevitabilmente sperimentale e provvisorio, varrà come punto di riferimento per le modifiche regolamentari che occorrerà al momento opportuno definitivamente adottare, traendo insegnamento dall'esperienza nel frattempo maturata.

Ritengo del pari opportuno che, ai fini di una omogeneizzazione delle procedure parlamentari indispensabile, particolarmente, in vicende

a rilevanza processuale, quali quelle in questione, la disciplina adottata dal Senato, anche se provvisoria, non si discosti sostanzialmente da quella dell'altro ramo del Parlamento.

Nel merito, esprimo la mia adesione alle riflessioni emerse nel corso del dibattito in Giunta. Ne consegue che, sino – ripeto – all'adozione di una normativa definitiva:

- la richiesta degli atti sarà deliberata dalla Giunta e comunicata al Presidente del Senato perchè questi, con sua lettera, la trasmetta al giudice. Resta fermo che tale richiesta non è necessariamente destinata a sfociare in un apprezzamento difforme da quello del giudice.
- Una volta pervenuti gli atti, se la Giunta, dopo averli esaminati, riterrà di condividere l'opinione del giudice circa l'inapplicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proporrà la restituzione al giudice medesimo. Per economia di procedura, tale proposta, senza relazione, sarà comunicata all'Assemblea, che potrà adottarla con la formula del non dissentire.
- Se invece, per effetto dell'obiezione, l'Assemblea riterrà di acquisire la relazione della Giunta, questa sarà di nuovo investita dell'affare e potrà concludere nello stesso senso di quanto già proposto, avendo comunque cura di assolvere all'onere di accompagnare le proprie conclusioni con relazione.
- Egualmente la Giunta dovrà presentare relazione quando, in dissenso dalla valutazione del giudice, ritenga che il caso in questione rientri nell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione. Alla proposta della Giunta seguirà un'espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ritengo infine ragionevole che le disposizioni del decreto-legge n. 165 (integralmente riproduttivo del precedente decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che, innovando rispetto ai precedenti decreti emanati in materia, ha per primo introdotto le disposizioni in discorso) debbano considerarsi applicabili anche alle ordinanze di manifesta infondatezza emanate nella vigenza degli altri provvedimenti.

Rimetto al Suo prudente apprezzamento le procedure da seguirsi in Giunta per l'istruzione e la deliberazione dell'affare, e sono certo che nel far ciò la Giunta non mancherà di procedere con quella sollecitudine che la delicatezza della materia richiede.

Colgo volentieri l'occasione per ricambiarLe i migliori saluti».

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE (R135 000, C21*, 0020°)

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

DOC. IV-bis, n. 18, nei confronti del dottor Carlo Fracanzani, nella sua qualità di Ministro delle partecipazioni statali pro tempore per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta l'avvocato FRACANZANI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 18.

VERIFICA DEI POTERI (R019 000, C21*, 0022*)

La senatrice SCOPELLITI, relatore per la Regione Marche, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta infine, accogliendo la proposta del relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella predetta Regione e cioè: Angeloni, Baldelli, Ballesi, Londei, Manconi, Mantovani, Natali e Pieroni.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

130° Seduta

Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Condorelli e per il bilancio e la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 12º Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BRICCARELLO in sostituzione del relatore designato Mensorio: il decreto-legge non riproduce le disposizioni che il Senato aveva censurato per insussistenza dei presupposti costituzionali in occasione del precedente provvedimento. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Il senatore FONTANINI rileva che l'articolo 9, ritenuto disomogeneo dalla Commissione in occasione del precedente decreto, suscita rinnovati motivi di perplessità.

Il senatore VILLONE ricorda che l'Assemblea del Senato aveva a suo tempo disatteso il parere contrario della Commissione in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 9. Ritiene opportuno, pertanto, non insistere nella valutazione negativa a tale riguardo.

Il senatore FONTANINI conferma le proprie riserve e propone un parere contrario sull'articolo 9.

Il sottosegretario CONDORELLI precisa che l'asilo nido di cui si tratta è al servizio dell'intera cittadinanza della zona in cui ha sede il Ministero della sanità. La senatrice SALVATO considera pertinente l'obiezione del senatore Fontanini, ma non condivide la proposta di parere contrario sull'articolo 9, ritenendo inopportuno disconoscerne i presupposti costituzionali.

Anche il senatore GUERZONI giudica impropria la sede normativa della disposizione, ma ne apprezza la finalità.

La proposta di parere contrario sull'articolo 9, posta in votazione, non risulta accolta.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole sull'insieme del provvedimento.

(1826) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore GUERZONI ricorda la valutazione positiva resa, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sul precedente decreto-legge, e le controverse questioni di merito che vi sono sottese. Propone, comunque, di confermare il parere favorevole.

Concorda il senatore FONTANINI, che apprezza la clausola di esclusione della normativa estesa esplicitamente a tutte le regioni a statuto speciale e province autonome.

La proposta di parere favorevole del relatore viene quindi accolta dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 maggio e rinviato nella seduta del 31 maggio.

Il senatore GUERZONI sollecita la conclusione dell'esame, prospettando l'opportunità di specifiche procedure d'urgenza per la trattazione del disegno di legge comunitaria.

Il PRESIDENTE ritiene che l'esame possa essere concluso entro la prossima settimana.

Il relatore PERLINGIERI sottolinea la complessità del disegno di legge e ritiene necessario un lavoro accurato al fine di non riproporre in Assemblea le questioni non risolte in Commissione. Non considera realistico, pertanto, un esito in Commissione già nella prossima settimana. Domanda al sottosegretario Ratti, quindi, quale sia l'orientamento del Governo circa l'attuazione delle direttive contemplate nella legge comunitaria del 1993, essendo decorso il termine previsto dalla delega legislativa. Osserva, inoltre, che i pareri formulati dalle Commissioni consultate propongono diverse questioni, alcune delle quali sono state da lui stesso fatte proprie in forma di emendamenti.

Ricorda, quindi, che anche il Governo ha presentato molte proposte di modifica.

Il senatore GUERZONI ritiene preferibile costituire un comitato ristretto che prepari la valutazione della Commissione sull'insieme degli emendamenti.

Il senatore PASQUINO prospetta l'opportunità di suddividere il disegno di legge in più provvedimenti distinti, ciascuno omogeneo per materia, individuando le priorità di trattazione.

In proposito il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge comunitaria ha una propria configurazione specifica, che ne postula l'unità normativa.

Il sottosegretario RATTI rileva l'esigenza di assecondare il processo di recepimento delle direttive comunitarie, sottolineando che nel tempo gli atti da integrare nell'ordinamento interno aumentano in misura considerevole. Si sofferma, quindi, sull'origine della legge comunitaria quale strumento normativo specifico, che conserva la propria validità, purché sia gestito con estremo rigore, in particolare quanto ai criteri di delega legislativa, che possono essere desunti per rinvio dalle stesse direttive comunitarie. Auspica, quindi, la sollecita conclusione dell'esame, anche per prevenire sentenze di condanna da parte della Corte di giustizia, per inadempimento all'obbligo di attuazione delle direttive stesse.

Il relatore PERLINGIERI, nel prendere atto delle precisazioni testè fornite, osserva che alcune proposte di modifica avanzate dallo stesso Governo riguardano il recepimento di direttive preesistenti al disegno di legge in esame.

Considera inadeguato e inefficace, d'altra parte, il modello normativo al quale è ispirato il disegno di legge comunitaria, al quale considera preferibile una articolazione per materie omogenee. Non condivide, inoltre, l'opinione formulata dal sottosegretario Ratti circa la sufficienza delle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie, per integrare il requisito di predeterminazione dei criteri di delega legislativa: in molti casi, infatti, le norme comunitarie prospettano soluzioni alternative, tra le quali il legislatore nazionale deve scegliere. Si sofferma, quindi, sulle questioni sottese all'articolo 19, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori, illustrando le diverse soluzioni possibili e precisando che un emendamento da lui predisposto ha lo scopo di assicurare la massima tutela per i consumatori, consentita dalle norme comunitarie. Prospetta, infine, l'opportunità di avviare nella prima seduta della prossima settimana l'esame degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di fissare un termine per la proposizione degli emendamenti: al riguardo intervengono i senatori MAR- CHETTI, PIERONI, VILLONE, SCALONE e MANCINO. Si conviene, infine, di fissare il termine per giovedì 15 giugno, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R019 000, C01*, 0006°)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta della Commissione si riunirà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire alcune questioni inerenti al calendario dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4*)

MARTEDI 13 GIUGNO 1995

77. Seduta

Presidenza del Presidente BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C041, 00201)

Il PRESIDENTE ricorda che è pervenuto ai Presidenti delle Commissioni difesa della Camera e del Senato l'invito, da parte del Comando della NATO, a partecipare all'annuale Saclant Seminar, previsto a Norfolk nei giorni dal 21 al 23 giugno. In considerazione della impossibilità del senatore Fronzuti, a suo tempo indicato, a partecipare all'iniziativa, il Presidente informa la Commissione di aver designato a partecipare al suddetto seminario il senatore Regis.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore, senatore MAIORCA, il quale, preliminarmente, ricorda che il decreto-legge in titolo reitera il precedente decreto-legge n. 18, non convertito entro il termine costituzionale. Illustra quindi il contenuto dei singoli articoli soffermandosi in particolare sull'articolo 3 – che in sede di reiterazione è stato riformulato riproducendo la modifica, introdotta dalla Commissione difesa in sede di esame del richiamato decreto-legge n. 18, relativa alla autorizzazione alla cessione in uso dei mezzi – e sull'articolo 4, recante le disposizioni di copertura finanziaria, che è stato parzialmente riformulato, senza peraltro modificare la quantificazione complessiva dell'onere, con l'indicazione analitica, capitolo per capitolo, della parte di spesa imputata allo stato

di previsione del Ministero della difesa. In conclusione, ricordando che la Commissione bilancio si è già espressa in senso contrario su tale modalità di copertura, nel corso dell'esame del richiamato decreto-legge n. 18, auspica che si possa comunque pervenire al più presto alla conversione in legge del provvedimento in titolo.

Si apre il dibattito.

Dopo che il senatore PERUZZOTTI ha ribadito il parere favorevole del gruppo della Lega nord al provvedimento in titolo, già espresso in sede di esame del decreto-legge n. 18, e dopo che il sottosegretario SAN-TORO si è associato alle osservazioni del relatore, il PRESIDENTE, nell'auspicare che venga al più presto convertito in legge un provvedimento che detta la disciplina di una missione già compiuta, avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

(757) SIGNORELLI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (949) VOZZI ed altri. - Riorganizzazione della sanità militare (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sul testo del disegno di legge n. 757, assunto dalla Commissione come testo base, e sugli emendamenti presentati è stata richiesta al Governo dalla Commissione bilancio la relazione tecnica – ai sensi dell'articolo 76 bis del Regolamento – in fase avanzata di predisposizione. Pertanto, in attesa della trasmissione di detta relazione e dell'emanazione del parere da parte della 5º Commissione, propone di procedere nell'illustrazione degli emendamenti, acquisendo su di essi il parere del relatore e del Governo, rinviando la votazione sugli stessi.

Conviene unanime la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che nella precedente seduta sono stati illustrati alcuni emendamenti presentati all'articolo 6 del disegno di legge n. 757 e che in tale occasione il senatore Ramponi si era riservato di presentare alcuni sub-emendamenti all'emendamento 6.4, che potranno essere illustrati nella seduta odierna. Dell'emendamento 6.4, peraltro, il Presidente avverte di avere predisposto un nuovo testo, tenuto conto delle osservazioni avanzate nella discussione. Illustra pertanto detto emendamento, precisando che in esso è soppresso il comma 2 della precedente stesura e, recependo le preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo in ordine all'entità della spesa, viene resa non pensionabile l'indennità mensile lorda attribuita agli ufficiali medici. Il comma 3 del nuovo testo disciplina l'attività intramuraria e il comma 4 accoglie l'indicazione del Governo circa l'opportunità di prevedere che il regolamento di attuazione disciplini l'erogazione di servizi sanitari alla generalità dei cittadini nei limiti delle disponibilità di bilan-

cio del Ministero della difesa. Viene comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, nella parte in cui è previsto che gli ospedali militari possano operare in regime di convenzione con le unità sanitarie locali.

Il senatore RAMPONI ritira il sub-emendamento 6.4/1 e illustra l'emendamento 6.4/2 che deve essere inteso come riferito al comma 2 dell'emendamento 6.4 nuovo testo. Esso subordina l'attribuzione dell'indennità aggiuntiva al possesso di un diploma di specializzazione da parte del personale medico militare ed estende l'indennità medesima al personale paramedico, del quale ricorda l'elevata qualificazione professionale. Si sofferma inoltre sul comma 3-bis che impegna l'Amministrazione della difesa ad agevolare la frequenza dei corsi di specializzazione.

Il sub-emendamento 6.4/3 – che deve intendersi riferito al comma 3 dell'emendamento 6.4 nel nuovo testo – si propone di disciplinare il riparto tra l'amministrazione e il personale interessato dei cespiti derivanti dallo svolgimento delle attività intramurarie, mentre il sub-emendamento 6.4/4 – che deve intendersi riferito al comma 4 dell'emendamento 6.4 nel nuovo testo – riproduttivo del testo originario della omologa disposizione del disegno di legge n. 757, intende assicurare al bilancio del Ministero della difesa entrate idonee alla copertura delle maggiori spese derivanti dal provvedimento in discussione.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 sono già stati illustrati nella seduta del 23 maggio. Con riferimento al sub-emendamento 6.4/4, fa presente che la copertura delle spese recate dal provvedimento in discussione deve comunque avvenire secondo modalità compatibili con i principi normativi che disciplinano la gestione del bilancio dello Stato.

Il senatore CASILLO ricorda di avere giudicato necessario procedere ad un confronto con le retribuzioni del personale medico del servizio sanitario nazionale, al fine di disporre di elementi comparativi indispensabili a suo avviso ad orientare le decisioni della Commissione. Si riserva pertanto di esprimersi sugli emendamenti testè illustrati in sede di dichiarazione di voto, una volta acquisiti gli elementi da lui indicati.

Il PRESIDENTE ricorda che i dati richiesti dal senatore Casillo sono stati acquisiti di recente in via ufficiosa e sono a disposizione dei componenti della Commissione.

Il relatore PERUZZOTTI esprime parere contrario sui sub-emendamenti 6.4/2, 6.4/3 e 6.4/4 e si esprime in senso favorevole all'emendamento 6.4 nella nuova formulazione.

Il sottosegretario SANTORO esprime parere contrario sui commi 3 e 3-ter del sub-emendamento 6.4/2; infatti, mentre il problema delle specializzazioni è da ritenersi marginale, poichè la quasi totalità degli ufficiali medici è in possesso di tale diploma, il Governo esprime un avviso

contrario all'ipotesi di attribuire una indennità mensile lorda pensionabile, attesa l'eccessiva onerosità di tale misura. Tale motivazione, peraltro, costituisce anche il presupposto del parere contrario sul comma 3-ter mentre il comma 3-bis potrebbe essere forse temporaneamente ritirato e ricollocato nell'ambito dell'articolo 10. Esprime quindi perplessità sul sub-emendamento 6.4/3, il cui contenuto dovrebbe essere integralmente trasposto nel regolamento di attuazione, mentre, per quanto riguarda il sub-emendamento 6.4/4, il parere contrario del Governo si ricollega alle eccezioni opposte dai Ministeri della sanità e del tesoro, contrari ad assumere ulteriori eventuali oneri a carico dei rispettivi stati di previsione. Il Governo è infine assai perplesso sulla conciliabilità dell'emendamento 6.4, nella riformulazione testè illustrata dal Presidente, con i contenuti normativi del proprio emendamento 6.3 e ritiene quindi al momento assai difficile aderire alla proposta emendativa del presidente Bertoni.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti all'articolo 7 e agli articoli successivi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(621) CASILLO. - Norme che agevolano i militari di carriera nell'accesso alla proprietà della prima abitazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio scorso.

È accolto, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.2 del Presidente, che recepisce una osservazione formulata in sede di espressione del parere dalla Commissione finanze e tesoro.

Il senatore CASILLO illustra l'emendamento 1.1 che estende alle forze di polizia il beneficio previsto dal disegno di legge in titolo.

Dopo che sull'emendamento 1.1 si sono pronunciati favorevolmente il relatore e il sottosegretario SANTORO, quest'ultimo richiama la Commissione sulla necessità di rinviare la votazione, poichè non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica, a suo tempo richiesta dalla Commissione bilancio sul provvedimento in esame. Detta relazione, infatti, consentirà di valutare con completi elementi di giudizio l'insieme delle conseguenze contabili della normativa proposta.

Nell'aderire al richiamo del rappresentante del Governo, il PRESI-DENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 757

Art. 6.

Sostituire il comma 2 dell'emendamento 6.4 con il seguente:

«L'Amministrazione della difesa dispone l'impiego del personale medico e paramedico dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a tempo pieno o a tempo definito, in relazione alle esigenze di buon andamento del servizio della sanità militare. Per l'impiego a tempo definito il Governo è delegato ad emanare con apposito decreto le tabelle degli emolumenti spettanti al personale, da articolare in modo che a quanti optano per il tempo definito siano corrisposti emolumenti ridotti in proporzione al minore orario di lavoro».

6.4/1 Ramponi

Sostituire il comma 3 dell'emendamento 6.4 con i seguenti:

«3. Agli ufficiali medici in possesso di un diploma di specializzazione utile per il conseguimento dei fini istituzionali è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante secondo le norme vigenti, una indennità mensile lorda pensionabile nelle misure previste dalla allegata tabella «A». L'elenco delle specializzazioni utili è rimandato al Regolamento di attuazione della presente legge.

3-bis. L'Amministrazione della difesa adotta le misure idonee a favorire la frequenza dei corsi di specializzazione di cui al comma 3, secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.

3-ter. Al personale paramedico in aggiunta al trattamento economico spettante secondo le norme vigenti è corrisposta una indennità mensile lorda pensionabile nella misura prevista dalla allegata Tabella B».

6.4/2 Ramponi

All'ultimo periodo del comma 4 dell'emendamento 6.4 sono aggiunte le parole: «che definisce la ripartizione dei cespiti derivanti da tale attività tra il personale e l'Amministrazione. Dei cespiti spettanti all'Amministrazione sono altresì disciplinati con medesimo Regolamento l'impiego e la gestione».

6.4/3 Ramponi

Sostituire il comma 5 dell'emendamento 6.4 con il seguente:

«Tutti coloro che beneficiano dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale possono, a richiesta, essere ricoverati o assistiti in regime di day hospital, ovvero sottoposti a particolari accertamenti specialistici, nei limiti previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, nelle strutture sanitarie militari. Le relative quote di assistenza di spettanza del Servizio sanitario nazionale, al pari di tutti gli altri proventi per prestazioni effettuate, saranno trasferite al Ministero della difesa che, d'intesa con il Ministero del tesoro, provvederà a destinarle ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa recanti le spese per il pagamento degli stipendi del personale militare e il riordino delle strutture sanitarie».

6.4/4 Ramponi

Sostituire l'articolo con il seguente:

- 1. Il personale sanitario dipendente degli organismi di cui all'articolo 4 deve possedere, oltre agli stessi requisiti e agli stessi titoli per accedere al livello iniziale delle corrispondenti carriere del Servizio sanitario nazionale, anche i requisiti psico-attitudinali richiesti per l'idoneità
 al servizio militare incondizionato nonché avere conseguito la specifica
 formazione militare prevista nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
- 2. L'impiego degli ufficiali medici e farmacisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare è a tempo pieno o a tempo definito, ferma restando la piena disponibilità verso l'amministrazione militare per specifiche esigenze.
- 3. Agli ufficiali appartenenti ai Corpi militari, in quanto operano per la tutela della salute del cittadino, anche non militare, è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante secondo le norme vigenti, un'indennità mensile lorda pensionabile nelle misure previste dalla allegata tabella A.
- 4. Agli ufficiali di cui al comma 2 è consentito l'esercizio dell'attività professionale libera, fuori dell'orario di lavoro, anche all'interno delle strutture sanitarie militari, tenuto conto delle particolari esigenze organizzative di esse, o all'esterno di esse, con esclusione di strutture private convenzionate con organismi e servizi rientranti tra quelli indicati all'articolo 4. Le modalità per lo svolgimento dell'attività professionale sono stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
- 5. Tutti coloro che beneficiano dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale possono, a richiesta, essere ricoverati o assistiti in regime di day hospital, ovvero sottoposti a particolari accertamenti specialistici, nei limiti previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, nelle strutture sanitarie militari. Delle relative quote di assistenza di spettanza del Servizio sanitario Nazionale e di tutti gli altri proventi per prestazioni effettuate da strutture sanitarie militari nel corso di ciascun esercizio finanziario si fornisce il conto consuntivo nel Piano sanitario triennale e di essi si tiene conto in sede di determinazione dell'importo annuale del Fondo sanitario nazionale e dello stato di previsione del Ministero della difesa.

6. La definizione delle modalità di formazione del personale del servizio della sanità militare é demandata al Regolamento di attuazione della presente legge.

6.4 Bertoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

- 1. Il personale sanitario dipendente degli organismi di cui all'articolo 4 deve possedere, oltre agli stessi requisiti e agli stessi titoli culturali e professionali per accedere al livello iniziale delle corrispondenti carriere del Servizio sanitario nazionale, anche i requisiti psico-attitudinali richiesti per l'idoneità al servizio militare incondizionato nonché avere conseguito la specifica formazione militare prevista nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
- 2. Agli ufficiali appartenenti ai Corpi militari, in quanto operano per la tutela della salute del cittadino, anche non militare, é corrisposta, in aggiunta al trattamento economico spettante secondo le norme vigenti, un'indennità mensile lorda non pensionabile nelle misure previste dalla allegata tabella A.
- 3. Agli ufficiali di cui al comma 2 é consentito l'esercizio dell'attività professionale libera, fuori dell'orario di lavoro, anche all'interno delle strutture sanitarie militari, tenuto conto delle particolari esigenze organizzative di esse, o all'esterno di esse, con esclusione di strutture private convenzionate con organismi e servizi rientranti tra quelli indicati all'articolo 4. Le modalità per lo svolgimento dell'attività professionale sono stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
- 4. Tutti coloro che beneficiano dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale possono, a richiesta, essere ricoverati o assistiti in regime di day hospital, ovvero sottoposti a particolari accertamenti specialistici, nei limiti previsti dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, nelle strutture sanitarie militari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
- 5. La definizione delle modalità di formazione del personale del Servizio sanitario militare é demandata al Regolamento di attuazione della presente legge.

6.4 (Nuovo testo) Bertoni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.» Per la partecipazione al concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo presso il servizio della sanità militare il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso, non deve avere oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le particolari disposizioni di legge che prevedono per talune categorie di cittadini, l'elevazione di tale limite».

Sopprimere il comma 2.

6.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in attesa del riordino delle Forze Armate, la possibilità di ricovero, di assistenza in regime di day hospital e di assistenza diagnostica ambulatoriale, a titolo oneroso a favore del personale militare e civile della Difesa di cui al d.p.r. 5 giugno 1976, n. 1076, è estesa al coniuge e ai familiari di primo grado o conviventi di detto personale, con modalità che dovranno essere stabilite da un regolamento da emanare, a cura del Ministero della difesa, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, in modo da rendere l'estensione compatibile con l'assolvimento prioritario dei compiti istituzionali delle Forze Armate.

5-bis. Per le prestazioni di cui sopra si applicano le norme vigenti per il servizio sanitario nazionale senza alcuno onere a carico di quest'ultimo.

5-ter. Il Ministro della sanità, con propri decreti da emanare sentita la regione interessata e di concerto con il Ministro della difesa, accerta la rispondenza delle strutture della sanità militare ai requisiti richiesti dalla normativa vigente per il servizio sanitario nazionale.

5-quater. A seguito di quanto previsto dal presente articolo si intendono abrogati gli articoli del Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che definiscono la onerosità dei servizi forniti dalle strutture sanitarie militari».

6.3 IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 621

Art. 1.

All'inizio del capoverso 2 premettere le parole: «Nel caso in cui sia stata preliminarmente resa la dichiarazione di cui al comma 3,».

1.1 Bertoni

Al capoverso 2, dopo le parole «da militari in servizio permanente» aggiungere le altre «e al personale in servizio permanente effettivo appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121».

1.2 Casillo

BILANCIO (5.)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

76º Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C05*, 0024*)

Il Presidente BOROLI comunica che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ha approvato, con il voto contrario del rappresentante del Gruppo di Rifondazione comunista, il programma dei lavori previsti per l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 1996-1998. Si procederà a partire da mercoledì 14 giugno con le comunicazioni del Presidente del Consiglio e Ministro del tesoro e le audizioni dei rappresentanti dell'ISTAT, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, della Confindustria, delle maggiori Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dell'ISCO, dell'ISPE.

Le audizioni avverranno congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1323) Emendamenti al disegno di legge: Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

(Parere alla 1º Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il relatore MANTOVANI ricorda che l'esame era stato nuovamente rinviato al fine di approfondire ulteriormente le implicazioni finanziarie dell'emendamento 5.0.5 (nuovo testo).

Il sottosegretario VEGAS ribadisce le osservazioni formulate dal Governo nel corso della precedente seduta.

Il senatore ZACCAGNA fa presente che l'articolo 24 della legge collegata alla manovra finanziaria per il 1995 dettava una puntuale disciplina in materia di emolumenti per incarichi ulteriori percepiti dai pubblici dipendenti, che prevedeva tra l'altro il riversamento nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di parte di tali competenze. Se la norma citata risulta applicabile anche nella fattispecie in esame, l'emendamento governativo, equiparando gli emolumenti per partecipazione ai collegi arbitrali dovuti ai magistrati amministrativi al reddito da lavoro dipendente, esclude il riversamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e pone in definitiva problemi di copertura finanziaria.

Si associa il senatore CORRAO, il quale critica il meccanismo previsto dall'emendamento in esame, che permette la corresponsione di quote degli emolumenti in questione anche a quei magistrati che non abbiano effettivamente svolto incarichi in collegi arbitrali.

Il senatore CHERCHI ritiene indispensabile verificare quanto ipotizzato dal senatore ZACCAGNA, in quanto, ove la citata disposizione del provvedimento collegato per il 1995 fosse effettivamente applicabile anche ai magistrati amministrativi, l'emendamento comporterebbe problemi di copertura finanziaria.

Il senatore PODESTÀ ritiene che l'emendamento governativo fornisca una migliore regolamentazione dei compensi per partecipazione ai collegi arbitrali rispetto alla legislazione vigente e osserva che tale previsione non contraddice quanto stabilito dall'articolo 24 del provvedimento collegato per il 1995.

Il senatore ZACCAGNA rileva che, oltre ai profili di copertura finanziaria già da lui segnalati, si pone un ulteriore problema derivante dall'equiparazione al reddito da lavoro dipendente, disposta per i compensi in questione, che potrebbe dar luogo ad ulteriori oneri per lo Stato se si ha riguardo alla corresponsione dell'indennità di fine servizio e allo stesso trattamento di quiescenza, che dovrebbero essere commisurati su una base retributiva più ampia.

Il relatore MANTOVANI, alla luce del dibattito testè svoltosi, ritiene di dover modificare il parere favorevole da lui precedentemente espresso sull'emendamento 5.0.5 (nuovo testo) nonchè su quello 5.0.14, che pongono problemi di copertura finanziaria. Propone pertanto di esprimere su tali emendamenti parere contrario, se non si intende rinviare nuovamente l'esame, allo scopo di approfondire tutte le implicazioni dell'emendamento.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che l'emendamento governativo non deroghi la legge n. 724 del 1994, collegata alla manovra finanziaria per il 1995, e che pertanto esso non ponga sotto questo profilo problemi di copertura finanziaria. Anche relativamente alle ripercussioni sul gettito ritiene che non si pongano problemi. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, si associa alle proposte formulate dal relatore nel corso della precedente seduta.

Il relatore MANTOVANI, non ritenendo soddisfacenti i chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 5.0.5 (nuovo testo) e su quello 5.0.14.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime infine parere di nulla osta, eccetto che sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1 (primo comma), 3.4, 3.10, 3.7, 5.1, 5.7, 5.8, 5.0.2, 5.0.10, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.12 (limitatamente all'ultimo periodo), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 5.0.5 (nuovo testo) e 5.0.14, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti 3.8 e 3.9 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i posti messi a concorso non superino il numero delle vacanze determinatesi. Il nulla osta sull'emendamento 5.0.1 è poi condizionato alla circostanza che il concorso riservato ivi previsto si svolga entro i limiti dell'organico. Anche il nulla osta sull'emendamento 5.9 è condizionato all'inserimento di un inciso che preveda il mantenimento dell'organico complessivo in essere.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6°)

MARTEDI 13 GIUGNO 1995

77° Seduta

Presidenza del Presidente FAVILLA

La seduta inizia alle ore 16,05.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e per le finanze Vozzi.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo agli anni 1996-98

(Parere alla 5º Commissione permanente ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento. Esame e rinvio) (R125 000, C05º, 0002º)

Il Presidente relatore FAVILLA riferisce sul documento in titolo. I risultati attualmente previsti per i conti del settore statale nel 1995 – egli afferma – portano ad un fabbisogno stimato (130.000 miliardi) inferiore a quello originariamente previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e dalla relazione previsionale e programmatica (RPP) dello scorso anno, che ponevano un obiettivo di 138.600 miliardi.

Il passaggio del fabbisogno dai 138.600 miliardi ai 130.000 miliardi, è originato principalmente da 13.700 miliardi in più di spesa per interessi e dagli effetti della manovra di febbraio (15.000 miliardi di maggiori entrate e 5.500 miliardi di riduzioni di spese).

Il fabbisogno complessivo del settore statale previsto per il 1995 è quindi inferiore per oltre 20.000 miliardi rispetto a quello del 1994 (155.147 miliardi); in rapporto al prodotto interno lordo, esso passa dal 9,4 per cento nel 1994 al 7,4 per cento nel 1995.

Il debito complessivo del settore statale, definito per includervi anche i crediti d'imposta da rimborsare con titoli pubblici, aumenta nel 1995 di 139.000 miliardi ma si riduce in quota del PIL, passando dal 124,3 per cento a fine 1994 al 123,8 per cento a fine 1995. Le nuove stime per il 1995 indicano un significativo aumento dell'avanzo primario che passa dai 17.600 miliardi del 1994 a ben 60.000 miliardi, pari al 4,2 per cento del PIL.

Le valutazioni tendenziali per il triennio 1996-1998, – continua il Presidente-relatore – effettuate con la ipotesi tecnica delle «politiche invariate», evidenziano i miglioramenti in atto nel sistema di finanza pubblica in Italia; la riduzione tendenziale dell'avanzo primario in quota del PIL nel 1996, e negli anni successivi, è dovuta soprattutto al venire meno delle componenti transitorie dei provvedimenti tributari degli anni precedenti. Il peso del fabbisogno sul PIL si manterrebbe praticamente costante nel periodo considerato, mentre si avrebbe un ulteriore aumento del rapporto tra il debito del settore statale e il PIL, che passerebbe, nella sua versione più ampia, dal 123,8 per cento del 1995 al 125,7 per cento del 1998.

Tra il 1995 ed il 1998 la pressione tributaria e contributiva si ridurrebbe dell'ordine di un punto e mezzo percentuale per il venir meno degli effetti dei provvedimenti di natura transitoria o dell'attenuazione di quelli di altri interventi (si pensi, ad esempio, al concordato fiscale, che nel primo anno di applicazione dovrebbe produrre effetti più ampi di quelli a regime). La spesa corrente diversa da quella per interessi subirrebbe un ridimensionamento del suo peso sul prodotto interno di circa mezzo punto percentuale. I pagamenti in conto capitale dovrebbero tornare a crescere in relazione al riavvio dell'attività dell'amministrazione e la loro incidenza sul prodotto interno dovrebbe crescere di circa mezzo punto percentuale.

La spesa per interessi subirebbe un ridimensionamento del suo peso sul prodotto interno lordo (dal 10,8 per cento nel 1995 al 9,2 per cento nel 1998), come risultato del riequilibrio programmato per i conti pubblici e della riduzione dell'inflazione che dovrebbero consentire di riportare i tassi d'interesse verso il livello prevalente sui mercati internazionali. Occorre precisare che si tratta di una ipotesi programmatica strettamente condizionata dalla realizzazione del riequilibrio dei conti pubblici e dalle linee di politica dei redditi definite per favorire il calo dell'inflazione.

In sintesi, le previsioni tendenziali per il 1996 indicano che, in assenza di interventi correttivi, si avrebbe un aumento del fabbisogno del settore statale a circa 143.500 miliardi, con ulteriori aumenti per il 1997 e 1998 (rispettivamente 150.500 miliardi e 152.500 miliardi).

In considerazione del miglioramento del quadro economico e dei risultati ottenuti con la manovra correttiva di febbraio – prosegue l'oratore – gli obiettivi di finanza pubblica proposti per il triennio 1996-98 con il precedente documento di programmazione economico-finanziaria vengono ridefiniti dal presente DPEF 1996-1998, mantenendo sostanzialmente invariato l'ammontare degli interventi correttivi proposti un anno fa per il 1996.

Gli obiettivi proposti per il triennio 1996-1998 prospettano un andamento dell'avanzo primario finalizzato a realizzare un rapporto tra fabbisogno complessivo del settore statale e prodotto interno lordo pari al 3 per cento nel 1998, in linea con le indicazioni del Trattato di Maastricht. I valori-obiettivo di tale rapporto passano dal 7,4 per cento nel 1995 al 5,8 per cento nel 1996, al 4,4 per cento nel 1997 e al 3,0 per cento nel 1998. Si riduce corrispondentemente il rapporto tra debito del settore statale e prodotto interno lordo fino al valore del 115,4 per cento.

Gli obiettivi così fissati definiscono una manovra di 32.500 miliardi per il 1996, che si ripartisce per 16.500 miliardi in un aumento delle entrate e per 16.000 miliardi in riduzione delle spese. Per quanto riguarda le spese, l'obiettivo per il 1996 è di mantenere la crescita di quelle correnti, al netto degli interessi, entro il tasso di inflazione programmato (3,5 per cento) e di garantire una crescita delle spese in conto capitale pari al tasso di crescita previsto per il reddito nazionale in termini nominali (6,4 per cento).

Per quanto riguarda le entrate, l'obiettivo dell'azione di Governo è di mantenere nel prossimo triennio la pressione fiscale sul livello del 1995. A questo scopo, e per recuperare le perdite di gettito che si avrebbero nel 1996 per il venir meno degli effetti transitori della manovra finanziaria dello scorso anno, si intendono recuperare nel prossimo anno circa 16.500 miliardi di lire, di cui 15.000 miliardi con interventi sui tributi erariali diretti ed indiretti.

Il Presidente Favilla passa poi ad indicare gli interventi di politica tributaria delineati dal documento in esame.

In particolare, si prevede un recupero di imponibili finora sottratti a tassazione proseguendo l'azione di contrasto dell'elusione e dell'evasione, attraverso soprattutto l'affinamento dei metodi di accertamento induttivo basati sugli studi di settore. I risultati di tale azione, come viene sottolineato nel documento stesso, devono essere programmati su un orizzonte pluriennale, senza creare conflitti inutili con i contribuenti e calibrando attentamente la qualità degli interventi. Per il 1996 vengono confermate le previsioni di gettito a regime del concordato con adesione stimati in 4.000 miliardi. Tali risultati possono essere conseguiti con l'introduzione dei primi studi di settore. Viene ribadito infatti che l'affinamento di tale strumento rappresenta l'impegno prioritario dell'Amministrazione finanziaria. L'elaborazione di essi avverrà con la consultazione delle categorie interessate, consentirà ai contribuenti di orientarsi già in sede di dichiarazione rispetto ai parametri caratteristici della categoria e consentirà altresì all'Amministrazione di indirizzare l'accertamento e l'eventuale concordato e, infine, la conciliazione giudiziale, in caso di inizio del contenzioso. L'attività di accertamento verrà inoltre intensificata con riferimento, in particolare, alle verifiche generali sui contribuenti medio-grandi.

È poi prevista una razionalizzazione della tassazione delle imprese e di quella dei redditi da attività finanziarie, anche attraverso una intensificazione degli sforzi in sede di Unione europea per giungere ad una armonizzazione del trattamento fiscale delle attività finanziarie stesse. Sarà inoltre proseguita l'opera di semplificazione, attraverso l'abolizione di alcuni tributi minori e l'accorpamento e la riduzione degli adempimenti fiscali.

Nel settore dell'IVA, si prevede una ulteriore ristrutturazione delle aliquote, giungendo all'assetto definitivo previsto dalle direttire comunitarie, tenendo peraltro presente l'esigenza di limitare i riflessi sull'inflazione.

Verrà poi assunto come obiettivo fondamentale della politica tributaria quello della tutela dell'ambiente, in coerenza con gli orientamenti comunitari, anche attraverso l'introduzione di forme di tassazione legati alla imputazione dei costi connessi all'uso delle risorse ambientali.

È prevista, infine, l'introduzione di elementi di «federalismo fiscale» con l'obiettivo di potenziare l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali. Nell'immediato è previsto, a tal fine, il trasferimento alle Regioni

di alcuni tributi erariali; in prospettiva, si pensa alla istituzione di un nuovo tributo, sostitutivo dell'attuale regime di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per i comuni e le province si interverrà razionalizzando i tributi esistenti e concedendo a tali enti maggiore flessibilità nella determinazione delle misure dei tributi stessi.

Si prevede, infine, sul fronte dei trasferimenti statali, l'introduzione di meccanismi tendenti ad incentivare gli enti locali a garantire adeguati livelli di copertura finanziaria dei servizi ed un maggiore rigore nella gestione dei tributi locali.

Il Presidente Favilla, passando a trattare le questioni attinenti alle dismissioni patrimoniali, sottolinea che nel documento viene ribadita l'importanza di proseguire con determinazione nel programma di dismissioni, creando un alto grado di concorrenza nel sistema industriale e un maggiore dinamismo negli assetti proprietari delle imprese; è inoltre, riconfermata la scelta di destinare gli incassi delle dismissioni esclusivamente alla riduzione del debito pubblico. Tali incassi, oltre ad offrire un valido contributo al raggiungimento dell'obiettivo di stabilizzazione e successiva riduzione del rapporto debito/PIL, avranno effetti indiretti in termini di credibilità dell'azione di Governo e, per questa via, sui tassi di interesse e sul costo del finanziamento del debito pubblico.

Il documento sottolinea come il programma di dismissione sia entrato in una fase importante e delicata, legata alla vendita di partecipazioni, dirette o indirette, in società che gestiscono servizi di pubblica utilità. La privatizzazione di tali società (servizi energetici, telecomunicazioni e trasporti) comporta complessi problemi concernenti sia l'assetto da dare alla proprietà di tali società, sia il regime concorrenziale da garantire nello svolgimento delle relative attività economiche. In tale contesto, la funzione che dovrà svolgere l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assume un rilievo fondamentale e solo l'approvazione parlamentare della legge destinata a disciplinare tale materia renderà percorribili le nuove operazioni di vendita.

Nel procedere alla cessione di servizi di pubblica utilità o di attività giudicate strategiche, il Governo, in linea con le esperienze degli altri Paesi, potrà sia utilizzare poteri speciali, sia dare luogo alla costituzione di una compagine di azionisti stabile; il mercato finanziario italiano sarà così posto di fronte alla sfida di assorbire con rapidità un imponente flusso di nuove emissioni azionarie.

Ai fini del processo di dismissione, particolare rilievo assumerà, oltre al ruolo dei fondi pensione, anche quello delle fondazioni bancarie se esse proseguiranno, secondo le indicazioni del Ministro del Tesoro, nell'opera di dismissione delle partecipazioni bancarie da esse detenute. In tal modo, da un lato genereranno risorse che potranno essere impiegate alla stregua di veri investitori istituzionali, in acquisti di piccole partecipazioni nelle società privatizzate, dall'altro permetteranno alle banche che ora possiedono di svolgere un ruolo nel processo di privatizzazione che sia importante per dimensioni ed autentico nelle finalità.

Per quanto concerne le dismissioni immobiliari, – prosegue il relatore – il Governo preannuncia la presentazione di provvedimenti finalizzati all'introduzione di misure di incentivazione fiscale e regolamentare che permettano lo sviluppo di nuove figure di intermediazione immobiliare.

Infine, le operazioni di privatizzazione potranno giovarsi anche del ricorso a emissioni di titoli pubblici con caratteristiche particolari che consentano di superare i limiti dimensionali del mercato finanziario e di accelerare il processo di alimentazione del fondo di ammortamento del debito pubblico.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI, svolgendo a titolo personale alcune considerazioni critiche sui contenuti programmatici del documento in titolo, considera il tasso di inflazione programmato per il 1996 troppo basso rispetto agli attuali andamenti della dinamica dei prezzi, la cui tendenza verso l'alto è determinata, almeno in parte, da aggiustamenti rilevabili nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso. In questo quadro di risorgente inflazione, la dinamica salariale, finora tenuta sotto controllo anche mercè l'atteggiamento responsabile delle organizzazioni sindacali, non potrà che adeguarsi verso l'alto per salvaguardare i margini di potere di acquisto.

Dall'analisi delle previsioni programmatiche sul lato delle entrate, emerge la discrasia tra la rilevanza attribuita dal Governo agli studi di settore, nel quadro di una riforma complessiva nel rapporto tra fisco e contribuenti ed in correlazione con l'applicazione a regime dell'accertamento con adesione, e i ritardi accumulati nella definizione concreta di tali strumenti di orientamento dell'accertamento. Per quanto riguarda, inoltre, l'introduzione di elementi di federalismo fiscale nell'ordinamento tributario italiano, il documento programmatico si limita ad alcune vaghe e nebulose indicazioni.

Il capitolo delle dismissioni, invece, va affrontato tenendo conto che il settore maggiormente interessato dal processo di privatizzazione risulta essere ormai quello dei servizi di pubblica utilità. In questo comparto dell'economia nazionale vanno verificate preliminarmente le concrete possibilità che il mercato riesca ad assorbire la vendita delle aziende pubbliche, evitando il rischio di passare da una condizione di monopolio pubblico ad un'altra di monopolio privato: valga per tutti l'esempio dei diversi settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica. Per scongiurare tali rischi e per realizzare condizioni di mercato effettivamente aperte e concorrenziali l'unica strada praticabile è quella di varare quanto prima la normativa relativa alle autorità indipendenti regolatrici dei servizi di pubblica utilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il Presidente FAVILLA, ricordando che nella seduta del 23 maggio si è conclusa la discussione generale, fa presente che il Governo ha presentato una serie di proposte emendative agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge, la cui omogeneità e interdipendenza implica necessariamente un esame ed una valutazione unitaria del complesso di tali emendamenti. Osserva pertanto che gli emendamenti d'iniziativa parlamentare presentati agli stessi articoli del decreto-legge potrebbero essere eventualmente riformulati in termini di sub-emendamenti alle proposte di modifica presentate dal Governo.

Il senatore CADDEO stigmatizzando la decisione del Governo di presentare, dopo una serie infinita di ritardi e rinvii, un nutrito pacchetto di emendamenti senza consentirne la necessaria valutazione parlamentare in tempi adeguati, chiede un rinvio dell'esame degli emendamenti in questione.

Il senatore PEDRIZZI si associa alla richiesta formulata dal senatore Caddeo, lamentando l'esiguità dei tempi consentiti per valutare le proposte emendative presentate dal Governo.

Interviene quindi il relatore GUGLIERI, il quale, dopo aver ricordato il farraginoso iter dei provvedimenti succedutisi nel tempo relativi al Servizio ispettivo di sicurezza, rileva come persistano notevoli divergenze tra le forze politiche e tra queste e l'Esecutivo in merito alla strutturazione definitiva del Servizio, ai suoi compiti e alle sue funzioni; stando così le cose appare opportuna un'ulteriore pausa di riflessione al fine di approdare definitivamente ad un risultato positivo.

Il presidente FAVILLA sottolinea come emergano dal complesso degli emendamenti presentati tre diverse filosofie di intervento volte a disegnare scenari completamente differenti in merito all'istituzione del Servizio ispettivo; ritiene quindi opportuno che i presentatori illustrino le logiche che hanno presieduto alla definizione delle diverse proposte emendative.

Interviene quindi il senatore ROSSI il quale giudica scorretto il comportamento del Governo, poichè i tempi per esaminare le proposte emendative del Governo, appaiono al momento eccessivamente esigui, dopo che per mesi l'Esecutivo, a causa delle divergenze presenti nella compagine governativa, aveva rinviato la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario VOZZI rileva preliminarmente che il contrastato iter dei provvedimenti succedutisi nel tempo relativi al Servizio ispettivo di sicurezza avrebbe forse dovuto consigliare l'adozione di uno specifico disegno di legge, all'interno del quale, senza dover soggiacere alla tempistica del provvedimento di urgenza, far confluire i diversi orientamenti su tale delicata materia. Purtuttavia, dopo la riconferma del testo originario in sede di reiterazione del provvedimento in titolo, il Governo, nella sua collegialità, ha definito un punto di equilibrio tra le diverse opzioni, giungendo ad elaborare le proposte emendative presentate.

Il rappresentante del Governo passa quindi ad illustrare gli emendamenti 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 4.0.1, soffermandosi in particolare sugli aspetti di maggiore novità rispetto al testo del decreto-legge.

Oltre alla modifica della denominazione del Servizio ispettivo, una novità di rilievo è costituita dal compromesso tra l'esigenza di strutturare il Servizio quale organismo esterno all'Amministrazione finanziaria e quella, di dare rilievo e valorizzare le potenzialità interne; per questi motivi il direttore è scelto tra categorie esterne all'Amministrazione finanziaria, mentre i componenti del Servizio possono provenire anche dai livelli dirigenziali del Ministero, a condizione che per costoro occorrano non più di cinque anni per il collocamento al riposo. Per quanto riguarda invece i poteri di controllo, degna di rilievo è la verifica di congruità tra i patrimoni dichiarati dai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e le potenzialità reddituali di tali soggetti. La possibile discrezionalità delle verifiche ad personam è stata comunque temperata con la previsione di criteri oggettivi sulla base dei quali predisporre gli accertamenti. Va sottolineata, inoltre, in tema di garanzia, la previsione dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica per effettuare controlli sui prossimi congiunti dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo, infine, ritiene di aver dato giusta rilevanza alle aspettative e alle preoccupazioni dei dipendenti del Ministero delle finanze prevedendo il termine di due anni entro cui il Servizio deve controllare le dichiarazioni rese ed escludendo dagli accertamenti patrimoniali i fatti verificatisi anteriormente ai cinque anni precedenti la data della dichiarazione.

Per consentire la sollecita conversione in legge del provvedimento – continua il Sottosegretario – il Governo ha limitato ai primi quattro articoli la presentazione di proposte emendative, mentre auspica che le restanti disposizioni non siano modificate in sede di conversione. Peraltro, in merito al rientro dei dipendenti condannati per reati contro la pubblica Amministrazione, in sede governativa sarà valutata la possibilità di accogliere alcune proposte emendative, ritenendo che la conversione del decreto-legge sia la sede più opportuna per intervenire in tale delicata questione.

Il senatore VENTUCCI, illustrando gli emendamenti 1.3, 2.3, 3.1 e 4.1, ricorda che il Servizio ispettivo di sicurezza doveva essere istituito parallelamente all'introduzione dell'accertamento con adesione. Una volta separati i due aspetti della notevole riforma ideata dal ministro Tremonti, il Servizio ispettivo è apparso sempre più strumento per logiche di potere, totalmente avulso dal disegno originario. Tutto ciò considerato è necessario ricondurre le funzioni di controllo del Servizio ispettivo all'interno della Amministrazione finanziaria, valorizzando al massimo gli organismi già esistenti: gli emendamenti presentati infatti riconducono il Servizio ispettivo nell'ambito del SECIT, consentendo un notevole risparmio per l'Erario e garantendo l'attivazione di tale servizio in tempi brevissimi.

Il relatore GUGLIERI sottolinea come la filosofia degli emendamenti da lui presentati (1.1, 2.1, 3.2, 3.3 e 3.4) si muovono sostanzialmente nella stessa filosofia contenuta nel testo originale del decretolegge, con l'introduzione di alcune modifiche.

Egli si dichiara in primo luogo perplesso sulla filosofia insita invece negli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, istitutivi del nucleo ispettivo di sicurezza nell'ambito del SECIT, in quanto – a suo parere – occorre un momento di controllo dell'Amministrazione finanziaria il più possibile slegato dalla struttura ministeriale.

In particolare, il proprio emendamento 1.1 fa dipendere il SIS non dal Ministro delle finanze ma da un comitato di coordinamento costituito all'interno dello stesso Servizio, prevedendo per quest'ultimo anche un'articolazione periferica ed un'eventuale estensione dell'attività anche ad altri settori della pubblica amministrazione. L'emendamento 2.1 ampia il novero delle categorie nell'ambito delle quali possono essere scelti gli ispettori che comunque devono essere di età inferiore ai 65 anni e collocati fuori ruolo rispetto alle amministrazioni di provenienza; viene ridimensionato il trattamento economico aggiuntivo dei componenti del SIS e viene altresì prevista una particolare indennità per i 100 addetti al Servizio stesso.

Il senatore VIGEVANI, preso atto delle molte proposte emendative riguardanti l'istituzione del SIS, spesso portatrici di filosofie diverse, invita ad aprire su tali emendamenti un ampio dibattito in Commissione.

Il senatore FARDIN, sottolinea come l'accertamento con adesione da parte del contribuente, recentemente introdotto nel nostro sistema tributario, sia assai diverso dal vecchio «concordato tributario» per cui non è vero che esiste un legame logico e necessario tra l'istituto dell'accertamento con adesione e l'introduzione del SIS; infatti il nuovo istituto è basato sugli studi di settore che lasciano margini assai ristretti di discrezionalità ai funzionari degli uffici finanziari. Peraltro, egli rileva che gli emendamenti del Governo e quelli del relatore sono basati sulla stessa filosofia che peraltro coincide con quella del testo del decreto-legge: ritiene pertanto opportuno arrivare ad una sintesi perlomeno di tali proposte. A tal proposito, ritiene comunque importante verificare la possibilità dell'estensione dell'attività del SIS anche ad altri settori della pubblica amministrazione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1731

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria)

- 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.
- 2. Il Servizio esercita le funzioni amministrative indicate all'articolo 3».

1.0 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

- 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3. Il SIS ha autonomia organizzativa, funzionale e contabile e può articolarsi in sedi periferiche. Organi del SIS sono il direttore e il comitato degli ispettori.
- 2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:
- a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;
- b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria:
- c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma:

- d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli spa di cui alla lege 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della repubblica con modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
- e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
- f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);
- g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3;
- h) richiede all'amministrazione finanziaria, civile e militare le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;
- i) esegue ogni altra inchiesta o indagine patrimoniale o accertamento sul tenore di vita dei soggetti di cui al presente comma. Agli accessi, perquisizioni e sequestri si provvede con le modalità di cui alla lettera d);
- ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini delle responsabilità penale, amministrativo contabile, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza;
- m) acquisisce le comunicazioni che l'amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare tempestivamente al SIS medesimo, con riferimento all'inizio di procedimenti disciplinari o all'invio di segnalazioni all'autorità finanziaria relativi ai propri dipendenti. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dal SIS nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio, o di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria. Nei confronti delle commissioni tributarie e dei suoi componenti togati e non togati il SIS esercita i poteri dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia con le medesime modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311.
- 4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

- 5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la seguente eccezione: esclusione dell'avviso di provvedimento;
- 6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.
- 7. In attesa della emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, il SIS può essere autorizzato ad estendere la sua attività, anche nei confronti dei dipendenti di altre amministrazioni o di singoli settori delle stesse con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente. Con lo stesso regolamento può essere integrato, con personale dirigente dell'amministrazione interessata, il contigente degli ispettori di cui al comma 2 dell'articolo 2 e sono fissate le modalità organizzative dell'attività di controllo.
- 8. Il ministro delle finanze trasmette annualmente alle Camere la relazione del Comitato degli ispettori sull'attività svolta dal SIS.

1.1 IL RELATORE

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Nella rubrica la parola «servizio» è sostituita con la parola «nucleo».
- b) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Presso il Servizio centrale degli Ispettori tributari (SECIT) è istituito il nucleo ispettivo di sicurezza (NIS), sottoposto alla direzione del comitato previsto dall'articolo 2, comma 2."
- c) Ai commi 2, 4, 6 e 8 la parola "SIS" è sostituita con la parola "NIS".
 - d) Al comma 6 la lettera b) è soppressa.
 - e) Il comma 7 è soppresso.

1.3

Ventucci, D'Ali, Romoli

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. (Organizzazione del servizio). 1. Il servizio si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.
- 2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente

dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

- 3. I componenti sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni; sono scelti, altresì, tra dirigenti generali dell'amministrazione finanziaria e ufficiali della Guardia di finanza con qualifiche dirigenziali, per i quali occorrono non più di cinque anni per il collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di età. I componenti durano in carica un quinquennio e sono preposti agli uffici in cui si articola il Servizio. L'incarico non è rinnovabile.
- 4. Il direttore e i componenti del Servizio sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.
- 5. Al Servizio sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
- 6. L'indirizzo dell'attività del Servizio compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito Comitato composto dal direttore del servizio, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il comitato è presieduto dal direttore dei servizio o da altro componente da lui delegato.
- 7. Al direttore e ai capi ufficio compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.
- 8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.
- 9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7 valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi».

2.0 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. (Organizzazione del servizio). 1. Il direttore del servizio e gli ispettori sono scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, fra gli avvocati e procuratori dello Stato e funzionari del servizio ispettivo della Banca d'Italia, di età non superiore ai sessantacinque anni, i quali sono collocati fuori ruolo.
- 2. Il direttore è nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze. Gli ispettori, nel numero di dieci unità, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze. Il direttore rimane in carica cinque anni, mentre gli ispettori del servizio durano in carica quattro anni. Il direttore e gli ispettori non sono confermabili.
- 3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato composto dal direttore del servizio di cui al comma 1, dagli altri soggetti di cui al comma 2, nonchè dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alla seduta senza diritto di voto. Il comitato è presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato.

- 4. Ai componenti del comitato di cui al comma 3 compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire centotre milioni lordi per il direttore e di lire settanta milioni lordi per gli altri componenti.
- 5. Al SIS sono assegnati su proposta del direttore non più di cento addetti di cui ottanta appartenenti all'amministrazione finanziaria civile e militare e venti comandati da altre amministrazioni. Per l'assolvimento dei compiti di gestione amministrativa, contabile e di segreteria è assegnato al SIS un contingente di personale civile e militare non superiore a settanta unità, determinato con decreto del Ministro delle finanze su proposta del direttore del servizio.
- 6. Al personale civile e militare di cui al comma cinque viene corrisposta la speciale indennità di funzione, non pensionabile, di cui all'articolo 12, quinto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146.
- 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 803 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi».

2.1 IL RELATORE

Sostituite l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. (Organizzazione del nucleo). 1. Al nucleo ispettivo di sicurezza sono addetti dieci ispettori tributari scelti tra quelli appartenenti al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
- 2. Tre ispettori appartenenti al nucleo ed eletti dalla conferenza generale degli ispettori del Servizio centrale degli Ispettori tributari, insieme con il direttore del predetto Servizio, compongono un apposito comitato. Tale comitato, presieduto dal direttore del servizio, espleta compiti di indirizzo e di coordinamento del nucleo, stabilisce le norme del proprio funzionamento ed adotta i criteri per la programmazione e lo svolgimento dell'attività degli ispettori. Riferisce periodicamente al Ministro delle finanze sull'attività svolta, informandone il comitato di coordinamento del Servizio centrale degli Ispettori tributari.
- 3. Il nucleo ispettivo di sicurezza si avvale del personale, di cui agli articoli 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, scelto dal direttore del servizio in numero non superiore a 100 unità».

2.3 Ventucci, D'Alt, Romoli

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Funzioni ispettive e di controllo)

- 1. Il Servizio, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4-bis, svolge le seguenti funzioni:
- a) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria prevista dall'articolo 4;

- b) al fine di accertare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1, nonchè la congruità dei dati inseriti nell'anagrafe patrimoniale rispetto alle potenzialità reddituali, effettua accertamenti patrimoniali sui dipendenti dell'amministrazione finanziaria avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, in quanto compatibili, secondo le modalità previste dall'articolo 33 di tale decreto, e compie ispezioni presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria aventi ad oggetto esclusivamente l'attività svolta dal dipendente.
- 2. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera b) sono disposti d'ufficio sulla base dei criteri obiettivi predeterminati con direttive del Ministro delle finanze o sulla base di formali acquisizioni, oppure a seguito di rapporto del Secit o dei dirigenti degli uffici finanziari. Gli elementi acquisiti dal Servizio sono utilizzati nel procedimento disciplinare e nel giudizio di responsabilità contabile e amministrativa dinanzi alla Corte dei conti.
- 3. Le indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria nonchè a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanomi dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorchè non appartenenti a quest'ultima.
- 5. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto d'ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.
- 6. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti al Servizio si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento.
- 7. Il controllo sulle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 1, deve essere effettuato entro due anni dalla data di presentazione delle dichiarazioni. Gli accertamenti patrimoniali non possono estendersi a fatti anteriori a cinque anni dalla data della dichiarazione ovvero, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore deila legge di conversione del presente decreto.»

3.0 IL GOVERNO

Ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 le parole: «Servizio ispettivo di sicurezza» sono sostituite con le parole: «nucleo ispettivo di sicurezza» e la parola: «SIS» è sostituita con la parola: «NIS».

Al comma 3, sostituire le parole: «contrasto» con la parola: «violazione».

3.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Con decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso del direttore e degli ispettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2».

3.3

IL RELATORE

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. La gestione informatizzata dell'anagrafe patrimoniale è affidata dal direttore del Servizio alla società concessionaria della conduzione, manutenzione e sviluppo dell'anagrafe tributaria nell'ambito della convenzione con il Ministero delle finanze».

3.4

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Anagrafe patrimoniale)

- 1. Presso il Servizio è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 4 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto al Servizio i dati e le notizie stabiliti con regolamento di cui all'articolo 4-bis, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilità del nucleo familiare, nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributarie e di servizi a queste collegati.
- 2. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.
- 3. Il Servizio acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base

alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 4-bis sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del Servizio e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali».

4.0 IL GOVERNO

Al comma 2, la parola: «SIS» è sostituita con la parola: «NIS».

4.1 VENTUCCI, D'ALI, ROMOLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4».

4.0.1 IL GOVERNO

ISTRUZIONE (7.)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

94° Seduta

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente BISCARDI

Interviene il Ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci.

La seduta inizia alle ore 16.10.

PROCEDURE INFORMATIVE

interrogazioni

Il ministro PAOLUCCI risponde all'interrogazione n. 3-00253 della senatrice Bucciarelli, sui requisiti per l'accesso alle qualifiche di ispettori storici dell'arte ed archeologi del personale tecnico del Ministero, assicurando che il prossimo bando di concorso, la cui pubblicazione è ormai imminente, prevederà non solo il requisito della laurea, ma anche quello della frequenza per almeno un biennio di un corso di specializzazione in archeologia o in storia dell'arte, ovvero il conseguimento di un equivalente dottorato di ricerca.

La senatrice BUCCIARELLI si dichiara soddisfatta della risposta, anche se lamenta che ad analogo strumento ispettivo presentato presso l'altro ramo del Parlamento sia stata già data risposta in tempi molto più brevi. Indipendentemente dalle maggiori difficoltà organizzative conseguenti alla presentazione di uno strumento ispettivo rispetto a un altro (nel caso di specie, di un'interrogazione a risposta orale rispetto ad un'interrogazione a risposta scritta), ella ritiene infatti che il Ministero dovrebbe assicurare la propria risposta agli interroganti in tempi equivalenti.

Quanto poi all'oggetto dell'interrogazione, ella auspica che il Ministero proceda sollecitamente ad una revisione dei titoli di accesso alle diverse carriere, assicurando i necessari sbocchi professionali ai nuovi profili formativi.

Il ministro PAOLUCCI, dopo aver assicurato l'impegno del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali nel senso da ultimo richiesto dalla senatrice Bucciarelli, risponde all'interrogazione n. 3-00610 dei senatori Bucciarelli e Scaglioso, sull'area del porto di Traiano ad Ostia

Antica (Roma). Tale sito archeologico, di straordinario rilievo ed interesse, è destinato a far parte, secondo un validissimo progetto FIO già finanziato, di un parco archeologico costiero i cui confini dovrebbero estendersi da Ostia antica fino alla tenuta di Castel Porziano. Gli attuali proprietari del porto di Traiano si sono tuttavia opposti all'inevitabile esproprio e il Consiglio di Stato ha recentemente disposto una sospensiva delle procedure in atto. Il giudizio di merito è comunque previsto per il 12 luglio prossimo e il Ministero auspica una soluzione positiva che consenta una celere ripresa delle procedure al fine di poter istituire quanto prima il summenzionato parco costiero. Sono infatti già in fase avanzata gli incontri tra Ministero dell'ambiente e Ministero per i beni culturali ai fini della redazione di un documento comune che individui e ripartisca le competenze per una gestione congiunta da parte dei due Dicasteri.

La senatrice BUCCIARELLI si dichiara soddisfatta, pur lamentando che il Ministro non abbia fugato i dubbi in ordine ad una effettiva volontà collegiale del Governo di portare a compimento le procedure di esproprio nei confronti degli attuali proprietari del porto di Traiano.

Il ministro PAOLUCCI prende conclusivamente la parola per precisare che, pur non essendo stato effettivamente trattato l'argomento in sede di Consiglio dei Ministri, egli ha avuto ampie assicurazioni dal ministro dell'ambiente Baratta in ordine al pieno appoggio all'iniziativa.

Il presidente ZECCHINO dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali.

IN SEDE DELIBERANTE

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(Discussione congiunta e rinvio)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di procedere alla discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Riferisce quindi su entrambi il relatore PRESTI, il quale manifesta innanzitutto il proprio compiacimento per la decisione del Presidente del Senato di assegnare alla Commissione in sede deliberante i due provvedimenti, con ciò garantendo loro un *iter* più spedito, nonchè per la loro sollecita iscrizione all'ordine del giorno da parte dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Tale sollecitudine è ampiamente condivisibile, dal momento che i due testi non mirano affatto ad introdurre elementi di privatizzazione in un settore così delicato quale quello della gestione dei beni culturali, bensì ad avviare a soluzione questioni che da anni sono causa di malfunzionamenti. I musei italiani sono infatti da sempre afflitti da un'assoluta incapacità di gestione, ciò che fa reclamare a gran voce interventi strutturali. Dalla istituzione del Ministero per i beni culturali che nel

1975 ha unificato competenze fino allora frammentate e disomogenee, si è passati – attraverso un percorso non sempre spedito e lineare – alla attribuzione di forme di autonomia a singole istituzioni (come, ad esempio, la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma), al miglioramento dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo della valorizzazione anche economica delle enormi potenzialità del patrimonio artistico nazionale.

Con la presentazione del disegno di legge n. 1649, il Governo Dini ha dimostrato di volersi inserire nel solco di questo percorso, prospettando l'opportunità di trasformare in organi del Ministero i principali poli museali italiani, dotandoli di autonomia amministrativa e contabile per l'attività svolta con la sola esclusione degli aspetti relativi al trattamento economico del personale. Agli istituti autonomi già previsti dalla legge (Istituti centrali per il catalogo, il restauro; Opificio delle pietre dure; Museo di arte orientale, ed altri) si aggiungerebbero quindi il museo di Brera di Milano, il museo degli Uffizi di Firenze, la galleria Borghese di Roma nonchè il museo di Capodimonte di Napoli.

La concessione di autonomia a tali centri rappresenta una sperimentazione affascinante, che potrebbe consentire una fruibilità dei beni artistici in essi conservati di gran lunga migliore rispetto a quella attualmente assicurata e che merita pertanto di essere intrapresa con entusiasmo.

Il disegno di legge di iniziativa governativa prevede poi di attribuire autonomia amministrativa e contabile anche alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Discoteca di Stato di Roma e all'Archivio centrale dello Stato di Roma. È pertanto estremamente opportuno procedere all'esame di tale provvedimento congiuntamente al disegno di legge n. 1613, relativo alla sola Discoteca di Stato, i cui contenuti potrebbero essere trasfusì nel testo governativo attraverso emendamenti aggiuntivi.

Il disegno di legge n. 1649, condivisibile dunque nel suo impianto complessivo, suscita tuttavia alcune perplessità soprattutto in ordine alle modalità con cui potrebbe essere previsto l'intervento di privati per lo svolgimento di attività rientranti nell'ambito di competenza dei nuovi poli museali autonomi. Nulla essendo detto al riguardo, è infatti essenziale individuare forme tali che, pur consentendo ai privati la gestione di quelle attività che lo Stato non è in grado di assicurare efficacemente, evitino tuttavia l'insorgere di conflitti di competenza e pongano i validissimi tecnici attualmente in servizio al riparo da rischi di egemonia da parte dei privati.

Come si è detto, l'obiettivo verso cui tendere deve infatti restare senza possibilità di equivoco l'attribuzione ai predetti musei di ampi margini di autonomia, evitando anche solo l'astratta ipotesi di una privatizzazione.

Ai fini dei necessari approfondimenti, il relatore suggerisce infine l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni, nel corso del quale racco-gliere i contributi di Italia nostra, dell'associazione Bianchi Bandinelli, dell'Associazione nazionale tecnici per la tutela dei beni culturali e ambientali, dell'Associazione Mecenate '90 e del Sovrintendente per i beni ambientali e architettonici di Napoli, che ne hanno fatta espressa richiesta.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia illustrazione svolta, preso atto che nessuno dei presenti intende intervenire

nella discussione generale nella seduta odierna, propone di svolgere tale fase procedurale nella seduta già convocata per giovedì prossimo, alle ore 15.

Il senatore MAFFINI chiede che la discussione generale si tenga solo dopo aver svolto il ciclo di audizioni prospettato dal relatore, dal quale potranno essere tratti elementi utili per il dibattito. Propone pertanto che nella seduta di giovedì prossimo siano ascoltati i rappresentanti delle associazioni più rilevanti del settore.

Il PRESIDENTE rileva che non è possibile procedere alle audizioni nel corso di questa settimana, audizioni che sarebbe comunque opportuno tenere in sede ristretta. Sarebbe invece assai proficuo per i lavori della Commissione svolgere, e possibilmente concludere, la discussione generale già nella seduta di giovedì prossimo, riservando la valutazione degli orientamenti espressi nel corso delle audizioni alla successiva fase dell'esame dell'articolato. Il Presidente invita peraltro coloro che intendessero proporre l'audizione di altre associazioni ad informarne il relatore, ai fini della redazione di un esaustivo elenco.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene che le audizioni dovrebbero essere opportunamente limitate a coloro che ne abbiano fatto richiesta. Per quel che riguarda il Sovrintendente ai beni ambientali e architettonici di Napoli, tuttavia, ella esprime il timore che una sua eventuale audizione possa comportare il rischio di una disparità di trattamento nei confronti degli altri Sovrintendenti interessati dal provvedimento.

Il ministro PAOLUCCI fa presente che la questione oggetto di controversia nell'ambito delle Soprintendenze napoletane è già stata risolta per le vie brevi e pertanto l'audizione del Sovrintendente Zampino appare ormai superflua.

Concorda il RELATORE; pertanto la Commissione conviene di effettuare le audizioni in sede ristretta delle associazioni indicate prima di passare all'esame degli articoli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ACCESSO DEI PARLAMENTARI AI MUSEI (A003 000, C07*, 0004°)

Il senatore SERRA segnala l'opportunità che ai parlamentari siano assicurate facilitazioni per l'ingresso ai musei statali.

Il ministro PAOLUCCI assicura il proprio interessamento alla questione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Discussione e rinvio)

Il relatore SCAGLIOSO sottolinea innanzitutto come il disegno di legge in titolo, che reca la firma non solo del presidente Zecchino ma anche di tutti i rappresentanti dei Gruppi a conferma dell'ampia convergenza registrata, si proponga il valido fine di svecchiare la normativa attualmente vigente in materia di deposito librario. Tale normativa, che risale al 1939, riguarda infatti esclusivamente il deposito di materiale cartaceo, edito a mezzo stampa, ed è ispirata a finalità essenzialmente censorie. Essa appare pertanto del tutto inadeguata non soltanto rispetto ai più recenti sviluppi tecnologici, che fanno ritenere necessaria la tutela di supporti materiali ben diversi da quello cartaceo, ma anche ai finì di una tutela più completa della memoria storica del Paese e della sua cultura.

La diffusione delle nuove tecnologie impone poi un maggiore approfondimento in ordine sia alla precisa individuazione dei documenti per i quali si renda necessaria l'imposizione di un vincolo di deposito, che alla individuazione dei luoghi più adatti alla loro conservazione, anche al fine di assicurare agevoli condizioni di consultazione. A tale ultimo proposito, potrebbe ad esempio essere più utile prevedere il deposito obbligatorio della documentazione di carattere locale, anzichè presso le strutture regionali, direttamente presso le strutture locali, che rappresentano il punto di riferimento più immediato per la maggior parte degli studiosi.

L'aspetto cruciale del provvedimento è comunque l'esigenza di evitare statuizioni eccessivamente rigide, di difficile praticabilità, o che consentano facili aggiramenti.

Quanto poi ai suoi contenuti specifici, il relatore si sofferma sui singoli articoli, manifestando in particolare apprezzamento per la previsione degli sgravi di cui all'articolo 4. Egli esprime invece perplessità sull'articolo 6, relativo al deposito obbligatorio presso la Biblioteca del Senato e quella della Camera dei deputati (che parrebbe comportare una limitazione dei generi di pubblicazioni la cui consegna è obbligatoria) e sull'articolo 7, che impone al Centro nazionale delle ricerche (CNR), a differenza degli altri Enti, di richiedere gli esemplari che intenda ricevere. Parimenti non condivisibili appaiono la previsione di una commissione pletorica quale quella di cui all'articolo 9, nonchè il rinvio alla potestà regolamentare del Governo di gran parte della disciplina del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI (A007 000, C07*, 0041°)

Il presidente BISCARDI fa presente che alcuni senatori hanno richiesto alla Presidenza della Commissione di invitare il Ministro della pubblica istruzione a effettuare, nella seduta già prevista domani alle ore 15, comunicazioni alla Commissione sulle disposizioni adottate per l'inizio dell'anno scolastico 1995-1996. Il presidente Zecchino ha preso contatto con il Ministro, il quale ha manifestato la sua disponibilità in tal senso e pertanto, se la Commissione conviene, si può integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con le comunicazioni predette.

Il presidente BISCARDI comunica inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha inviato nei giorni scorsi un terzo elenco di scuole di specializzazione, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Stante l'identità della materia, propone che l'esame di tale nuovo elenco sia abbinato a quello all'ordine del giorno della seduta di domani.

Egli comunica infine che nei giorni scorsi sono stati assegnati alla Commissione due nuovi disegni di legge in materia di concorsi universitari, rispettivamente dei senatori Campus e Nisticò (1746) e Serra (1824). Al fine di consentirne l'abbinamento ai disegni di legge dei quali la Commissione ha già avviato l'esame, propone di convocare una apposita seduta per domani mattina alle ore 9. Il Comitato ristretto incaricato dell'esame degli altri provvedimenti su tale materia, già convocato per le ore 9, si riunirebbe conseguentemente al termine della predetta seduta plenaria.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,45

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8')

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

102 Seduta

Presidenza del Vice Presidente FAGNI indi del Vice Presidente DE PAOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Baratta e il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C08*, 0032°)

Il senatore SCIVOLETTO esprime perplessità in ordine alla convocazione della sottocommissione per i pareri per domani pomeriggio per l'esame del documento di programmazione economico finanziario, ritenendo preferibile la sede plenaria. Inoltre, giudica troppo ristretto il termine per l'espressione del parere, stabilito dalla Presidenza del Senato per il 16 giugno prossimo. Si associa il senatore STANZANI GHE-DINI.

Dopo che il presidente FAGNI ha ricordato che spetta al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, fissare il termine per l'espressione del parere sul documento di programmazione da parte delle Commissioni di merito, la Commissione conviene di confermare la riunione della sottocommissione pareri prevista per domani, salvo eventualmente valutare in quella sede l'opportunità della rimessione in plenaria dell'espressione del parere sul documento di programmazione economica e finanziaria.

IN SEDE REFERENTE

(1732) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FAGNI, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che il decreto legge n. 179 rappresenta la reiterazione del prece-

dente decreto n. 80, già esaminato da questa Commissione e successivamente decaduto per decorrenza dei termini di conversione.

Si sofferma quindi sulla disposizione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, con la quale vengono stanziati 100 miliardi per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie portuali. Si prevede al riguardo una ripartizione di tale importo per il 60 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori delle singole compagnie e per il 40 per cento sulla base del disavanzo registrato negli ultimi tre anni. Tale ipotesi di ripartizione, che non dovrebbe risultare penalizzante verso quelle compagnie che hanno prodotto positivi sforzi per addivenire ad una trasformazione in impresa tale da garantire loro la capacità di stare sul mercato, dovrebbe venire nel contempo incontro alle indicazioni della Unione europea, dalla quale più volte sono giunte forti perplessità circa la opportunità di interventi di tipo assistenziale in materia.

Il decreto legge in esame reca poi uno stanziamento di 100 miliardi a favore dell'armamento, per la concessione di contributi da utilizzare anche per la formazione di personale di bordo. Si tratta di interventi assolutamente necessari, in considerazione del massiccio inserimento di nuove tecnologie nel settore, che ovviamente richiede l'utilizzazione di personale adeguato.

Ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza ha fissato per le ore 17 di giovedì 15 giugno il termine per la presentazione di emendamenti. Ritiene che sussistano le condizioni per addivenire, nel rispetto di questo termine, ad una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, il senatore CAPPELLI ravvisa l'esigenza che il criterio di ripartizione dei fondi per le compagnie portuali non risulti penalizzante nei confronti delle compagnie che hanno correttamente operato la loro trasformazione in impresa.

Auspica altresì che si possa quanto prima addivenire ad una definitiva sistemazione delle situazioni di prepensionamento del personale delle compagnie che si sono stratificate negli ultimi quattro anni, producendo talvolta fenomeni di disparità di trattamento, come rilevato anche da un ordine del giorno approvato dal Senato nella passata legislatura.

A tale riguardo, la relatrice FAGNI esprime l'avviso che i criteri di ripartizione indicati dal decreto possano dare adeguata soddisfazione all'esigenza espressa dal senatore Cappelli, pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, ed il sottosegretario CHIMENTI aggiunge che la materia dei prepensionamenti dovrebbe trovare una sua più organica collocazione nel decreto-legge sul lavoro portuale attualmente pendente presso l'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il senatore BACCARINI ha espresso il convincimento che sussistano le condizioni per una rapida conclusione dell'esame del decreto senza introdurre emendamenti, il seguito della trattazione è infine rinviato.

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FAGNI, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda preliminarmente la normativa che disciplina la materia dei fondi ex Gescal e fa presente che con questo decreto-legge vengono finalmente utilizzate le maggiori ed impreviste entrate di tali fondi, che ammontano a 1.417 miliardi, ripartendoli, per 300 miliardi, in programmi di riqualificazione urbana, per 200 miliardi in iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo della riqualificazione urbana, per 100 miliardi in interventi a favore delle fasce più deboli, nonchè per 50 miliardi in favore della ricostruzione o riparazione di edifici pubblici danneggiatì da calamità naturali, mentre, infine, 768 miliardi sono destinati alle regioni per l'attuazione della legge 493 del 1993 che prevedeva l'accelerazione degli investimenti e la semplificazione dei procedimenti edilizi allo scopo di aiutare l'occupazione.

Con un decreto del Ministro dei lavori pubblici verranno definiti criteri e modalità di concessione di finanziamenti e verranno individuate le categorie sociali cui destinare gli interventi previsti dalla legge n. 179 del 1992 (anche se questa materia dovrebbe essere più propriamente di competenza del comitato per l'edilizia residenziale).

Con l'articolo 2 si prevede l'accelerazione delle procedure finanziarie per programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. Il mancato inizio o il mancato completamento dei programmi in questione nei tempi previsti comporta nel primo caso la revoca dei finanziamenti e nel secondo l'aumento dei costi di costruzione. È previsto comunque opportunamente che i fondi che si rendono disponibili per rinunce o revoche vengano riutilizzati per finanziare programmi di edilizia residenziale già deliberati ai sensi delle leggi vigenti.

L'articolo 3, comma 1, dispone che le somme destinate alla concessione di contributi per i programmi di cui alla legge n. 203 del 1991 non utilizzati in un esercizio finanziario possano essere utilizzate nel biennio successivo e una quota parte dei finanziamenti, pari al 50 per cento, è accantonata per interventi avviati e non conclusi. Per l'accelerazione delle procedure, si fa rinvio alle leggi n. 179 del 1992 e n. 493 del 1993. Secondo la legge n. 179 del 1992 - ricorda la relatrice – il CIPE era competente, su proposta del Ministro e del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni in base al fabbisogno abitativo, mentre alle Regioni era affidato il compito di ripartire gli interventi, individuare i soggetti incaricati di realizzare i programmi edilizi, definire i costi, disporre la concessione dei contributi, fermo restando che, in caso di inadempienza della Regione, sarebbe potuto intervenire in via sostitutiva il CER.

Con il decreto in esame viene ulteriormente accelerata la procedura per l'inizio dei lavori e, in caso di loro mancato avvio, il finanziamento viene reso disponibile per altre Regioni.

Per quanto concerne la forma di pagamento per l'acquisto di alloggi di proprietà pubblica, di cui alla legge n. 560 del 1993, è previsto uno sconto del 10 per cento in caso di pagamento in unica soluzione. Questa norma, rendendo nel contempo più oneroso il pagamento rateale, potrebbe però compromettere il buon esito della citata legge n. 560 che si proponeva appunto la vendita degli alloggi agli assegnatari aventi diritto.

Dopo aver ricordato che gli Istituti autonomi case popolari sono esclusi dall'anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perchè già censiti dal CER, la relatrice Fagni fa presente che al CER è attribuita anche la competenza di definire e rivedere i limiti di reddito per accedere ai programmi e alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale.

Dopo aver dato conto delle disposizioni in materia ambientale contenute nel decreto e sulle quali è atteso il contributo, attraverso l'espressione del prescritto parere, della 13º Commissione, conclude auspicando un esame il più possibile rapido del decreto, che, sia pure con talune modifiche migliorative, merita di essere approvato.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, ha la parola il ministro BARATTA, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta dalla senatrice Fagni, precisa che occorre distinguere, nell'ambito dei fondi ex Gescal, quelli derivanti da piani antecedenti al 1992 (che risultano tutti impegnati e allocati alle Regioni e per i quali residuano 7.700 miliardi ancora da erogare) da quelli relativi ai programmi 1992-1995, che ammontano a 11.000 miliardi (di cui 10.500 destinati alle Regioni e 500 per interventi straordinari di competenza del Ministero) e che verranno allocati alle Regioni nei prossimi mesi, tenuto conto che solo di recente queste ultime hanno completato i rispettivi programmi. Peraltro, il Governo si ripropone di presentare esso stesso un emendamento al decreto in esame volto ad accelerare le procedure per la allocazione dei fondi alle Regioni.

Per quanto concerne invece i 1.417 miliardi, cui ha fatto riferimento la relatrice Fagni, derivanti da maggiori ed impreviste entrate, fa presente che tale importo risulta da prelievi su fondi ex Gescal non destinati all'edilizia e non più utilizzati. Ora, si è ritenuto opportuno utilizzarli in parte per far fronte alle esigenze di ristrutturazione urgente del patrimonio edilizio pubblico segnalate dai vari comuni.

Su proposta del senatore PEDRAZZINI, la Commissione delibera quindi lo spostamento del termine di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame (già fissato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione per il 15 giugno prossimo) alle ore 17 di giovedì 22 giugno.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9-)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

86º Seduta

Presidenza del Presidente FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15.25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09°, 0048°)

Il presidente FERRARI comunica che il ministro Luchetti gli ha inviato una lettera nella quale sottolinea l'urgenza di un rapido avvio dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 1814, che recepisce integralmente il testo di riforma dell'Ente approvato dall'Assemblea senatoriale in sede d'esame del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87. Ciò in quanto è necessario – si sottolinea nella lettera – per la stessa sopravvivenza dell'ente, delineare con la massima tempestività il nuovo quadro normativo di riferimento che non può prescindere dalla ricerca di punti di convergenza fra le forze politiche e l'Esecutivo. La lettera conclude con l'invito alla Commissione ad avvalersi di tutte le possibilità consentite dal Regolamento per giungere già in settimana alla redazione di un testo di riferimento.

Il Presidente rileva quindi che, non appena il testo del disegno di legge (attualmente in corso di stampa) sarà assegnato alla Commissione, l'Ufficio di Presidenza potrà stabilime la calendarizzazione.

Il senatore ROBUSTI, preso atto della cortesia e della disponibilità del Ministro, rileva che la lettera è antecedente alla deliberazione adottata stamane dall'Assemblea sul decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192. Ritiene pertanto opportuno informarsi se il Governo abbia intenzione di emanare un qualche provvedimento d'urgenza sul problema dell'Aima.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fa presente di non disporre di elementi per rispondere al suddetto quesito.

IN SEDE DELIBERANTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Seguito della discussione congiunta e approvazione d'un testo unificato)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente FERRARI comunica che anche sull'emendamento 6.101 la 1º Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 31 maggio, parere favorevole.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli del testo unificato (già accolto in sede referente), adottato dalla Commissione come testo base.

Senza emendamenti è approvato l'articolo 1.

Il senatore DUJANY illustra quindi l'emendamento 1.1 – aggiuntivo dell'articolo 1-bis – soffermandosi ad evidenziare come, nonostante le aperture della legge n. 86 del 1989, la partecipazione italiana all'ordinamento comunitario abbia comportato una compressione delle competenze costituzionalmente riservate alle Regioni, col pericolo che si apra la strada ad ulteriori erosioni della disciplina costituzionale ed alla liquidazione delle autonomie. Superato un certo limite – egli aggiunge – la logica centralistico-maggioritaria rischia di entrare in collisione con lo sviluppo delle autonomie territoriali.

Rilevato poi che lo Stato non può agire come struttura unitaria quale che sia la sua articolazione interna e comunque si atteggi la distribuzione delle competenze fra le strutture decentrate, il senatore Dujany pone l'accento sulla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità, secondo cui ciascuno Stato è libero di ripartire come meglio crede al proprio interno le competenze sull'attuazione della normativa comunitaria; si sofferma sulla intersezione fra competenze regionali e comunitarie in materie quali la formazione professionale, la sanità, il turismo e l'agricoltura, e passa ad evidenziare i principali interventi del legislatore italiano – costituiti dalle leggi n. 183 del 1987 e n. 86 del 1989, sottolineando, fra l'altro, come, con quest'ultima legge, il Parlamento abbia attribuito alle Regioni a statuto speciale la facoltà di dare immediata attuazione alla normativa comunitaria.

Il presidente FERRARI fa rilevare che la legge 9 marzo 1989, n. 86 citata dal senatore Dujany riguarda esclusivamente l'attuazione di direttive e non di regolamenti.

Il senatore NATALI, premesso che le Regioni non possono essere intese come «Stato nello Stato», invita a non creare pericolose esasperazioni e a non confondere fra autonomie regionali e sovranità dello Stato. Si tratta, egli aggiunge, d'uno spartiacque fondamentale, in forza del quale è lo Stato, e non le Regioni, ad obbligarsi a livello internazionale e sovranazionale.

Il relatore DEGAUDENZ, espressa perplessità sull'emendamento 1.1, rileva che si tratta d'un provvedimento di natura non politica ma procedurale-amministrativa. Evidenziata poi la competenza statale nella materia in questione, sancita dalla legge n. 491 del 1993, dal decreto delegato n. 616 del 1977 e dallo stesso regolamento CEE n. 2081/92, ribadisce il potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato, evidenzia la componente regionale nell'ambito del Comitato nazionale e pone l'accento sulle garanzie che il testo unificato presenta nelle varie fasi procedurali in cui le Regioni svolgono un ruolo primario.

La Commissione quindi respinge l'emendamento 1.1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Dichiarati preclusi gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4 e 2.5, essendo stato respinto l'emendamento 1.1, la Commissione approva l'emendamento governativo 2.3 e quindi l'articolo 2 così modificato.

Successivamente sono approvati gli articoli 3 (senza modifiche) e 4 (con l'emendamento 4.1 proposto dal relatore al comma 3).

Sull'articolo 5 il senatore BUCCI illustra l'emendamento 5.1, al quale il relatore si dice non contrario.

Intervengono quindi i senatori ROBUSTI (suggerisce di sopprimere la parola «una»), BORGIA (suggerisce di sostituire le parole «tale parte» con la parola «questa») e BORRONI (sostituire «parte integrante» con «elemento integrante»).

Dopo ulteriori brevi interventi per chiarimenti dei senatori DI MAIO ed ORLANDO, la Commissione approva l'emendamento 5.1 – riformulato secondo i suggerimenti dei senatori Robusti, Borgia e Borroni – e l'articolo 5, così modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Al comma 1 il relatore DEGAUDENZ illustra l'emendamento 6.4, al quale si dice contrario il sottosegretario PRESTAMBURGO facendo riferimento all'emendamento 6.3.

Il RELATORE nel ribadire le finalità dell'emendamento illustrato pone l'accento sulla necessità di creare un quadro normativo ordinato e di ricondurre tutto nell'ambito del Comitato nazionale.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO ritira quindi l'emendamento 6.3 e si dichiara favorevole all'emendamento 6.4, che viene quindi approvato.

Segue l'approvazione degli emendamenti 6.1, 6.100/1 e 6.101, dichiarandosi assorbiti gli emendamenti 6.100 e 6.2.

L'articolo 6, come sopra modificato, è infine approvato.

Senza emendamenti è poi accolto l'articolo 7.

All'articolo 8 il sottosegretario PRESTAMBURGO illustra ampiamente l'emendamento 8.1, sul quale intervengono ripetutamente, per chiarimenti anche in riferimento all'articolo 9, il relatore DEGAUDENZ, i senatori ORLANDO, NATALI, DI MAIO e il presidente FERRARI.

Quindi l'emendamento – riformulato sostituendo le parole «collaborano con» con le parole «collaborano su richiesta dello» – è approvato.

Ritirato dal relatore l'emendamento 8.6, la Commissione approva l'emendamento 8.2 riformulato sostituendo le parole «collaborano con» con le parole «collaborano su richiesta dello».

Seguono il ritiro dell'emendamento 8.7 e l'approvazione degli emendamenti 8.3, 8.9, 8.4 e 8.5.

Dichiarato precluso l'emendamento 8.8, la Commissione approva poi l'articolo 8, come sopra modificato.

Successivamente – approvato l'articolo 9 senza emendamenti – la Commissione approva l'articolo 10 con l'emendamento 10.1.

Senza modifiche sono poi approvati gli articoli 11 e 12.

Sull'articolo 13 interviene il sottosegretario PRESTAMBURGO, il quale – premesso che non intende presentare emendamenti per non rallentare la discussione – dà lettura di una nota del 29 maggio 1995 del Ministro di grazia e giustizia, nella quale si dà conto della contrarietà alle sanzioni di cui al citato articolo.

Il presidente FERRARI ricorda che in senso favorevole si è a suo tempo espressa la 2º Commissione giustizia del Senato.

Il senatore GRIPPALDI fa rilevare che l'espressione iniziale adottata nel comma 1 dell'articolo («salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato») e quanto successivamente sancito dimostrano abbastanza chiaramente che non si tratta di depenalizzare (gli illeciti che sconfinassero nel campo penale non sono esclusi dalle sanzioni previste dalla vigente normativa), bensì di sanzioni amministrative per determinate fattispecie.

Si tratta - sottolinea il senatore NATALI - di sanzioni aggiuntive.

Il relatore DEGAUDENZ propone di non modificare l'articolo 13.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO si rimette alla Commissione.

Senza modifiche sono quindi approvati – con singole votazioni – gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

Il senatore GRIPPALDI, prendendo la parola per dichiarazione di voto, rileva come finalmente (a circa tre anni di distanza) si stia giun-

gendo ad approvare le necessarie norme di attuazione dei regolamenti comunitari riguardanti le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le attestazioni di specificità dei prodotti agro-alimentari, così come richiedono i regolamenti del Consiglio della CEE n. 2081 e n. 2082 del 1992. Regolamenti che, egli sottolinea, furono a suo tempo fortemente richiesti dal nostro Governo, sostenitore di una opportuna politica di tutela della tipicità e della qualità dei prodotti nazionali.

Osservato poi che il testo unificato prodotto dalla Commissione può ritenersi pienamente rispondente alle finalità della normativa comunitaria. così come possono considerarsi abbastanza chiare le procedure che, attraverso il Ministero, le Regioni e le Province autonome, portano alla conclusione della fase istruttoria della domanda di registrazione, il senatore Grippaldi dichiara di considerare soddisfacente anche la struttura di composizione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni, essendo stata assicurata una equilibrata presenza delle componenti regionali e statali e degli organismi imprenditoriali.

Una particolare sottolineatura – aggiunge l'oratore – suscita l'articolo 12 che affida alle Regioni e alle Province autonome il potere di emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Grippaldi esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore ed annunzia il voto favorevole, ribadendo l'importanza del nuovo strumento normativo nella politica di tutela della tipicità dei fattori geografici e naturali e delle capacità produttive della economia agricola mediterranea ed auspicando che l'altro ramo del Parlamento dia presto la sua definitiva approvazione.

Il senatore CORVINO interviene quindi per annunciare l'espressione del voto favorevole al testo approvato dalla Commissione, con il quale si assicura una efficace tutela ai produttori che si comportano correttamente, sul piano produttivo e commerciale, contro coloro che contrabbandano nomi falsi e fallaci.

La normativa testè varata – aggiunge il senatore Corvino – è di particolare rilievo anche come strumento di tutela delle produzioni nelle zone di montagna.

Il senatore ROBUSTI, nell'annunciare voto favorevole, auspica una sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, in modo da evitare ulteriori ostacoli commerciali ai tipici prodotti italiani di particolare pregio.

Il senatore ORLANDO annuncia il voto favorevole, auspicando che il Governo dia segnale di concreta intenzione di finanziare la legge sulla montagna e avvii una serie di misure idonee a contrastare gli effetti negativi derivanti dagli accordi GATT.

Il senatore DI MAIO dichiara di condividere le favorevoli considerazioni espresse nei vari interventi e sollecita una adeguata divulgazione, da parte del Governo, della nuova normativa. Il relatore DEGAUDENZ annuncia a nome del proprio Gruppo il voto favorevole, auspicando che la nuova normativa sia di stimolo per ulteriori miglioramenti della produzione nazionale. Ritiene utile l'organizzazione di appositi convegni a livello regionale che attivino e impegnino adeguatamente gli operatori.

Il senatore NATALI concorda sulla necessità di divulgare la nuova normativa e sull'auspicio di una sua corretta applicazione anche a tutela dei consumatori.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO esprime soddisfazione; prende atto delle sollecitazioni ricevute e fornisce assicurazioni anche in relazione all'auspicato rafforzamento delle strutture ministeriali.

Il presidente FERRARI ringrazia il relatore ed i Commissari per il lavoro compiuto, predisponendo una normativa a tutela dei produttori agricoli e dei consumatori.

La Commissione infine, all'unanimità, approva nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge, come sopra modificato (col titolo «Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie»).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09°, 0048°)

Il senatore CUSIMANO, relatore e presidente della Sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge sui Consorzi agrari, annuncia che martedì della prossima settimana, alle ore 14,30, si riunirà la Sottocommissione stessa.

La Commissione prende atto.

Il senatore ROBUSTI propone che per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1395 si fissi a martedì prossimo il termine entro il quale presentare eventuali emendamenti: la Commissione concorda.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09-, 0048-)

Il presidente FERRARI avverte quindi che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 555, (d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri, reca riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte delle agenzie ippiche) sul quale la Commissione di merito ha chiesto un nuovo parere sul testo accolto, con modificazioni, in sede referente e su cui è stata chiamata a pronunciarsi in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL TESTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE RISULTANTE DALL'UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 48 E N. 403

adottato come testo base

Art. 1.

All'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano disciplinano la materia con proprie leggi ai sensi della legge 9 marzo 1989 n. 86».

1.1

DUJANY, FERRARI KARL

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o alle Province autonome di Trento e Bolzano».

2.1

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 1, dopo le parole: «e alle Regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

2.2

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

All'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento CEE 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda».

2.3 IL GOVERNO

Al comma 6, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «a statuto ordinario».

2.4

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «0 le province autonome di Trento e Bolzano».

2.5

DUJANY, FERRARI KARL, THALER

Art. 4.

Al comma 3 sostituire le parole: «paragrafo 1» con le parole: «paragrafo 4» e le parole: «paragrafo 4» con le parole: «paragrafo 3».

4.1

DEGAUDENZ

Art. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare una parte di esse, qualora tale parte sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce parte integrante».

5.1

Bucci

Art. 6.

All'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«Il Comitato di cui al precedente comma 1 può costituire gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni».

6.4

DEGAUDENZ, FERRARI, BORGIA

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero».

6.1

IL GOVERNO

All'articolo 6 sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti».

6.100/1 Cusimano

Al comma 4 sostituire le parole: «nel numero massimo di dodici» con le parole: «nel numero di quattordici»; aggiungere dopo le parole: «di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» le parole: «e col Ministro del commercio con l'estero»; aggiungere dopo le parole: «ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» le parole: «e del Ministero del commercio con l'estero»; sostituire le parole: «nonchè tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome» con le parole: «nonchè sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome»; aggiungere, alla fine del comma, le parole: «nonchè un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.100 CUSIMANO

All'articolo 6, comma 4, sostituire al secondo rigo la parola: «dodici» con la parola: «tredici»; al terzo rigo le parole: «sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero»; al sesto rigo le parole: «e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sostituire con quelle: «e dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio estero».

6.2 IL GOVERNO

All'articolo 6 del testo unificato sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: « Il comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del Commercio con l'estero. I membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro dell'Industria, commercio e artigianato».

6.101 Degaudenz, Borroni

All'articolo 6, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Per i settori nei quali già operano, in base alla vigente normativa, comitati per la tutela e la valorizzazione dei prodotti a denominazione di origine, i comitati medesimi espletano le funzioni attribuite al Comitato di cui al comma 1 del presente articolo».

6.3

IL GOVERNO

Art. 8.

All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «svolgono su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali attività di controllo con le parole: «collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9».

8.1

IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «sulla base di quanto previsto con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

8.6

DEGAUDENZ

All'articolo 8, comma 1, lettera d) sostituire le parole: «svolgono su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali attività di vigilanza intese ad» con le parole: «collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 onde».

8.2

IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «sulla base di quanto previsto con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali».

8.7

DEGAUDENZ

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «l'attribuzione degli incarichi delegati» con le parole: «lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9».

8.3

IL GOVERNO

All'articolo 8, comma 3, sostituire la parola: «delegati» con la parola: «attribuiti».

8.8 DEGAUDENZ

All'articolo 8, alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole: «indicando le modalità di controllo della corretta applicazione dei programmi medesimi».

8.9 Robusti, Carini, Marchini

All'articolo 8, sopprimere il comma 6.

8.4 IL GOVERNO

All'articolo 8, sopprimere il comma 7.

8.5 IL GOVERNO

Art. 10.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «è effettuata» con le parole: «può essere effettuata».

10.1 IL GOVERNO

INDUSTRIA (10-)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

159 Seduta

Presidenza del Presidente
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO; intervengono, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolumento, il dottor Giovandomenico ZUCCALÀ, segretario generale dell'Unione stampa periodica italiana (USPI) e i dottori Luciano CONSOLI e Piero GRAZIOLI della medesima unione.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la celiulosa e per la carta: audizione dell'avvocato Dario Di Gravio, presidente dell'Unione stampa periodica italiana (USPI)

(Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C10°, 0004°)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Dopo che il presidente CARPI ha rivolto un breve indirizzo di saluto, prende la parola il dottor ZUCCALÀ, che interviene in sostituzione dell'avvocato Di Gravio assente per motivi di salute, accompagnato dai dottori Consoli e Grazioli. Il dottor Zuccalà fa presente in via preliminare che l'Unione stampa periodica italiana organizza e rappresenta il mercato italiano dell'editoria di piccolo e medio capitale con oltre quattromila testate associate. La crisi del mercato della carta, che sta subendo una vistosa accelerazione dei prezzi, ha dimensioni non solo di carattere interno ma anche internazionale: l'USPI, in qualità di acquirente al minuto di carta patinata, risente particolarmente di tale fenomeno. È necessario che l'Esecutivo ponga in essere una politica unitaria di gestione del mercato della carta e, soprattutto, che proceda alla rapida attuazione della legge n. 595 del 1994. Se la riapertura della cartiera di Arbatax solo parzialmente potrebbe supplire al fabbisogno nazionale di carta, il coinvolgimento delle amministrazioni comunali nelle

operazioni di riciclaggio, con l'adozione di diversi strumenti di raccolta, si pone sicuramente tra le iniziative più urgenti da varare per evitare che i previsti ulteriori aumenti di prezzo compromettano la libertà di informazione nel paese, determinando una pericolosa concentrazione delle testate in un numero limitato di editori. Sottolinea, infine, l'esigenza di modificare i criteri di ripartizione del contributo di 4 miliardi concesso alle pubblicazioni di elevato livello culturale dalla Commissione ad hoc istituita presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il presidente CARPI, a fronte della grave crisi che il mercato della carta sta attraversando, ritiene che nel breve periodo non siano efficaci politiche di incremento della produzione nazionale, che richiedono notoriamente investimenti di più ampio respiro. Pertanto, fra le misure di carattere congiunturale, chiede quale sia l'avviso dell'USPI in merito alla proposta della Federazione italiana editori giornali di aumentare l'aliquota di forfettizzazione dell'IVA all'80 per cento, con un sensibile risparmio di 80 miliardi di lire per le imprese del settore.

Il senatore LOMBARDI CERRI chiede se l'USPI guardi con favore a una ripresa dell'attività della cartiera di Arbatax; quanto alle pubblicazioni di carattere scientifico, che potrebbero risentire della grave crisi del mercato della carta, sottolinea l'esigenza che esse privilegino non criteri meramente estetici bensì attinenti il pregio degli articoli pubblicati. Quanto al riciclaggio della carta, che non dovrebbe avvenire in maniera indiscriminata, chiede quali tipi debbano essere inclusi nella raccolta.

Il senatore PREVOSTO, dopo aver sottolineato come l'importazione di carta copra l'87 per cento del fabbisogno nazionale, ribadisce la necessità di potenziare le strutture esistenti a livello nazionale e chiede, pertanto, il parere dell'USPI circa l'eventuale riapertura della cartiera di Arbatax, che comporterebbe un benefico contributo al principio della libera concorrenza.

Il senatore LADU chiede in quali termini l'attuazione della legge di liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta potrebbe comportare benefici effetti per il mercato della carta.

Il senatore PONTONE chiede quali siano i soggetti che possono usufruire dei contributi ripartiti dalla Commissione cui ha fatto riferimento il dottor Zuccalà.

Risponde agli intervenuti il dottor ZUCCALÀ il quale, con riferimento al quesito da ultimo posto dal senatore Pontone, fa presente che si rende indispensabile una maggiore trasparenza nella definizione dei criteri di ripartizione dei contributi ripartiti dalla sopra citata Commissione che, a suo avviso, dovrebbe essere nominata non dal Governo ma dal Parlamento. L'attuazione della legge n. 595 del 1994 comporterebbe sicuramente effetti positivi per il mercato della carta in virtù della previ-

sione di specifici interventi proprio in materia di riciclaggio. Suggerisce, poi, l'azzeramento dell'IVA o, in subordine, l'aumento della forfettizzazione per ritornare ai livelli di due o tre anni or sono. Pur dichiarando la sua contrarietà a interventi «a pioggia», segno di una politica assistenzialistica da non assecondare, ritiene che l'attuale situazione congiunturale richieda interventi di carattere immediato nei quali rientrano i contributi carta, alcuni incentivi agli editori e la riduzione delle tariffe postali.

Il dottor CONSOLI ritiene che le quattromila testate che l'USPI rappresenta rischiano di essere espunte dal mercato non tanto in base alle leggi di libera concorrenza, quanto perchè risentono di negative condizioni di mercato - che notoriamente consistono nel vertigionoso aumento del prezzo della carta e nell'impossibilità di reperime alcuni tipi - che si ripercuotono sui costi di produzione. Stigmatizza, pertanto, il fatto che il 40 per cento della produzione nazionale di carta venga esportato, a fronte di un considerevole fabbisogno interno. Auspica, inoltre, l'eliminazione di taluni ostacoli e impedimenti al commercio internazionale e la riapertura della cartiera di Arbatax e dichiara, invece, la propria contrarietà nei confronti di un cartello segreto nel settore del cartone formato da 19 aziende cartarie. Si associa, infine, alle considerazioni del dottor Zuccalà circa la necessità di fare ricorso a misure di carattere congiunturale, quali la forfettizzazione dell'IVA e la concessione di contributi agevolati, per consentire alle aziende del settore che fra l'altro soggiacciono anche a termini di pagamento che si sono progressivamente abbreviati - di non essere espulse dal mercato.

Il dottor GRAZIOLI osserva che la cartiera di Arbatax, qualora fosse diversificato il ciclo di produzione, potrebbe rivestire un ruolo strategico nella presente crisi in quanto consentirebbe il ripristino di condizioni di libera concorrenza nel mercato.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

SUL CONFLITTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DALLA 13º COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 252 (R034 005, C13º, 0001º)

Il presidente CARPI comunica che il Presidente del Senato, in seguito a una questione di competenza sollevata dalla 13^a Commissione ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, ha confermato l'assegnazione in via primaria alla 10^a Commissione del disegno di legge n. 252, recante norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti. L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, nella prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(655) STEFANI e WILDE. Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente il senatore CANGELOSI il quale, dopo aver analizzato le singole disposizioni del disegno di legge, espone le ragioni della proibizione della vendita degli alcolici sulle autostrade: essa risponde all'esigenza, avvertita dalla collettività, di contrastare la guida in stato di ebbrezza, responsabile del verificarsi di numerosi incidenti, spesso mortali.

Il divieto ha inoltre l'effetto di scoraggiare dall'assumere bevande superalcoliche sia gli abituali consumatori sia gli assuntori occasionali. Il disegno di legge non arrecherà invece nocumento all'attività economica dei ristoratori, poichè per essi permane la possibilità di offrire in vendita le altre bevande scarsamente alcoliche, o non alcoliche, che influenzano meno negativamente la guida nelle autostrade; tuttavia poichè i gestori che oggi possiedono consistenti scorte potrebbero subire taluni danni nel breve periodo, preannuncia la presentazione di emendamenti che consentano, tra l'altro, la commercializzazione delle bevande superalcoliche fino alla scadenza delle relative licenze. Fa poi presente che il disegno di legge non risolve il problema della vendita di bevande a minor contenuto alcolico, che pure possono causare lo stato di ebbrezza, nè tiene conto del fatto che gli automobilisti possono acquistare alcol fuori dalle autostrade e farne uso lungo le stesse. Esso, comunque, si pone in sintonia con il codice della strada ed è un segnale non trascurabile per risolvere, nella sua completezza, il problema della sicurezza stradale connesso alla tutela della salute e alla lotta all'etilismo.

Il sottosegretario MASTROBUONO dichiara che il disegno di legge, tranne che per qualche modifica di carattere tecnico, non comporta la contrarietà del Governo in quanto esso appare in linea, consolidandone alcune posizioni, con il codice della strada.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1377) Maceratini ed altri. Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore PREVOSTO il quale osserva preliminarmente che il disegno in titolo istituisce l'albo professionale delle guide turistiche al quale è subordinato l'esercizio della professione. Dopo aver proceduto analiticamente all'esame delle singole disposizioni, osserva che la normativa proposta appare molto restrittiva, limitando fortemente l'accesso al settore e prevedendo l'istituzione di un albo in totale controtendenza con le disposizioni comunitarie sulla libertà di stabilimento delle imprese e delle professioni; qualora venisse approvata, susciterebbe con tutta probabilità la censura della Unione europea, come è già avvenuto per gli accompagnatori turistici.

Dà quindi conto dei requisiti, estremamente restrittivi, richiesti per l'accesso all'albo; in particolare si prevede il superamento, da parte dei cittadini dell'Unione europea già abilitati alla professione nei rispettivi paesi, di una prova attitudinale comprovante la conoscenza culturale relativa all'ambito di esercizio prescelto all'interno della Repubblica italiana. Tale norma contrasta con il Trattato CEE che impone la soppressione di qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza nei confronti dei cittadini di altri Stati membri per quanto riguarda l'accesso all'impiego, il diritto di stabilimento e le prestazioni di servizi.

Il relatore, pertanto, pur condividendo l'iniziativa del proponente, preannuncia la presentazione di taluni emendamenti per snellire i meccanismi burocratici che presiedono alla gestione dell'albo, onde evitare una limitazione dell'esercizio della professione di guida turistica. Manifesta, inoltre, alcune perplessità circa il ricorso alla legge per disciplinare tali fattispecie, essendo possibile regolamentare analiticamente, con decreti di attuazione della legge istitutiva dell'albo, i requisiti richiesti per l'accesso. Ribadisce, infine, la necessità di tener presenti i vincoli esistenti a livello comunitario e suggerisce che nel dibattito si tenga conto di una analoga proposta di legge presentata presso l'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 633), e che si proceda eventualmente all'audizione dell'Associazione nazionale delle guide turistiche e degli operatori del settore.

Il sottosegretario MASTROBUONO fa presente che la regolamentazione dell'esercizio di talune professioni, se da un lato si propone la riqualificazione delle stesse, spesso soddisfa soltanto interessi di natura corporativa che possono ledere i principi della libera concorrenza ribaditi a livello comunitario.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11.)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

114 Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Rinaldo Fadda, il dottor Bruno Nobile ed il dottor Ivano Boragine in rappresentanza della Confindustria, il dottor Mario Jacober ed il dottor Giuseppe Florio in rappresentanza della Confapi, il dottor Giuseppe Capo ed il dottor Luigi Pelaggi in rappresentanza dell'Assicredito.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro: audizioni di rappresentanti della Confindustria, della Confapi e dell'Assicredito (R048 000, C11, 0003)

Il presidente SMURAGLIA illustra brevemente gli scopi dell'indagine conoscitiva e dà quindi la parola ai rappresentanti delle organizzazioni invitate a partecipare all'audizione.

Interviene per primo il dottor Rinaldo FADDA, in rappresentanza della Confindustria, sottolineando come il problema della disciplina dell'orario di lavoro sia importante in quanto strettamente legato alla capacità competitiva di un sistema produttivo. Richiama quindi l'attenzione sul fatto che un approccio di tipo regionale a tale problema può creare effetti distorsivi a discapito delle capacità competitive di un singolo sistema nazionale rispetto a quello globale. Se il legislatore intende intervenire su questa materia si rende pertanto necessaria una valutazione almeno a livello europeo, tenendo peraltro conto che l'Europa è soltanto uno dei diversi soggetti che operano sul mercato mondiale dell'economia. Ritiene quindi che nessuna normativa di tipo nazionale possa essere approvata senza partire prima dal recepimento della direttiva comunitaria n. 93/104/CE, il cui l'impianto sostanziale non dovrebbe essere modificato. In questa direzione si sono peraltro orientati paesi come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna che hanno recepito la normativa comunitaria intervenendo soltanto attraverso adattamenti ordinamentali. Fa quindi presenti gli esiti positivi della contratta-

zione collettiva in materia di orario di lavoro finora ottenuti nel quadro della legislazione vigente: l'intervento contrattuale ha infatti garantito la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle peculiari esigenze produttive di differenti settori imprenditoriali, mentre definire a monte uno schema presuntivamente valido per tutte le industrie sarebbe un passo indietro rispetto allo stato attuale. In merito poi al problema occupazionale, una riduzione dell'orario di lavoro non implica necessariamente un aumento degli occupati; fanno riflettere, a tal proposito, i dati riguardanti alcuni paesi che, praticando orari assai elevati di lavoro, hanno anche tassi di occupazione rilevanti. Per quanto riguarda poi il lavoro straordinario, è da sottolineare come esso non sia certamente utilizzato come lavoro sostitutivo di possibile occupazione aggiuntiva ma si giustifica con la necessità di utilizzare professionalità difficilmente reperibili sul mercato o per questioni organizzative particolari di alcune aziende. Se il lavoro straordinario venisse proibito non vi sarebbero risposte ai problemi di quelle aziende. Rileva quindi come una diminuzione di orario a parità di retribuzione si collocherebbe molto difficilmente, anche sul piano sistematico, all'interno dell'ordinamento, in quanto si tratterebbe di un aumento delle retribuzioni imposto dalla legge; ma osserva anche che una diminuzione in senso univoco di entrambi i fattori non sarebbe atta a dar soluzione al problema occupazionale.

Interviene quindi il dottor Mario JACOBER. in rappresentanza della Confapi, che, nell'associarsi a quanto affermato dal dottor Fadda, specifica che per quanto riguarda la piccola e media impresa una secca riduzione dell'orario di lavoro significherebbe un'altrettanto secca riduzione del fatturato delle aziende e della loro competitività. Il mercato internazionale in cui queste aziende operano deve infatti fare i conti con la presenza di paesi che producono beni con un costo della manodopera molto più basso di quello sostenuto nel nostro paese. Una riduzione drastica dell'orario di lavoro significherebbe pertanto ridurre ulteriormente margini di flessibilità di cui le piccole e medie imprese abbisognano per la loro sopravvivenza. D'altra parte, una riduzione dell'orario di lavoro non comporta un aumento dell'occupazione. Auspicando strumenti di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, si dichiara quindi contrario a tutte le proposte di legge che la Commissione sta attualmente esaminando.

Prende infine la parola il dottor Luigi PELAGGI, in rappresentanza dell'Assicredito, che sottolinea come, benchè risalente al 1923, la disciplina degli orari di lavoro mantenga ancora una forte impronta di modernità per il fatto di delegare alla contrattazione collettiva aspetti importanti che hanno permesso finora di poter agire in armonia con le esigenze dei diversi settori produttivi. Sottolineata la specificità del settore creditizio, illustra le particolari caratteristiche che hanno contraddistinto tale settore a partire dal 1990, proprio in relazione alla tematica dell'orario di lavoro, ed auspica che l'intervento del legislatore non metta in crisi le conquiste contrattuali. Esprime poi un giudizio favorevole sulla direttiva comunitaria in materia, adottata per evitare fenomeni di dumping, sottolineando tuttavia la necessità di un suo recepimento che porti all'armonizzazione delle legislazione degli Stati membri e non ad una ulteriore differenziazione; il suo impianto globale do-

vrebbe pertanto essere rigorosamente rispettato. Si sofferma quindi sui contenuti del disegno di legge n. 1347, relativamente alla parte riguardante i congedi parentali, rilevando la necessità di un intervento globale sulla materia che non sottovaluti l'esistenza di norme già in vigore nell'ordinamento italiano, assai avanzate rispetto a quelle di altri Stati europei. Esprime infine alcune perplessità sul disegno di legge n. 1251 in quanto, se da un lato esso tende a recepire parti importanti della normativa comunitaria, per altri versi se ne discosta in maniera marcata. Ritiene infine che dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria dovrebbero essere esclusi i dirigenti e i funzionari.

Il presidente SMURAGLIA chiede se la produttività sia legata solo ai tempi di lavoro o anche ad altri fattori. Chiede inoltre se sia valida l'ipotesi che un maggior tempo libero concesso ai lavoratori potrebbe portare incrementi dei consumi e quindi, indirettamente, produrre ulteriore ricchezza. Chiede infine come intervenire in questa materia rispettando l'autonomia contrattuale e assicurando al contempo una normativa di tipo generale.

Risponde per primo il dottor FADDA che fa presente di aver parlato non casualmente di capacità competitiva delle aziende e non di produttività. Posto infatti che i processi produttivi sono uguali, per esempio, in tutto il mercato europeo, ciò che fa la differenza è il lavoro umano: ridurre questo fattore vuol dire quindi mettere in discussione la capacità competitiva di un'impresa. Sulla seconda questione, sottolinea come il livello dei consumi sia determinato più che dal tempo libero dai livelli di reddito ed aggiunge che i livelli di consumo sono elemento da tenere sotto controllo al fine di evitare processi inflattivi. Rispetto al terzo quesito, infine, sottolinea che la normativa attuale è ancora ampiamente valida in quanto rimanda esplicitamente alla flessibilità dello strumento contrattuale gli aggiustamenti necessari in materia di orario di lavoro.

Il dottor JACOBER sottolinea la necessità di tenere presente, insieme al problema dell'orario di lavoro, il costante cambiamento delle tecnologie produttive che si ripercuote anche sulla struttura dell'orario.

Il dottor PELAGGI fa infine presente come non vi sia un legame strettamente univoco tra produttività e orario di lavoro, essendo il primo fattore determinato in gran parte dalla qualità del lavoro stesso.

Il senatore DE LUCA dichiara di ricavare l'impressione che, secondo gli auditi, il legislatore dovrebbe astenersi dall'intervenire sulla materia se non per attuare il semplice recepimento della normativa comunitaria. Fa tuttavia presente come in particolare il disegno di legge n. 1251 vada proprio in quella direzione e chiede se nel testo indicato gli auditi abbiano rintracciato norme in contrasto con la disciplina comunitaria.

Il dottor FADDA sottolinea come non fosse certo sua intenzione quella di affermare un'estraneità del legislatore rispetto a questa materia ed afferma che la disciplina comunitaria va sicuramente recepita. Il disegno di legge ricordato dal senatore De Luca, tuttavia, non può certo ritenersi soddisfacente sotto questo profilo in quanto di tale disciplina

coglie soltanto alcuni spunti e non l'impianto generale, con la conseguenza che potrebbe prevedibilmente produrre quegli effetti distorsivi cui accennava nel suo primo intervento. D'altra parte, ricorda, le direttive sono uno strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali e non di diversificazione.

Il senatore MANFROI si dichiara favorevole ad un recepimento della normativa comunitaria nel senso indicato dagli auditi. Esprime tuttavia il timore che i bassi costi del lavoro di alcuni paesi che operano nel mercato mondiale e il costante ricatto delle imprese legato alla minaccia di dislocare le loro aziende proprio in quei paesi possa abbassare le remunerazioni dei lavoratori italiani a quelle dei lavoratori del terzo mondo. Chiede quindi se non vi sia un modo di intervenire per impedire alle imprese un trasferimento in quelle aree del mondo.

Il dottor FADDA sottolinea come tentativi di questa natura siano stati fatti in passato senza alcun successo. È invece necessario creare contesti idonei ad uno sviluppo del sitema industriale e questi contesti non sono certamente quelli dei paesi del terzo mondo.

Il senatore SPISANI chiede se le norme contenute nel disegno di legge n. 1251 possano alterare l'equilibrio della competitività all'interno dell'Unione europea, e nel caso di risposta affermativa, chiede quali sono i suggerimenti affinchè tale alterazione possa essere evitata.

Il dottor FADDA fa presente che le proposte contenute in tutti e tre i disegni di legge (nn. 137, 1251 e 1347) peggiorerebbero i rapporti di competitività. Ribadisce pertanto la necessità di recepire la normativa comunitaria adattandola all'ordinamento esistente, come hanno fatto i legislatori britannico, francese e tedesco.

Il presidente SMURAGLIA, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative

(Esame e rinvio) (R139 b00, C12*, 0001°)

Il senatore MULAS illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza riguardanti la Commissione, contenute nell'articolo 2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11*, 0018*)

Il presidente SMURAGLIA avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 260, 514, 582, 642, 1129 è prorogato alle ore 13 di venerdì 23 giugno 1995.

SOLLECITAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il PRESIDENTE sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00191.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12.)

MARTEDI 13 GIUGNO 1995

83º Seduta

Presidenza del Vice Presidente MANARA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1735) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (Esame e rinvio)

Il relatore Gregorelli, nel ricordare che il provvedimento in titolo è stato più volte reiterato, si sofferma sulle modifiche introdotte rispetto alla precedente formulazione del decreto. Al riguardo, fa rilevare che, al comma 3 dell'articolo 1, il tetto del 10 per cento all'aumento dei prezzi va considerato al netto delle aliquote IVA, mentre il nuovo comma 5 del medesimo articolo 1 fissa un breve termine per le imprese che devono uniformarsi ai criteri stabiliti nel medesimo articolo.

Dopo aver osservato che la formulazione dell'articolo 2 non risulta modificata, si sofferma sull'articolo 3, al quale sono state apportate numerose modificazioni. Con riferimento al comma 1 (non modificato), il relatore Gregorelli precisa che occorrerebbe fissare una data per l'adozione, da parte del CIPE, dei criteri per la definizione del prezzo medio europeo, come era stabilito nei primi decreti adottati e ciò al fine di passare da una disciplina «a tempo» ad una disciplina a regime, preannunciando al riguardo la presentazione di un emendamento. Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui al comma 2, relative agli interventi amministrativi conseguenti ai casi di riscontrata non corretta applicazione, da parte delle imprese farmaceutiche dei criteri stabiliti dal CIPE per la definizione del prezzo medio europeo, sottolineando al riguardo che occorrerebbe definire meglio il regime dei prezzi applicabili in tale caso, onde evitare di istituire, nella sostanza, una quarta fascia di prezzi per i farmaci.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 4, che regola l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari residenti in Italia e non occupati, iscritti nelle liste di collocamento; quanto all'articolo 5, il

relatore precisa che tale formulazione, introdotta nella nuova versione del decreto, serve a chiarire dei dubbi interpretativi insorti in merito ai regimi termali speciali dell'INPS e dell'INAIL disciplinati dal Piano sanitario nazionale vigente.

Il presidente MANARA, dopo aver dato lettura del parere reso dalla 1º Commissione permanente, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BINAGHI, nel convenire con le osservazioni del relatore Gregorelli in ordine alla disciplina stabilita dal comma 2, dell'articolo 3, si dichiara contrario alla formulazione dell'articolo 2, tenuto conto che la nuova Commissione unica del farmaco, nel pieno dei propri poteri, potrebbe legittimamente, a suo avviso, adottare delle nuove linee guida, di orientamento eventualmente diverso da quelle contenute nell'allegato 1 citato nell'articolo 2; preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo di tale disposizione.

Il senatore CAMPUS, ringraziato il relatore Gregorelli per l'esauriente illustrazione, formula delle perplessità in ordine all'articolo 1, comma 3, ispirato a una logica contraria al regime di libero mercato, in quanto volto a definire un tetto per i prezzi dei farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale, formulando peraltro l'ipotesi che la logica di tale disposizione sia eventualmente da ricondurre ai casi previsti di erogazione gratuita di tali specialità. Con riferimento alle perplessità espresse dal relatore, in ordine al comma 2 dell'articolo 3, osserva che la portata di tale disposizione andrebbe chiarita, pur ritenendo che l'effettiva finalità della disposizione sia proprio di ricondurre i casi disciplinati dal comma 2 al regime dei prezzi vigenti per i farmaci della tascia b) o c). Conclusivamente, si dichiara d'accordo con l'opportunità di accelerare l'iter del provvedimento.

Il senatore PETRUCCI si sofferma in particolare sulla disciplina dei farmaci di fascia c) di cui all'articolo 3, da ricondurre ad un criterio di gradualità nel passaggio alla liberalizzazione dei prezzi e conviene sull'opportunità di fissare una data in relazione al comma 1 dell'articolo 3.

Con riferimento all'articolo 4, sottolinea l'esigenza di equiparare pienamente i cittadini extracomunitari ai cittadini italiani, giacchè la formulazione normativa vigente potrebbe essere interpretata nel senso di assoggettare i primi ad un contributo, cui erano inizialmente soggetti gli stessi cittadini italiani e ora non più previsto; sempre con riferimento alla medesima disposizione, nel ricordare un recente intervento del Ministro della sanità, in ordine al problema dell'assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari irregolari, sottolinea l'esigenza di affrontare anche tale questione, come pure quella dei bambini stranieri adottati in Italia che, nelle more della definizione del procedimento, sono comunque tenuti al pagamento della contribuzione, pur godendo della copertura offerta dal Servizio sanitario nazionale.

Dopo che il senatore PEPE ha dichiarato di concordare con le affermazioni del senatore Campus, ha la parola il senatore DIONISI, il quale, ricordate le numerose reiterazioni del provvedimento in esame, osserva che la normativa vigente in materia di prezzi delle specialità farmaceutiche si presenta eccessivamente complessa e si presta a problemi interpretativi, che danno adito a dubbi e ad ambiguità, come nel caso della formulazione del comma 1 dell'articolo 1, in materia di prezzo medio dei farmaci non inclusivo della dizione «europeo». Soffermatosi quindi sui problemi di individuazione del prezzo dei farmaci e sui corretti meccanismi di governo dei prezzi, fa rilevare che in passato, in ordine al problema della classificazione dei farmaci, sono state assunte posizioni assai disparate e si chiede se i criteri di classificazione in atto non siano troppo aleatori; quanto al comma 4 dell'articolo 3, ne ritiene ambigua la formulazione.

Si sofferma infine sulle disposizioni di cui all'articolo 4, facendo rilevare l'opportunità di garantire la piena assistenza sanitaria a tutti i cittadini extracomunitari presenti in Italia, pur dichiarando di comprendere che ciò potrebbe costituire un incentivo per un maggiore afflusso degli irregolari.

Il senatore MONTELEONE, nel dichiarare di convenire sull'urgenza di convertire il decreto in esame, più volte reiterato, con riferimento all'articolo 4, osserva che il tema della presenza degli extracomunitari in Italia andrebbe più opportunamente affrontato sul lato della prevenzione; si dichiara infine d'accordo sulla opportunità, sostenuta dal senatore Gregorelli, di fissare un termine in ordine alle determinazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Il presidente MANARA dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore GREGORELLI, intervenendo in sede di replica, ringraziati tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, ricorda di avere già dichiarato, in occasione dell'esame di una precedente versione del decreto, di ritenere la formulazione, di cui all'articolo 7 della legge n. 724 del 1994, esaustiva in relazione alla disciplina del controllo sui prezzi dei farmaci. Quanto poi all'osservazione in materia di linee guida adottate dalla Commissione unica del farmaco, prevista dall'articolo 2, dichiara di condividere la formulazione del testo del decreto. In riferimento al comma 1 dell'articolo 3, ricorda la precedente proposta avanzata e ribadisce l'esigenza di un chiarimento circa la formulazione del comma 2; dichiara infine di ritenere meritevoli di ulteriori approfondimenti le proposte avanzate dal senatore Petrucci in ordine all'articolo 4. Auspica, conclusivamente, la conversione in legge del provvedimento, preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative.

Ha quindi la parola, per la replica, il sottosegretario CONDORELLI, il quale fa osservare che molte delle disposizioni contenute nel decreto, più volte reiterate, forniscono copertura legislativa ad adempimenti in atto da vario tempo. Quanto al problema della liberalizzazione dei farmaci collocati nella cosiddetta fascia c), ricorda come tale disposizione sia stata adottata a fronte di un aumento assai rilevante intervenuto dopo la liberalizzazione dei prezzi di tali farmaci. Ritiene comunque che tale tema, che riveste notevole importanza, debba essere oggetto di approfondimento in sede parlamentare e ricorda che è stata recentemente

insediata, al Ministero, una commissione di studio, in base a quanto previsto dalla legge n. 724 del 1994, per lo studio di nuovi criteri in materia di prezzi di riferimento dei farmaci. Ricordati al riguardo i problemi posti dai cosiddetti «farmaci innovativi», di cui occorre accertare l'efficacia, osserva che i problemi, anche di bilancio, posti dal settore della spesa farmaceutica, vanno inquadrati nella prospettiva più ampia della spesa sanitaria, attraverso una eventuale revisione anche dei criteri generali di partecipazione alla spesa sanitaria. Quanto infine alle osservazioni svolte in ordine all'articolo 4, esprime apprezzamento per gli interventi dei senatori Petrucci e Dionisi, pur ritenendo che le strutture di pronto soccorso possano comunque offrire una prima forma di soluzione nei confronti di un problema che va comunque affrontato.

12^a Commissione

Il presidente MANARA propone quindi, tenuto conto del complesso dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di mercoledì 21 giugno.

Su tale proposta si svolge un breve dibattito di carattere procedurale, al quale prendono parte la senatrice BETTONI BRANDANI (la quale, nel sottolineare con forza l'esigenza di procedere ad un esame approfondito ma tempestivo dei numerosi provvedimenti assegnati alla Commissione, chiede di fissare un termine più breve); il senatore BINAGHI (il quale si dichiara favorevole alla fissazione di un termine adeguato, che consenta l'approvazione del decreto); il senatore CAMPUS (il quale si riallaccia al proprio intervento svolto in discussione generale); il senatore GUALTIERI (il quale dichiara che, ove vi fosse un generale consenso a non presentare emendamenti al decreto in esame, si potrebbe procedere direttamente alla votazione) e il senatore DIONISI (il quale, pur concordando sull'opportunità di garantire la conversione del provvedimento, si dichiara contrario ad una accelerazione dei tempi, ritenendo che si debba tenere conto del programma complessivo dei lavori della Commissione).

Il presidente MANARA pone quindi in votazione la proposta, dianzi avanzata, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di mercoledì 21 giugno.

La proposta risulta accolta a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (R046 002, C12°, 0001°)

Il presidente MANARA avverte che è stata avanzata, da parte dei senatori Gualtieri, Dionisi, Modolo, Binaghi e Gallotti, la proposta di attivare la procedura, prevista dall'articolo 46 del Regolamento, al fine di conoscere lo stato di attuazione degli interventi legislativi volti a fronteggiare l'insorgenza e la diffusione dell'infezione da HIV, compresi gli aspetti che riguardano le comunità terapeutiche e gli istituti di pena.

Il Presidente avverte altresì che l'inserimento di tale procedura nel programma dei lavori della Commissione potrà essere valutato nel corso della seduta, già convocata per domani alle ore 15.30.

(1721) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio).

Il relatore GALLOTTI fa preliminarmente rilevare che il decretolegge in titolo, che reitera precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti nei termini costituzionali, contiene, rispetto al testo del decretolegge n. 722, già esaminato dalla Commissione, numerose modifiche, in larga parte conseguenti ad emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Ricorda che all'articolo 1, che prevede la nomina di commissari straordinari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, sono stati aggiunti i commi 3bis e 3-ter, relativo, il primo, agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e il secondo alle modalità attuative delle disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano; precisa quindi che anche l'articolo 2, (che prevede, per le nuove Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, la instaurazione, a partire dal 1º gennaio 1995, di una contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, separata da quelle precedenti) è stato notevolmente modificato dalla Camera dei deputati, che ha inserito la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti, prevedendo altresì che, per gli anni precedenti al 1995, i conti delle unità sanitarie locali siano garantiti direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni; è inoltre stabilito - prosegue il relatore - che, entro il 30 giugno 1995, con decreto del Ministro della sanità (di concerto con il Bilancio, il Tesoro e in accordo con la Conferenza Stato-Regioni) siano stabiliti modalità e criteri di ripiano del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali.

Quanto all'articolo 3, in materia di ticket sulle ricette e di esenzioni dalla spesa farmaceutica, modificativo della legge n. 537 del 1993 ulteriormente modificata dalla legge n. 724 del 1994, il relatore Gallotti ricorda che, in base al comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994, mentre, a decorrere dal 1º gennaio 1995, si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 724 (e ciò al fine, già delineato nel corso della discussione del decreto-legge n. 722, di evitare riflessi negativi sul bilancio). Fa poi rilevare che i commi 4 e 5 sono stati notevolmente modificati dall'altro ramo del Parlamento, che, al comma 4, ha affidato direttamente alla Commissione unica del farmaco la identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonchè la identificazione delle patologie stesse; e, al comma 5, ha previsto che tali farmaci siano completamente a carico del Servizio sanitario nazionale.

Soffermatosi poi sull'articolo 4, modificato dalla Camera per quel che riguarda sia la ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 1, che le sanzioni previste dal comma 8, il relatore ricorda che l'articolo 5 proroga i termini del decreto legislativo n. 286 del 1994, per il rinnovo delle autorizzazioni per i macelli e dei laboratori di sezionamento.

Il relatore Gallotti si sofferma quindi sull'articolo 6, modificativo della legge n. 210 del 1992, in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, riepilogando le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento in materia di reversibilità dell'assegno, decorrenza dell'indennizzo, ampliamento della platea dei beneficiari (nel caso in cui sia derivata la morte del soggetto), esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Precisa inoltre che il comma 2 prevede un meccanismo di copertura degli oneri basato sulla creazione di un fondo ad hoc, destinato all'erogazione degli indennizzi per chi sia stato danneggiato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il relatore Gallotti ricorda poi che l'articolo 7 (che istituiva corsi di formazione per i dirigenti amministrativi e sanitari del Servizio sanitario nazionale) è stato invece soppresso dall'altro ramo del Parlamento, e conclusivamente si sofferma sugli articoli 8 (in materia di coloranti per gli alimenti); sull'articolo 9 (in materia di decorrenza, a partire dal 1º gennaio 1995 del nuovo sistema di pagamento degli erogatori del Servizio sanitario nazionale mediante tariffe predeterminate per le prestazioni); e sull'articolo 10 (in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni). Tenuto conto della complessità della materia e delle molte innovazioni introdotte, invita a un esame tempestivo, ma approfondito.

Il presidente MANARA dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BINAGHI si sofferma in particolare sull'articolo 6, la cui formulazione andrebbe, a suo avviso, profondamente rivista, in quanto la costituzione del fondo di 150 miliardi, con oneri in parte a carico delle aziende, risponde ad una impostazione che non può essere condivisa, tenuto conto che gli oneri derivanti dai danni biologi determinati vengono posti a carico anche di attività industriali non direttamente coinvolte; a suo avviso occorrerebbe ipotizzare una soluzione che preveda forme di copertura assicurativa. Si dichiara quindi contrario alla soppressione dell'articolo 7, ritenendo che debba essere condivisa la finalità di prevedere dei corsi di perfezionamento per i dirigenti sanitari e amministrativi della sanità e preannuncia la presentazione di una proposta emendativa che ripristini il testo originario.

Il senatore GREGORELLI, nel dichiarare di condividere le dichiarazioni del senatore Binaghi, osserva che l'impostazione dell'articolo 6, nella formulazione modificata dall'altro ramo del Parlamento, pone, in modo generalizzato ed indiscriminato, a carico di tutto il settore dell'industria farmaceutica gli oneri collegati alla innovazione introdotta in materia di risarcimento del danno biologico e dichiara di ritenere condivisibile la soluzione prospettata dal senatore Binaghi in materia di copertura assicurativa. Chiede infine chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 sulle tariffe, per quel che riguarda le province autonome.

Il senatore SIGNORELLI si sofferma in particolare sull'articolo 6, osservando che in tal modo si finisce per colpire un settore industriale, quale quello farmaceutico, già fortemente penalizzato negli ultimi tempi, osservando come la prassi di introdurre modifiche così rilevanti ad un decreto, da più tempo reiterato, determina l'effetto di poter privare il provvedimento dei requisiti originari di necessità ed urgenza, col rischio di formulazioni legislative non congruenti.

Il presidente MANARA propone quindi il rinvio dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13.)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

144 Seduta

Presidenza del Presidente BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la protezione civile Bárberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 1º giugno; la Commissione procede nell'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge da convertire.

Si passa all'emendamento 2.1 (nuovo testo) che il relatore MAT-TEJA dichiara di ritirare, rivedendo l'avviso espresso nella precedente seduta.

Il relatore MATTEJA dichiara altresì di ritirare l'emendamento 3.1, precedentemente accantonato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4, precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA ritira l'emendamento 4.2, nonché l'emendamento 4.3 (nuovo testo), che si riserva di ripresentare in Assemblea con una migliore formulazione. Nell'uniformarsi completamente al parere della 5° Commissione sull'emendamento 4.4, lo riformula anche per alcuni aspetti formali (emendamento 4.4 - nuovo testo/B).

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.4 (nuovo testo/B) che, posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5, precedentemente accantonati.

Il relatore MATTEJA riformula gli emendamenti 5.1 e 5.6, mentre ritira gli emendamenti 5.7 e 5.0.2.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 5.9.

Dopo un breve dibattito tra i senatori LASAGNA, MORANDO, MANIS e MATTEJA, il sottosegretario BARBERI dichiara di ritenere sufficientemente chiaro il testo dell'emendamento 5.2, sul quale esprime parere favorevole; analogo parere esprime sugli emendamenti 5.1 (nuovo testo), 5.3, 5.6 (nuovo testo), 5.10 e 5.0.1. Invita al ritiro dell'emendamento 5.4, giudicandolo superato dall'emanazione di un decreto del Ministro dell'industria; infine, sull'emendamento 5.5 (nuovo testo) si rimette alla Commissione.

Il relatore MATTEJA ritira l'emendamento 5.4.

Il senatore GIOVANELLI dichiara voto favorevole su tutti gli emendamenti in votazione sull'articolo 5.

Posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione gli emendamenti 5.1 (nuovo testo), 5.2, 5.3, 5.5 (nuovo testo), 5.6 (nuovo testo), 5.10 e 5.0.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario BARBERI ritira l'emendamento 6.1.

Il relatore MATTEJA ritira l'emendamento 6.0.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Matteja a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1657, e sugli emendamenti accolti, proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 773; conferisce altresì mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

(1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche in materia di smaltimento dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 25 maggio 1995.

Il relatore FANTE dà conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha affrontato in particolare il nodo della definizione di rifiuto rispetto a quella di residuo; al riguardo non sembra peraltro che l'Unione europea sia pervenuta ad una formulazione definitiva, mentre in relazione al recepimento delle direttive comunitarie si determina la necessità della presenza del rappresentante del Ministero dell'ambiente, oggi impegnato in altra sede. Egli ha comunque predisposto due emenda-

menti che si riserva di presentare e in base ai quali la formulazione contenuta nell'articolo 1 del decreto: «in attesa dell'attuazione delle direttive comunitarie» sarebbe sostituita dalla dizione: «in applicazione delle direttive comunitarie», mentre verrebbe introdotto contemporaneamente il concetto di «rifiuti destinati al riciclo».

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA ritiene che non sia sufficiente fare menzione, nel testo del decreto, del recepimento delle direttive comunitarie, ove ad esse non si dia concreta e puntuale attuazione; rileva, poi, l'importanza della presenza del rappresentante del Governo per il prosieguo dell'iter di conversione del decreto.

Il senatore RONCHI ricorda come il primo decreto adottato in materia di riutilizzo dei residui di lavorazione risalga al 9 novembre 1993: esso conteneva in origine una normativa transitoria in attesa del recepimento delle direttive comunitarie, mentre assai mutata si presenta oggi la situazione, posto che il termine per il loro recepimento è ormai scaduto e che il Governo sta per adottare il decreto di attuazione. Egli ritiene che nel recepire il decreto sarebbe opportuno dare concreta attuazione alle direttive per la parte in cui il testo adottato dal Governo non si presenta in contrasto con esse, mentre per la restante parte occorrerebbe prevedere una normativa transitoria, individuando contemporaneamente un termine allo scadere del quale gli effetti del decreto devono conformarsi al quadro europeo.

Ad una richiesta del senatore STANISCIA, che sottolinea l'esigenza di conoscere in via informale le linee del decreto di attuazione delle direttive comunitarie, il presidente BRAMBILLA risponde assicurando il suo interessamento in proposito; informa altresì che il Sottosegretario per l'ambiente sarà presente alla seduta di domani. Dichiara quindi chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 15 giugno alle ore 18.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMIS-SIONE (A007 000, C13*, 0016*)

Il presidente BRAMBILLA annuncia che stamattina l'Assemblea del Senato ha riconosciuto i presupposti di necessità ed urgenza sul decreto-legge n. 193 del 1995, ad esclusione dell'articolo 9; pertanto, il disegno di legge di conversione del detto decreto-legge (A.S. 1771) sarà posto all'ordine del giorno della Commissione nelle sedute, già convocate, di mercoledì e giovedì prossimi.

Nelle medesime sedute l'ordine del giorno recherà anche la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge n. 1777, n. 637 e n. 1372, in materia di inquinamento acustico, nonchè, in sede referente, l'esame dei disegni di legge n. 379 e n. 259, in materia di valutazione di impatto ambientale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1657

riferiti al testo del decreto-legge

Art. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I suddetti stanziamenti sono da intendersi a titolo di anticipazione sugli importi che saranno versati ai beneficiari per il risarcimento dei danni"».

2.1 (nuovo testo)

Matteja, Gandini, Morando, Briccarello, Zanoletti, Tapparo, Serra

Art. 3.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei muti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si osservano in quanto applicabili le deroghe e le procedure di cui all'articolo 1 comma 2 nonché le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7 del medesimo decreto-legge».

3.1

Morando, Matteja, Gandini, Tapparo, Briccarello, Zanoletti, Serra

Art. 4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvederà inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria"».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somme erogate a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati, in deroga agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché tale ammontare venga accantonato in apposita riserva, la quale concorrerà a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio».

4.2 ZANOLETTI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

»1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto in un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".

1-ter. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo".

1-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I rimborsi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota del 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

1-quinquies. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono aumentate di 5 miliardi.

1-septies. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 la cifra "900 miliardi" è sostituita dalla seguente: "885 miliardi"».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- *1-bis. Il comma 4 dell'articolo 4 della decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
- "4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle Giunte interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare, entro quaranta giorni, i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle Giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le finalità di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35"».

4.4 (nuovo testo)

MATTEJA, TAPPARO, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

- «1-bis. Il comma 4 dell'articolo 4 della decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
- "4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle Giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ri-

pristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle Giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".

1-ter. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

4.4 (nuovo testo/B)

MATTEJA, TAPPARO, SERRA

Art. 5.

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«c) i finanziamenti possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443». Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443"».

5.1 (nuovo testo)

Morando, Zanoletti, Briccarello, Gandini, Matteja

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni. dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:

"7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connesse o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto"».

5.2

Morando, Zanoletfi, Briccarello, Matteja, Gandini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2"".

5.3

Morando, Zanoletti, Briccarello, Matteja, Gandini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-quater. Il comma 4 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 è sostituito dal seguente: "4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con propria deliberazione, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi. I Confidi sono tenuti ad inviare con cadenza annuale la documentazione sull'operatività del Fondo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, ZANOLETTI.
BRICCARELLO

Al comma 5, primo periodo aggiunto, sostituire le parole: «entro il 31 agosto 1995» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1995».

5.5 (nuovo testo)

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO, TAPPARO, SERRA

Al comma 5 sostituire in fine le parole: «secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno» con la seguente: «ripartendole in parti uguali tra i due provvedimenti».

5.6

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO, TAPPARO, SERRA

Al comma 5 sostituire in fine le parole: «secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno» con la seguente: «ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa».

5.6 (nuovo testo)

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO, TAPPARO, SERRA

Al comma 5, al termine dei periodi aggiunti, inserire il seguente: «Per l'utilizzazione dell'importo sopra indicato può essere assunto l'impegno di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

5.7

MATTEJA, MORANDO, GANDINI, BRICCARELLO, TAPPARO, SERRA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 è aggiunto, dopo il comma 1, seguente:

"1-bis. La Conferenza di cui al comma 1, è autorizzata, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 10 del presente decreto, ad estendere alle imprese industriali, artigianali, commerciali ed agricole della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Molise, Campania e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e luglio 1994, i benefici previsti dagli articoli 2, 2-bis, 3, 3-bis, e 4 del presente decreto, alle medesime condizioni e con le medesime modalità"».

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, nè comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995"».

5.10

FERRARI Karl, RIZ, MATTEJA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "a carico dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti parole: "ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti".

5.0.1

CARCARINO, MATTEJA, TAPPARO, MORANDO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

- 1. Per il periodo dell'emergenza, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, nonché all'acquisto di beni strumentali conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1994, previsti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si applica l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento.
- 2. Per l'anno 1995 l'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, non si applica agli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, per i quali è stata presentata apposita denuncia dei danni al Comune in cui sono situati.
- 3. Per l'anno 1995 l'imposta comunale sulle attività produttive di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, non è dovuta dai soggetti di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge per l'esercizio delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, ove sia stata presentata apposita denuncia dei danni al Comune o alla Camera di commercio della provincia di cui l'attività è esercitata.
- 4. I mancati introiti per i comuni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi 2 e 3 sono compensati attraverso trasferimenti dello Stato».

Art. 6.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, le somme iscritte in conto residui ed in conto competenza nei capitoli del titolo II "spese in conto capitale" della rubrica 6 "Coordinamento di servizi della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, sono mantenute in bilancio fino al completamento degli interventi cui le somme stesse sono state destinate e comunque non oltre il triennio successivo all'anno di iscrizione delle somme in bilancio».

6.1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a favore della comunità scientifica)

- 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 659, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995. Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.
- 2. L'onere relativo all'intervento di cui al comma 1 è posto a carico del pertinente capitolo di bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri».

6.0.1 Morando, Matteja, Gandini, Briccarello, Tapparo

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

MARTEDI 13 GIUGNO 1995

12º Seduta

Presidenza del Presidente MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,30.

AUDIZIONE DEL CAPO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO DI TARANTO (A010 000, C35, 0001°)

La Commissione procede all'audizione del dottor Alfredo Pierri, capo dell'Ispettorato del lavoro di Taranto.

Il dottor PIERRI, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori BORGIA, MANFROI, MARCHINI, CARNOVALI, LORETO e ALÒ. Consegna inoltre dei documenti che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Il presidente MANFROI, ringraziato il dottor Pierri, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle 15,40.

Audizione del generale Francesco Valentini, Direttore del Servizio centrale di protezione dei collaboratori di giustizia (A010 000, B53*, 0001*)

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che la seduta prevista per domani mercoledì 14 giugno alle ore 17, a causa della concomitante riunione del Parlamento in seduta comune, è rinviata alle ore 19 dello stesso giorno.

Comunica altresì che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Gian Piero Scanu e il deputato Giuseppe Siciliani, mentre cessano di farne parte i deputati Sergio Mattarella e Luigi Rossi, dimissionari.

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Renato Ellero, mentre cessa di farne parte il senatore Erminio Enzo Boso.

Rammenta quindi i temi della odierna audizione, che avrà ad oggetto in modo particolare i problemi recentemente emersi nella gestione dei pentiti.

Il generale Francesco VALENTINI fa presente che sono molteplici le vicende riguardanti collaboratori della giustizia che negli ultimi tempi hanno trovato spazio in resoconti giornalistici dei «mass media», anche se non sempre i fatti relativi a tali vicende sono stati riferiti con esattezza e veridicità.

Alcune problematiche emerse in tema di collaboratori della giustizia attengono più strettamente alla sfera della protezione e della cosiddetta «detenzione extracarceraria», altre riguardano invece più gli aspetti economici o, comunque, lato sensu assistenziali della gestione dei destinatari delle misure previste dalla legge.

Per quanto riguarda la prima tipologia di problematiche, da parte di alcuni collaboratori sono stati paventati generici quanto ingiustificati timori in ordine ad un possibile «allentamento» delle misure di protezione nei loro confronti.

L'approssimarsi dei dibattimenti dei più importanti processi per reati associativi provoca, in coloro che saranno chiamati a confermare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, comprensibili preoccupazioni relative alla incolumità fisica loro e delle persone care.

Ma se, occorre ripetere, tali timori possono in qualche modo essere compresi attesa la particolare delicatezza delle imminenti scadenze processuali e tenuto altresì conto del fatto che, pur avendo subito colpi durissimi restano comunque in circolazione numerosi boss di potenti organizzazioni mafiose in grado di colpire duramente coloro che li contrastano, deve essere categoricamente respinta ogni affermazione che possa in qualche modo mettere in dubbio l'impegno e l'abnegazione profusi dal servizio e dalle Forze dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza dei collaboratori maggiormente esposti e dei loro familiari.

Anche con riferimento agli omicidi recentemente perpetrati in Sicilia in danno di parenti di pentiti, non si può fare a meno di precisare che, pur dimostrando tali episodi criminosi l'indubbia pericolosità e ferocia delle associazioni mafiose, gli stessi sono stati compiuti nei confronti di persone che non erano soggette ad alcuna misura tutoria da parte del Servizio.

Com'è noto, infatti, prima di adottare o far adottare le speciali misure di protezione e di eventuale assistenza nei confronti di una persona è necessario che la stessa venga in qualche modo segnalata, come soggetto a rischio, da parte dell'organo proponente e che, comunque, accetti di sottoporsi alle predette misure, compreso il consequenziale, necessario trasferimento in località protetta.

Non si può infatti sottacere che, fino ad ora, il sistema generale di protezione dei collaboratori della giustizia e dei loro familiari ha funzionato in termini ampiamente soddisfacenti atteso che, anche grazie al fattivo concorso delle persone protette, sono veramente rarissimi gli episodi di grave intimidazione nei confronti delle persone tutelate.

Tuttavia, si è pienamente consapevoli della necessità di adeguare meglio le strutture deputate, in sede periferica, a realizzare le speciali misure di protezione. Ed in tale ottica, il recente progetto di riorganizzazione del Servizio, che si andrà successivamente ad illustrare, garantirà una migliore rispondenza delle strutture alle cennate esigenze di sicurezza.

Tra l'altro, si dovrà sempre più intensificare la collaborazione tra le strutture di sicurezza e le Autorità giudiziarie inquirenti, al fine di ridurre al minimo i rischi per le persone sottoposte a protezione. Occorre, cioè, individuare con assoluta precisione e tenere ben distinte, nell'ambito del procedimento amministrativo di definizione ed attuazione dello speciale programma, le competenze propositive dell'organo giudiziario, da una parte, ed i conseguenti compiti delegati agli organi amministrativi di protezione, dall'altra.

Ciò, al fine di acquisire dall'Autorità giudiziaria proponente, pur nel rispetto della sua sfera di competenza e di autonomia, quelle notizie necessarie ad individualizzare gli speciali programmi di protezione, ottimizzandoli soprattutto per gli aspetti connessi alla sicurezza dei soggetti interessati.

D'altra parte, è sempre più diffusa la consapevolezza che la massima sicurezza dei collaboratori e dei loro familiari possa raggiungersi solo assicurando le più ampie forme di anonimato. In altri termini, è necessario fondare l'efficienza del sistema di protezione sulla completa «mimetizzazione» di tali persone nel contesto ambientale in cui le stesse sono state inserite.

L'equazione «segretezza = sicurezza» rappresenta del resto una chiara esplicazione di tali indirizzi e consente di realizzare un'agevole e costruttiva programmazione non solo delle esigenze del collaboratore, ma anche dei conseguenti interventi della struttura di protezione affrancando il Servizio, in larga misura, dal disagio derivante dall'operare in condizioni di pressante necessità.

Proprio in tale ottica si ritiene di dover pienamente giustificare condividere le doglianze formulate da alcuni collaborate i riguardo alla diffusione, attraverso i mass media, delle immagini riproducenti i loro tratti somatici.

Da tempo, sia la commissione centrale, sia il Servizio centrale di protezione si stanno battendo per eliminare tale prassi che rischia seriamente di vanificare la concreta efficacia degli strumenti a tutela dei collaboratori della giustizia, primo fra tutti quello del cambiamento delle generalità.

A tal fine, la commissione centrale, pur nella consapevolezza dell'esigenza di preservare i diritti, costituzionalmente garantiti, alla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, dopo aver formulato, nel gennaio scorso, un garbato invito ai direttori delle principali testate giornalistiche ad astenersi, ove possibile, dal divulgare immagini di collaboratori della giustizia, si è recentemente rivolta ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia affinchè pongano allo studio un provvedimento mediante il quale si vieti la diffusione delle sembianze dei collaboratori della giustizia, compresa la riproduzione di immagini già diffuse in precedenza.

Un'altra specifica problematica riguarda, poi, l'effettuazione di numerosi servizi di accompagnamento, scorta o traduzione, di soggetti esposti a rischio di attentato per via della collaborazione fornita agli organi inquirenti.

Atteso anche il rilevante e costante aumento del fenomeno del pentitismo, con sempre maggior frequenza gli organi di Polizia territoriali richiedono al Servizio centrale di protezione la disponibilità di autovetture blindate, occorrenti per garantire la sicurezza dei collaboratori della giustizia e del personale di polizia addetto alla loro scorta.

Molto spesso, poi, sono gli stessi collaboratori a lamentarsi del mancato impiego di autovetture blindate per i loro spostamenti.

Al riguardo, non appare superfluo ricordare che l'articolo 6 del decreto interministeriale istitutivo del Servizio centrale di protezione prevede che lo stesso organismo curi «che, di volta in volta, vengano messi a disposizione delle Forze di Polizia territoriali i mezzi tecnici e finanziari eventualmente occorrenti quando sono richieste speciali modalità per l'esecuzione dei servizi».

In merito a tale problematica occorre però precisare che il Servizio, a fronte di una media giornaliera di circa 20 servizi di accompagnamento di persone da tutelare, poteva disporre, fino a poco tempo fa, di un numero ridotto di autovetture blindate e solo di recente il parco vei-

coli si è arricchito di nuovi automezzi che potranno consentire di svolgere delicati servizi in assoluta tranquillità.

Per quanto concerne le problematiche relative alla detenzione extracarceraria rammenta che l'articolo 13-bis della legge n. 82 del 1991, come modificata dalla legge n. 356 del 1992, consente al Procuratore generale presso la Corte d'Appello territorialmente competente di disporre, su proposta del Capo della PoliziaDirettore Generale della Pubblica Sicurezza, che i detenuti e gli internati, nonchè i condannati definitivi e gli ammessi a misura di sicurezza siano custoditi in luoghi diversi dall'Istituto di pena per il tempo strettamente necessario alla definizione dello speciale programma di protezione. Analoga facoltà viene riconosciuta al Procuratore della Repubblica con riguardo agli arrestati ed ai fermati dalla Polizia Giudiziaria nelle more della decisione della Commissione Centrale.

L'evidente eccezionalità dell'istituto, la cui ratio è chiaramente individuabile nella necessità di garantire al collaboratore di giustizia in stato di restrizione della libertà personale il massimo livello di sicureza, è testimoniata dalla sua applicabilità limitata ai casi in cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penienziaria espressamente affermi di non poter «salvaguardare efficacemente ogni esigenza di sicureza» del detenuto.

Di pari passo con quanto sin qui osservato vanno poi due ulteriori considerazioni: in primo luogo sembra evidente come sia intimamente connessa al sistema la sollecita creazione di un circuito differenziato, in grado di garantire al pentito le ottimali condizioni di sicurezza nell'ambito degli stabilimenti penitenziari.

In secondo luogo, e con diretto riferimento ai compiti devoluti al Servizio, si osserva che la norma anzidetta se per un verso impedisce di equiparare tout court lo stato detentivo del collaboratore ad una generalizzata esposizione a rischio, per l'altro verso testimonia della necessità di limitare quanto più possibile il ricorso allo strumento in parola, il cui costo, in termini di risorse umane e materiali delle Forze dell'ordine sottratte ad altri, pressanti compiti di istituto, appare giustificabile solo in casi del tutto particolari.

Osserva inoltre che lo stato di disagio che alcuni collaboratori della giustizia hanno recentemente manifestato nei confronti delle Istituzioni riguarda, in linea di massima, gli aspetti economici connessi ai programmi di tutela predisposti ed attuati in loro favore.

In prima analisi, occorre sottolineare come il contenuto e la valenza delle misure assistenziali siano ormai compiutamente disciplinate, non solo dal decreto interministeriale riservato del 24 novembre 1994, attuativo delle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, ma anche dalle varie deliberazioni adottate in merito dalla Commissione Centrale.

Non si può infatti fare a meno di ricordare che tale collegio, sia attraverso la fissazione dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per i familiari a carico, operazione prevista con cadenza annuale e in sintonia con gli indici ISTAT dei consumi delle famiglie, sia attraverso gli speciali programmi di protezione dalla stessa Commissione definiti, sia – da ultimo – attraverso le decisioni adottate sulla base delle singole istanze dei destinatari degli speciali programmi di protezione, indica le direttive da seguire in tema di assistenza da fornire alle persone sottoposte alle speciali misure tutorie.

Ne consegue che il Servizio, cui compete non soltanto l'attuazione di quanto stabilito dalla Commissione Centrale per i destinatari dello speciale programma di protezione, giusta la disposizione di cui all'articolo 14 della cennata legge, ma anche dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal signor Capo della Polizia, non può non attenersi ai criteri dettati dalla Commissione stessa in ordine alla corretta attuazione dei programmi, nonchè alla particolare natura delle misure che, per la loro intrinseca temporaneità, non possono impegnare lo Stato, sotto il profilo dell'assistenza economica, al di là di una forma di mantenimento preordinata esclusivamente alla protezione dei destinatari. Non va infatti dimenticato che le misure di assistenza economica possono essere disposte in favore del collaboratore della giustizia e degli eventuali familiari a carico solo qualora ciò si riveli necessario ai fini della loro sicurezza. Questo non solo è espressamente previsto dagli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge n. 82 del 1991, ma discende come logico corollario dall'applicazione del principio, fatto proprio dal Legislatore, secondo cui l'intero sistema di protezione non deve sottostare a logiche premiali, bensì ispirarsi a mere esigenze di sicurezza.

Ciò non toglie che, ove ricorrano speciali esigenze da correlarsi a particolari necessità di ordine tutorio, l'assegno di mantenimento può essere integrato con deliberazione della Commissione Centrale, su motivata richiesta dell'Autorità proponente, sentito il Procuratore Nazionale Antimafia nei casi previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1994, n. 687.

È chiaro quindi che laddove esistano dei motivi di sicurezza che rendano necessaria l'adozione di misure assistenziali particolari rispetto a quelle ordinariamente previste per i collaboratori ed i loro congiunti e, comunque, di entità superiore ai parametri fissati di anno in anno dalla Commissione Centrale, dette eventuali differenze non possono, nè debbono ritenersi ispirate da intenti discriminatori tra collaboratori, ad alcuni dei quali verrebbe riservato un trattamento di maggior favore, ma trovano il loro logico fondamento nella necessità di soddisfare peculiari esigenze tutorie, non fronteggiabili con le misure di protezione e di assistenza ordinariamente previste per la generalità dei beneficiari degli speciali programmi di protezione.

Le doglianze dei collaboratori della giustizia in merito all'entità dei contributi economici loro corrisposti ed agli altri aspetti finanziari del trattamento, d'altra parte, molto spesso vengono generati da talune erronee interpretazioni delle disposizioni che fanno insorgere tra i pentiti, all'inizio del rapporto con gli organi inquirenti, delle aspettative prive di fondamento che tuttavia, rese note al Servizio centrale di protezione solo nel momento in cui ne viene rivendicata la soddisfazione, determinano comprensibili frustrazioni tra gli interessati.

Il profilo da ultimo ricordato provoca conseguentemente uno stato di disagio dei collaboratori che, viste disattese le speranze circa l'elargizione di benefici economici, dimostrano la loro particolare condizione psicologica mettendo talvolta in atto forme di protesta, anche con risvolti negativi sotto il profilo della collaborazione in favore degli organi giudiziari.

Numerose sono state le lamentele dei collaboratori in merito ai ritardi con cui, ultimamente, sono stati corrisposti i contributi mensili di mantenimento. In proposito, occorre precisare che tali disfunzioni – peraltro verificatesi solo nel decorso mese di aprile – sono dipese esclusivamente da un ritardo negli accreditamenti dei fondi in favore del Servizio centrale di protezione. Invero, corre l'obbligo di rammentare che, sempre per quanto riguarda il decorso mese di aprile, il Servizio, una volta ottenuta la disponibilità del denaro, ha immediatamente inviato propri uomini in tutte le Prefetture dei capoluoghi di regione, utilizzando i mezzi di trasporto più rapidi affinchè le somme spettanti fossero consegnate agli interessati nel giro di ventiquattro ore.

Per quanto riguarda poi l'assistenza sanitaria, appare doveroso evidenziare come nello speciale programma di protezione sia previsto che la stessa debba comprendere la copertura delle spese per esigenze sanitarie di carattere diagnostico o terapeutico quando – per motivi di sicurezza – risulti impossibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie. Attesa tale statuizione, il Servizio ha sempre provveduto a rimborsare le spese di carattere sanitario sostenute dai soggetti sottoposti a protezione, purchè connotate dalle caratteristiche sopra enunciate. In proposito, occorre peraltro precisare che spesso, nonostante la possibilità di ricorrere alle cure dei medici della Polizia di Stato disponibili presso il Servizio, i collaboratori si sono rivolti a strutture private, spesso senza trovare una maggior competenza professionale.

In particolare, con riferimento alle spese di tipo odontoiatrico le relative istanze di anticipazione o di rimborso, in ragione della loro esosità, hanno costituito oggetto di specifico esame da parte della Commissione Centrale. A tale riguardo, d'altra parte, non sembra inutile sottolineare che circa il 45 per cento dei destinatari dello speciale programma di protezione, non appena ammessi al beneficio, provvede a sottoporsi a cure dentistiche.

Si è già chiarito che uno dei problemi di maggior rilievo è dato dalla necessità di reinserire nel tessuto economico-sociale i collaboratori della giustizia ed i loro familiari, sradicati dai loro luoghi di origine e, spesso, da ambienti criminali che avevano comunque garantito un tenore di vita decisamente elevato. L'esigenza di reinserire socialmente tali soggetti, unitamente alla necessità di garantire loro delle condizioni di vita di massima sicurezza, sono da considerare gli obiettivi insieme più importanti ed ambiziosi che il Servizio, così come tutte le componenti istituzionali, si deve porre per il futuro. Ciò, non soltanto per evitare quella pericolosa quanto non celabile inattività del collaboratore, che può comportare il rischio di ritorni nei circuiti criminali, ma anche per favorire quella sorta di affrancamento di tali persone dall'assistenzialismo statale fenomeno, quest'ultimo, che, ove non si creino meccanismi di ricambio degli assistiti, rischia di degenerare e strangolare l'intero sistema di protezione.

In tale ottica il cambiamento delle generalità, oltre a garantire attraverso il pieno anonimato della persona – la completa realizzazione della citata equazione «segretezza=sicurezza» e, quindi, la massima protezione possibile, rappresenta indubbiamente uno strumento di straordinaria importanza per consentire ai collaboratori della giustizia ed ai loro familiari di poter condurre una vita normale, reinserendosi nel contesto economico-sociale e, in particolare, nel mondo del lavoro. È bene precisare, però, che il cambiamento delle generalità potrà consentire la spendita della nuova identità ma non consentirà certo di attribuire al collaboratore qualità soggettive o requisiti, anche professionali, artefatti.

La Commissione ha già autorizzato, su domanda di trentasei collaboratori, il cambiamento delle loro generalità e di quelle dei loro familiari, ed il Servizio centrale di protezione ha predisposto tutti gli strumenti necessari per concretizzare tali mutamenti di identità.

Non bisogna però cadere nell'equivoco di individuare nel cambiamento delle generalità la panacea di tutti i problemi in materia. Il ricorso a questo strumento deve comunque conservare i caratteri dell'eccezionalità, non solo perchè lo stesso Legislatore prevede che tale beneficio possa essere concesso soltanto quando ogni altra misura tutoria risulti inadeguata a garantire la più efficace protezione delle persone esposte a rischio per effetto della collaborazione offerta ma anche per le obiettive difficoltà cui si può andare incontro costruendo, in capo ad una persona, due sistemi perfettamente integrati tra di loro: l'uno, rivolto al futuro, che permetta di ottenere una nuova posizione di stato civile senza che all'esterno sia riconoscibile il collegamento tra le nuove e le precedenti generalità, l'altro, proiettato verso il passato, che consenta di trasferire al nuovo soggetto tutti i diritti ed i doveri a lui facenti capo sotto le precedenti generalità salvaguardando, al contempo, la posizione dei terzi di buona fede.

La normativa sui collaboratori della giustizia non si occupa però solo dei cosiddetti pentitì, ma offre un sistema di protezione ed assistenza anche nei confronti di coloro che sono stati semplici testimoni di gravi eventi delittuosi.

Per quest'ultima categoria di persone che, improvvisamente, in seguito ad un encomiabile slancio di impegno civico non possono più proseguire la loro vita ordinaria, ritrovandosi trasferite in località protette, per queste persone appunto e per i familiari dei pentiti che, prima di essere portati via dai luoghi di residenza e di lavoro, conducevano una vita altrettanto normale, i meccanismi dell'attuale normativa probabilmente non sono i più adatti a risolverne i problemi.

Al riguardo, si evidenzia che sono state avanzate numerose domande di risarcimento dei danni subiti a seguito della collaborazione prestata; peraltro, sia il Servizio sia, soprattutto, la Commissione Centrale spesso si sono trovati in difficoltà ad applicare a casi come questi una normativa che ha come principale finalità quella di garantire ai collaboratori la massima sicurezza, anche attraverso l'adozione di adeguate misure assistenziali, ma che non prende in considerazione la necessità di fornire un serio ristoro per le perdite sofferte o per i mancati guadagni futuri.

Non ci si nasconde, peraltro, che tale problema potrebbe essere agevolmente superato attraverso la costituzione, con norma di legge, di un apposito fondo destinato al risarcimento dei danni subiti dal testimone o dal familiare del collaboratore per effetto del contributo offerto alla Giustizia L'assetto strutturale del Servizio Centrale di Protezione, fin dalla sua origine, è rimasto sostanzialmente invariato, presentando evidenti segni di sottodimensionamento rispetto ad un fenomeno, quello del pentitismo, la cui progressiva diffusione non era realisticamente ipotizzabile solo pochi anni fa.

Al 1º gennaio 1993, data della sua formale costituzione, il Servizio doveva far fronte, con un organico di soli 80 elementi, alla gestione di 283 collaboratori e di 966 familiari, di cui 132 collaboratori e 455 familiari «ereditati» dall'Alto Commissario Antimafia che, proprio il giorno

precedente, con ben due anni di anticipo sulla data prevista, cessava di esercitare le sue funzioni in materia.

Attualmente, il Servizio provvede alla protezione di 5338 persone, di cui 1024 collaboratori e 4315 familiari, con un incremento, rispettivamente, del 261 per cento del 346 per cento. Il personale in forza al Servizio ammonta oggi a 194 unità con un incremento, rispetto al gennaio 1993, pari al 142 per cento.

È di tutta evidenza, quindi, che nel biennio il Servizio ha registrato una crescita del personale sensibilmente inferiore, tanto in termini percentuali che in valori assoluti rispetto all'aumento dei collaboratori e dei loro familiari, con ovvie ripercussioni sull'andamento gestionale del fenomeno. Il problema della carenza di personale, del resto, è particolarmente avvertito non soltanto a livello centrale, ma anche in ambito periferico, ove il Servizio come è noto, si avvale dell'ausilio di referenti appartenenti agli Organi di polizia territoriali.

Tali operatori sono costretti a curare i contatti con gli ormai numerosi collaboratori della giustizia disseminati in moltissime province, venendo conseguentemente sottratti ai pressanti compiti istituzionali, sia sul versante del controllo del territorio, sia nel settore investigativo.

Si rivela pertanto necessario che tutte le componenti istituzionali interessate dimostrino un concreto, coordinato impegno, così da pervenire al potenziamento delle risorse esistenti ed al loro più funzionale utilizzo.

Proprio nella logica della razionalizzazione delle risorse, umane e materiali, si inquadra il decreto di riorganizzazione del Servizio Centrale di Protezione che ne adeguerà l'assetto organizzativo e funzionale all'evoluzione del fenomeno.

Come è noto, il citato progetto ristrutturativo si basa, essenzialmente, sui criteri della specializzazione e del decentramento. Sarà infatti particolarmente curata la formazione specialistica del personale addetto al Servizio ed il suo costante aggiornamento, tenuto conto delle peculiarità e della delicatezza dei compiti attribuiti alla struttura. Saranno costituite quattro Divisioni che assicureranno l'assolvimento, a livello centrale, delle varie incombenze, secondo una ripartizione di competenze non più incentrata sulle aree geo-criminali di provenienza dei collaboratori, ma in relazione a settori omogenei di attività. È inoltre previsto che in tali Divisioni, previa assegnazione da parte dei competenti Dicasteri, prestino servizio anche funzionari appartenenti alle altre Amministrazioni interessate all'attuazione del programma.

In ambito periferico i compiti di tipo assistenziale propri del Servizio non verranno più affidati agli Organi territoriali delle Forze di polizia, ma saranno svolti da Nuclei operativi, da istituirsi quali articolazioni territoriali del Servizio stesso.

I citati Nuclei, infatti, oltre a permettere una più razionale e funzionale distribuzione territoriale della qualificazione specialistica potranno assicurare risposte più immediate e dinamiche alle diverse esigenze poste dall'attuazione pratica del programma speciale di protezione.

A questo proposito, non appare superfluo ricordare che in soli cinque mesi, dal 1 gennaio 1995 (data di entrata in vigore del regolamento n. 687 del 1994) ad oggi il numero dei collaboratori è aumentato di ben 155 unità ed il *trend*, in base ai dati disponibili, non sembra destinato ad invertirsi, almeno nel breve periodo.

D'altra parte, il decreto n. 687 del 1994 – che, come evidenziato, non sembra aver ostacolato la crescita del fenomeno – dovrebbe consentire anche, quasi in controtendenza rispetto alla crescita suindicata, di poter meglio selezionare i collaboratori da ammettere allo speciale programma di protezione. Attraverso una più incisiva attività istruttoria, la Commissione Centrale ha infatti la possibilità di verificare con maggiore precisione l'esistenza di un grave ed attuale pericolo conseguente alla collaborazione e ritenere sufficienti le ordinarie misure di vigilanza soprattutto per quei collaboratori che non aggiungono, sotto il profilo processuale, nulla di nuovo all'impianto accusatorio costruito dal Pubblico Ministero.

Per altro verso, è sicuramente auspicabile una modificazione legislativa che, senza pregiudicare l'incisività dell'istituto in argomento, sappia ridurre l'area dei reati per i quali può essere prestata una collaborazione «rilevante» ai fini dell'attivazione del programma speciale di protezione. Il riferimento, operato dall'articolo 9 della legge n. 82 del 1991, alle numerose ipotesi di reato per le quali l'articolo 380 del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, appare eccessivamente vasto, soprattutto ove si consideri il livello di esposizione a rischio per il collaborante, di gran lunga inferiore per alcuni reati rispetto, ad esempio, alle fattispecie delittuose riconducibili alla grande criminalità.

Comunque, e pur in assenza di tale modifica, affinchè il fenomeno del pentitismo possa continuare ad essere valutato in termini essenzialmente positivi anche nella logica del rapporto costi-benefici per il sistema giustizia si ritiene di fondamentale importanza che si individuino e si rispettino le reciproche sfere di competenza dei diversi organi, amministrativi e giudiziari, interessati al fenomeno.

Se, da una parte, vi sono i benefici di diritto penale sostanziale e di diritto penitenziario la cui concessione non può non rientrare nell'ambito delle prerogative della magistratura, dall'altra – occorre ribadirlo – esiste l'azione di tutela e di eventuale assistenza nei confronti dei collaboratori, la cui deliberazione ed attuazione appartiene, in via esclusiva, agli organi amministrativi deputati al mantenimento della sicurezza generale.

Su richiesta del Presidente Tiziana PARENTI il generale Luigi VA-LENTINI, soffermandosi su un recente attentato verificatosi in Roma ai danni di una collaboratrice di giustizia e di suo figlio, fa presente che la collaboratrice in questione ha offerto un rilevante contributo alle indagini a suo tempo svolte dalla Procura di Reggio Calabria; peraltro l'ultima citazione come testimone della predetta collaboratrice risale al 5 luglio 1993 e non si hanno notizie di più recenti collaborazioni. La signora in questione è oggetto di protezione e assistenza sin dal 1991. Le indagini sul predetto attentato sono attualmente in corso, e non si può escludere che esso possa per qualche verso essere collegato alla collaborazione prestata; peraltro risulta che la collaboratrice in questione, sottoposta a vigilanza saltuaria, abbia confidato il suo domicilio ad un vigile urbano di Reggio Calabria e verosimilmente ad altri conoscenti residenti nella capitale.

Il deputato Gaetano GRASSO (gruppo progressisti federativo) sottolinea anzitutto che il pericolo di gravi fenomeni nell'ambito del mondo

dei collaboratori di giustizia è oggi ancora più grave rispetto ad alcuni mesi fa. Chiede anzitutto se vi siano casi di reinserimento dei collaboratori nel tessuto normale della società civile, poichè questi casi possono contribuire a diminuire sensibilmente i rischi di un aumento dell'assistenzialismo, e se non sia necessario procedere ad opportune distinzioni tra i collaboratori e i loro familiari: per questi ultimi si potrebbe infatti pensare ad occasioni più rapide per il reinserimento nella vita normale. Desidera poi sapere cosa si intenda fare a proposito dell'assistenza di tipo psicologico-pedagogico nei confronti dei collaboratori e dei loro figli, dato che questo appare un punto debolissimo negli attuali programmi di protezione. Sarebbe poi necessario sapere quanti siano i soggetti che vengono al corrente della reale storia e identità dei diversi collaboratori di giustizia, in quanto una eccessiva diffusione delle notizie può aumentare in misura esponenziale i pericoli per la sicurezza di questi ultimi. Infine, pone il problema di una distinzione tra collaboratori di giustizia e testimoni, in quanto già con le norme esistenti si potrebbero ricercare soluzioni organiche, tendenti ad assicurare al testimone la più ampia sicurezza e lo stesso tenore di vita goduto in precedenza.

Il generale Francesco VALENTINI rileva che alcuni collaboratori di giustizia sono già tornati alla vita normale, prevalentemente attraverso l'acquisizione e l'esercizio di piccole attività commerciali. È tuttavia necessario porsi il problema di un adeguato aiuto economico, che può avvenire attraverso la capitalizzazione del contributo mensile o attraverso l'acquisizione da parte dello Stato dei beni immobili di proprietà degli stessi collaboratori. Per quest'ultimo aspetto occorre pensare comunque ad opportune modifiche normative, probabilmente necessarie anche per quanto concerne distinzioni tra la situazione dei collaboratori di giustizia e quella dei loro familiari. Per quanto concerne l'assistenza psicologica, si tratta effettivamente di un aspetto da non sottovalutare in alcun modo, soprattutto con riferimento al rapporto con i figli: anche su tale questione vi è una attenzione continua e la richiesta da parte del Servizio centrale di una maggiore presenza di personale specializzato, indispensabile in questo settore. Per il futuro si dovrebbero poi creare strutture autonome del Servizio centrale di protezione anche per quanto concerne la protezione dei collaboratori, il che potrebbe contribuire a diminuire rischi e pericoli di una inopportuna diffusione delle notizie. Infine, per quanto concerne i testimoni, il Servizio centrale non può operare in modo particolarmente incisivo, in quanto si tratta di aspetti riguardanti in prevalenza il risarcimento di danni: si impegna comunque a sollevare tale problema di fronte alla Commissione.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti federativo) ritiene che nelle problematiche connesse ai collaboratori di giustizia sia cruciale la qualità delle informazioni e sottolinea che i rilevanti mutamenti occorsi nel fenomeno negli ultimi anni rendono necessario procedere ad accurate distinzioni tra i soggetti in questione. Chiede quindi quante persone siano a conoscenza dell'identità e della residenza dei pentiti, auspica che sul trattamento economico loro concesso sia fatta piena chiarezza e che siano illustrate le risorse del Servizio centrale di protezione e gli eventuali problemi di finanziamento.

Il senatore Ferdinando IMPOSIMATO (gruppo progressisti federativo) chiede se la creazione di circuiti differenziati per la detenzione dei collaboratori possa determinare un pericolo per la loro incolumità e se il Direttore del Servizio centrale di protezione sia a conoscenza di episodi criminosi sventati grazie alla collaborazione dei pentiti. Dopo aver ritenuto che occorre gestire i fondi con oculatezza ma concedere al contempo contributi adeguati, chiede cosa significhi con l'auspicio di un miglior apporto degli altri organi istituzionali.

Il generale Francesco VALENTINI ritiene anzitutto che le problematiche relative ai collaboratori di giustizia debbano essere inquadrate volta per volta nella specifica situazione di ciascuno di essi; anche le tematiche relative al reinserimento sono in questa ottica molto differenziate. Fa quindi presente che il fine del Servizio centrale di protezione è quello di garantire ai pentiti il più completo anonimato e che, in quest'ottica, si può far a meno di segnalarne la presenza alle autorità provinciali di Pubblica sicurezza, salvo i casi in cui questo si riveli opportuno. Le risorse del bilancio del Servizio sono inoltre dirette a consentire ai pentiti di condurre una vita diversa rispetto a quella precedente.

Dopo aver osservato che talvolta la detenzione extracarceraria crea problemi di non poco conto, fa presente che una migliore collaborazione degli altri organi istituzionali sarebbe auspicabile specie per quanto riguarda la comprensione delle reali competenze del Servizio centrale di protezione.

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia) rileva anzitutto che non si dovrebbero sopravvalutare aprioristicamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in quanto la loro stessa storia personale dovrebbe provare che non è loro di gran fatica accusare persone innocenti: a questo proposito richiama il caso di Enzo Tortora, accusato falsamente da ben 17 pentiti, uno dei quali tuttora sotto tutela e autore in tale periodo di una rapina. Bisogna quindi riconoscere che può esistere una convenienza al pentimento, per tutte le agevolazioni che ciò può comportare e perchè pentirsi può equivalere, in certe condizioni, a vincere alla lotteria. Anche se alcune collaborazioni sono state fondamentali nella lotta alla criminalità e al terrorismo, non si possono quindi sopravvalutare le dichiarazioni.

Chiede quindi quali siano le ragioni di un incremento così notevole nel numero dei collaboratori, quale quello da ultimo verificatosi, e se si siano verificati altri casi di ritorno alla delinquenza dopo l'avvio del programma di collaborazione. Andrebbero infine chiariti i limiti dei contributi corrisposti periodicamente ai collaboratori, e l'onere derivante sul bilancio dello Stato per i vari programmi di protezione.

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo i democratici) chiede se risultino contatti clandestini tra persone sottoposte al programma di protezione e malavitosi, se vi siano interventi del Servizio centrale nelle cosiddette «collaborazioni attive», e se sia possibile acquisire informazioni sull'istituzione dei cosiddetti nuclei operativi, prospettiva quest'ultima di grande interesse.

Il generale Francesco VALENTINI ritiene di non poter ovviamente entrare negli aspetti riguardanti l'utilizzo processuale dei collaboratori di giustizia; con riferimento al caso giudiziario di Enzo Tortora, ricorda comunque che la persona cui la senatrice Scopelliti ha fatto riferimento sta per essere estromessa dal programma di protezione. Non risultano poi, a quanto gli è noto, casi di infiltrazione delle organizzazioni malavitose tra i collaboratori di giustizia; per quanto concerne gli aspetti economici, l'onere totale è ovviamente presente nelle vocì del bilancio dello Stato, mentre per quanto concerne i contributi economici individuali, questi presentano una variabilità a seconda delle condizioni del collaboratore. Essi non sono comunque di importo eccessivamente rilevante. Sui nuclei operativi, ritiene che alcuni di questi potranno essere istituiti al più presto, per acquisire esperienze quanto mai utili, compatibilmente con tempi tecnici che si presume possano essere senz'altro rapidi.

Il senatore Antonio BELLONI (gruppo CCD) chiede se all'aumento del numero dei collaboratori sia corrisposto un miglioramento dei risultati nella lotta alla criminalità organizzata. Chiede inoltre se non sia opportuno porre dei limiti massimi all'entità delle erogazioni in favore dei pentiti e manifesta il suo timore che ad un maggior numero di collaboratori faccia riscontro una maggior debolezza dello Stato.

Il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federativo) osserva che i moventi che spingono i collaboratori di giustizia sono molteplici e, ferma restando la assoluta necessità del loro intervento, occorre porre attenzione affinchè in talune occasioni non si giunga in tal modo a delegittimare la giustizia, come ha dovuto constatare la Commissione stessa nel corso della sua ultima missione in Calabria. Fa quindi presente che a Messina, dove i magistrati hanno dichiarato di non poter assicurare il necessario controllo, i pentiti vengono alloggiati in un unico albergo, dove hanno ampia possibilità di colloquiare tra loro; tali fatti sono a conoscenza della magistratura.

Chiede quindi quali effetti abbia sull'attività del Servizio centrale di protezione il riconoscimento giudiziale della non credibilità di un pentito, se siano erogati trattamenti economici differenziati ed eventualmente in base a quali criteri, se sia vero che tali trattamenti siano concessi anche ai familiari e se non sia opportuno vagliare gli elementi aggiuntivi che taluni pentiti possono realmente portare alle indagini.

Il generale Francesco VALENTINI ritiene opportuno attendere l'esito dei processi prima di valutare se l'incremento del numero dei collaboratori di giustizia abbia dato risultati positivi anche in termini concreti; per quanto riguarda la fissazione di eventuali limiti massimi ai trattamenti economici loro erogati, fa presente che il problema non è di competenza del Servizio centrale di protezione. Fa quindi presente che i collaboratori di gustizia a Messina vengono ospitati da alcuni alberghi ma anche da strutture di polizia e che l'accertamento giudiziale della non credibilità può anche determinare l'estromissione dal programma di protezione. Non ci sono trattamenti economici differenziati, tranne diverse deliberazioni della Commissione centrale. Anche per quanto riguarda l'attribuzione della qualità di collaboratore della giustizia la competenza non è del Servizio centrale di protezione.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) constata anzitutto il rilevante numero di collaboratori di cui dispongono oggi le indagini della magistratura: proprio perchè esiste il pericolo di deviazioni abnormi in tali dichiarazioni, si rende necessario disporre preventivamente della cosiddetta «dichiarazione di intenti» la quale consentirebbe di fare piena luce sull'ambito e sulla portata delle rivelazioni da fare all'autorità giudiziaria. Chiede poi se vi siano informazioni circa contatti clandestini di collaboratori con organizzazioni malavitose, e se vi siano state revoche di programmi di protezione a causa di falsità e di mendacio nelle dichiarazioni rese.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) chiede che siano chiariti la durata temporale degli emolumenti corrisposti ai collaboratori e la loro consistenza materiale: rivela infatti che una incertezza a questo proposito potrebbe contribuire a ingenerare dubbi e perplessità sull'opportunità di mantenere nella loro attuale veste e portata i programmi di protezione. Occorre un utilizzo equilibrato dello strumento delle collaborazioni: in particolare sembra necessario porre chiare regole e chiari vincoli alle agevolazioni concesse, in particolare per fugare dubbi, in buona e in mala fede, su possibili posizioni non propriamente disinteressate da parte dei collaboratori. Anche in questo campo occorre garantire, laddove possibile, trasparenza e rigore nei trattamenti.

Il generale Francesco VALENTINI osserva che il recente regolamento sui collaboratori di giustizia potrebbe costituire un utile ammortizzatore nella indiscriminata proliferazione del numero dei collaboratori; non ci sono poi notizie che consentano di asserire l'esistenza di contatti tra collaboratori e organizzazioni malavitose, mentre rimanda alle statistiche già in possesso della Commissione per quanto concerne i casi di revoca dei programmi di protezione. Per quanto concerne infine i contributi economici ai collaboratori, ricorda che la fissazione della loro misura spetta alla Commissione centrale, e non al Servizio di protezione.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che recentemente alcuni pentiti hanno manifestato la volontà di non continuare a collaborare con la giustizia, lamentando disfunzioni di vario genere. Peraltro anche nel corso dell'audizione del dottor Machiavello, svolta durante la missione della Commissione in Liguria, è stata illustrata una situazione di grave allarme determinata da problemi organizzativi imputabili al Servizio centrale di protezione, riconducibili in sostanza a ritardi nella erogazione dei contributi economici, a problemi nella tutela del diritto alla salute, e a disparità di trattamenti; in particolare in quella sede è emerso che un pentito è stato per tre settimane in vacanza a Santa Margherita Ligure con i familiari, mentre per altri sorgono problemi risolvibili con modestissimi stanziamenti. Occorre quindi capire se tali problematiche siano generalizzate.

Il generale Francesco VALENTINI fa presente che i dinieghi nel continuare la collaborazione sono stati motivati per diverse ragioni e, dopo aver rammentato che Genova ha sempre prodotto pochi collaboratori, fa presente che accerterà quanto prima se il predetto pentito ha effettivamente goduto delle vacanze dianzi indicate; dopo aver fatto presente che le differenziazioni nel trattamento sono determinate da specifiche esigenze, osserva che talune interferenze nella gestione dei collaboratori di giustizia possono derivare da accordi iniziali e non noti al Servizio ovvero da disfunzioni facenti capo ai referenti locali.

Il Presidente Tiziana PARENTI auspica che in futuro i problemi emersi nel corso dell'audizione possano essere adeguatamente risolti.

Il senatore Raffaele BERTONI (gruppo progressisti federativo) dichiara che il suo gruppo è consapevole dell'impegno e dell'efficienza del Servizio centrale di protezione e ritiene piuttosto che le difficoltà nella gestione dei collaboratori di giustizia derivino da chi vuole delegittimare i pentiti.

Il Presidente Tiziana PARENTI sospende quindi brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,05).

Elezione suppletiva di un Segretario della Commissione.

Il Presidente Tiziana PARENTI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della seduta odierna a domani, 14 giugno 1995, alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,10.

commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

MARTEDI 13 GIUGNO 1995

23° Seduta

Presidenza del Presidente MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18.

GIURAMENTO DI COLLABORATORI (A007 000, B33°, 0011°)

Su invito del Presidente, il dottor Eugenio MELANDRI e il dottor Gianluca TARTARO prestano giuramento in qualità di collaboratori esterni della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno.

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA GEMMA GUALDI, SOSTITUTO PROCURATORE A MILANO (A010 000, B33*, 0001°)

La dottoressa Gemma GUALDI svolge un'ampia relazione sulla cooperazione italiana, in particolare su quella attuata con la Somalia. Successivamente svolgono brevi interventi di carattere metodologico il Presidente MENSORIO ed i commissari BRUNETTI, GREGORELLI e PERIN.

Si conviene infine di invitare nuovamente ad una prossima audizione la dottoressa Gualdi, per un dibattito sulla sua relazione.

La seduta termina alle ore 20,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3.)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Serri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i documenti deferiti:

alla 5º Commissione

(Doc. LVII, n. 2): Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998: parere favorevole con osservazioni

alla 11° Commissione

(Doc. XXII, n. 4): Bosco ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensioni a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5.)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

57. Seduta

Presidenza del Presidente BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 18.

(1689) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (Parere alla 13º Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore BONAVITA, ricordando che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 23 maggio. Perviene ora un emendamento governativo che riformula il comma 1, lettera a) dell'articolo 17, ripristinando così il testo di una precedente versione del decreto-legge. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che lo spostamento dei termini non si rifletta sul gettito.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che l'emendamento in esame non comporta problemi di copertura, in quanto l'articolo 61 del decreto legislativo n. 507 del 1993 prevede che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati nè può essere inferiore al 50 per cento, salvo quanto previsto per gli enti in situazione deficitaria. Inoltre le tariffe della tassa smaltimento rifiuti sono determinate, ai sensi dell'articolo 65 del citato decreto, in ragione del costo del servizio. Di conseguenza le modifiche introdotte non comportano una perdita di gettito complessivo, ma eventualmente una diversa ripartizione sui vari contribuenti del costo del servizio.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1721) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12º Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, in materia di assistenza farmaceutica e di sanità. Il testo del decreto-legge è stato sensibilmente modificato dall'altro ramo del Parlamento e alcune delle nuove disposizioni hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio della Camera. In particolare i commi 4 e 5 dell'articolo 3 sono stati riformulati in modo tale da escludere la configurazione del tetto di spesa di 76 miliardi di lire che il testo originario del decreto-legge prevedeva.

Va poi segnalato l'articolo 6, comma 1, che nella nuova formulazione comporta oneri aggiuntivi, peraltro non quantificati nè coperti.

Anche la nuova formulazione del comma 2 dello stesso articolo 6 era stata segnalata dalla Commissione bilancio della Camera, che aveva suggerito di limitare la dotazione iniziale del fondo ivi previsto all'ammontare finanziato dal concorso delle aziende farmaceutiche previste dal comma 3, con rinvio ad un successivo provvedimento legislativo per la definizione delle modalità della partecipazione pubblica al fondo, con la relativa quantificazione e copertura. Tale indicazione è stata però disattesa

Segnala infine che la nuova versione dell'articolo 2 prevede una garanzia integrale delle Regioni per le obbligazioni contratte dalle USL e dalle aziende ospedaliere. In proposito, oltre a porsi un problema di coordinamento con l'ulteriore decreto-legge in materia sanitaria che prevede il ripiano del disavanzo corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, segnala che se l'interpretazione della norma è che viene fatto carico alle Regioni di un onere finanziario di ripiano dei disavanzi, ciò avviene senza prevedere la relativa copertura, con ciò violando l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle considerazioni svolte dal relatore, invitando la Sottocommissione ad esprimere parere contrario sulle norme da lui citate.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli articoli 2 (limitatamente al secondo periodo del comma 1), 3 (commi 4 e 5) e 6 (commi 1 e 2), sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(1730) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite

(Parere alla 1º Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un decreto-legge volto ad attivare gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno nonchè i comandi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nelle nuove 8 province. Per quanto di competenza si deve segnalare che gli oneri – puntualmente quantificati nella relazione tecnica – hanno carattere permanente e pertanto la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 5 dovrebbe essere riformulata con l'indicazione dell'onere a regime.

Per quanto riguarda la copertura mediante i fondi globali occorre quindi indicare l'onere a partire dal 1998, mentre non pone problemi la copertura attuata con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 35 del 1995 (di conversione di uno dei decreti-legge emanati in seguito alle alluvioni del 1994), nel presupposto che le entrate tributarie che coprivano gli oneri di quel provvedimento continuino a sussistere anche negli anni successivi al triennio e abbiano cioè anch'esse carattere permanente.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che non tutti gli oneri recati dall'iniziativa presentano carattere di continuità, poichè quelli relativi alla prima organizzazione e all'avviamento dei nuovi uffici, nonchè quelli per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia si esauriscono con la fase del primo impianto. L'indicazione dell'onere a regime, peraltro coincidente con quello del terzo anno, può riguardare pertanto solo una parte degli oneri del provvedimento, corrispondente a quelli coperti mediante utilizzo di accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che per le spese per le quali la copertura è prevista sul fondo speciale di parte corrente sia indicato l'onere a regime, che coincide con quello del terzo anno.

(1731) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniali dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6º Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CHERCHI ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta con osservazioni sul testo del decreto-legge in data 31 maggio 1995.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano quelli n. 1.1 (limitatamente al comma 7, per il quale occorrerebbe condizionare il nulla osta sul secondo periodo alla insussistenza di oneri aggiuntivi rispetto all'articolo 2, comma 6), 1.5 (il cui nulla osta andrebbe subordinato sempre all'insussistenza di oneri), 2.1 (limitatamente al comma 6), 2.2 (per i commi 6, 7 e 8), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.5. 10.0.1, 11.0, 12.0.1 e 14.0.1.

Con riferimento all'emendamento 5.2, che comporta la soppressione del comma 2 dell'articolo 5, il parere di nulla osta andrebbe condizionato all'approvazione dell'emendamento 2.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.3, andrebbe chiarito se la copertura sul fondo speciale di parte corrente è riferita all'accantona-

mento del Ministero del tesoro; appare comunque opportuno approfondire l'adeguatezza della quantificazione della spesa.

Il sottosegretario VEGAS si associa a quanto osservato dal relatore, confermando che gli emendamenti 1.1 (comma 7) e 1.5 comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fa presente quindi che anche l'emendamento 7.0.3 comporta oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati e che l'emendamento 15.0.1 comporterebbe nuovi oneri non quantificati e non coperti per effetto dell'istituzione presso ogni ufficio delle entrate di un centro di verifica preventiva, nonchè dell'istituzione di una conferenza dei coordinatori dei centri di verifica preventiva presso ogni direzione regionale delle entrate.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, eccetto che sugli emendamenti 1.1 (limitatamente al secondo periodo del comma 7), 1.5, 2.1 (comma 6), 2.2 (commi 6, 7 e 8), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.5, 10.0.1, 11.0, 12.0.1, 14.0.1, 7.0.3 e 15.0.1, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere di nulla osta sull'emendamento 5.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 2.3.

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (Parere alla 4º Commissione: esame e rinvio)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge sulla missione delle Forze armate italiane in Somalia. Come nella precedente versione, occorre rilevare che l'articolo 4 prevede una modalità di copertura finanziaria (mediante capitolo ordinario di bilancio nel primo semestre dell'anno finanziario) vietata dalla legge di contabilità, sulla quale – anche per coerenza con le precedenti pronunzie – non può che esprimersi parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che la copertura indicata non sia in contrasto con la legge di contabilità, in quanto essa è posta a carico dei capitoli sui quali effettivamente la spesa sarà sostenuta. In merito fa presente che la determinazione degli stanziamenti del bilancio militare è stata operata con riferimento alle effettive esigenze di programmazione note al momento in cui il bilancio di previsione è stato formulato. L'insorgere della nuova necessità, non prevista in quel momento, ha comportato la modifica alla originaria programmazione dello strumento militare al fine di reperire le risorse che consentano l'assolvimento di compiti previsti dalla norma.

In conclusione, se la Sottocommissione non è orientata a rivedere i pareri precedenti espressi, invita a rinviare l'esame del provvedimento.

Il senatore MANTOVANI rileva che la nuova formulazione del decreto-legge è migliorativa, sotto l'aspetto in questione, rispetto alla precedente, essendo stato fornito l'elenco analitico dei capitoli di bilancio sui quali la copertura è effettuata, che ad un sommario esame sembrano essere quelli pertinenti alle spese di cui si tratta. Propone quindi di ade-

rire all'invito rivolto dal rappresentante del Governo e di rinviare l'esame

Dissente il senatore CAPONI, il quale esprime parere contrario sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La Sottocommissione delibera infine di rinviare l'esame.

(1734) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12º Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Riferisce il senatore MANTOVANI, ricordando che la Sottocommissione aveva deliberato il rinvio dell'esame, per approfondire ulteriormente le implicazioni finanziarie dell'articolo 2, commi 7 ed 8. Era stato inoltre segnalato il comma 2 dell'articolo 3, che prevede compensi senza indicare i mezzi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che l'articolo 2, comma 7, si limita a sanare un'operazione contabile erroneamente posta in essere dai sindaci. Per quanto riguarda la mancanza del capitolo 2966 nel rendiconto relativo allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1993, rileva che vi è stato un cambio di numerazione, in relazione al quale propone una diversa formulazione del comma 7, che faccia riferimento alle somme relative al fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento di cui al capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1994. Chiarisce inoltre che l'articolo 2, comma 8, non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi a prevedere l'emissione di ordinativi diretti a valere sulle aperture di credito disposte dal Dipartimento per gli affari sociali. In merito infine all'articolo 3, comma 2, osserva che la spesa per compensi ivi prevista viene fronteggiata con la somma, già precedentemente quantificata e coperta, relativa alle spese di funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria. In proposito rileva che l'importo di lire 800 milioni si configura come un tetto di spesa sia per il funzionamento della commissione sia per i compensi da attribuire ai componenti della stessa, per cui la previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi rispetto all'ordinaria dotazione di bilancio.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 2, comma 7, sia riformulato nei termini proposti dal Governo, e che la spesa prevista dall'articolo 3, comma 2, sia contenuta entro l'importo di lire 800 milioni già stanziato per il funzionamento della commissione di cui si tratta.

(1735) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12 Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di prezzi di specialità medicinali. Sulla precedente versione la Sottocommissione espresse parere di nulla osta, osservando, relativamente all'articolo 4, che in base ad esso si ha conferma del fatto che il bilancio di previsione è costruito a legislazione invariata, anzichè a legislazione vigente. Tale osservazione può essere mantenuta anche per l'attuale versione del provvedimento.

Il nuovo testo si discosta dal precedente soprattutto nell'articolo 1, comma 3, che consente variazioni in aumento dei prezzi dei farmaci non superiori al 10 per cento al netto delle aliquote IVA, mentre la versione precedente fissava tale percentuale massima al 10 per cento. Trattandosi di parametri destinati a ripercuotersi sulla spesa sanitaria, l'effetto della nuova disposizione è quello di comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, a parità di fabbisogno farmaceutico.

Segnala infine tra le novità l'articolo 5, che ricomprende i regimi termali speciali INPS e INAIL tra le prestazioni idrotermali di cui al Piano sanitario nazionale. Anche su tale disposizione sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro elementi di giudizio circa il suo impatto sulla spesa sanitaria: se infatti esso significa che a carico del Servizio sanitario nazionale vengono poste tutte le spese per prestazioni idrotermali dei soggetti iscritti all'INPS e all'INAIL, sembra che l'onere aggiuntivo sia di proporzioni notevoli. Su questo il Tesoro deve dare particolari garanzie.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che i farmaci di cui all'articolo 1, comma 3, sono quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, cioè quelli a totale carico dell'assistito per cui non può ipotizzarsi alcun aggravio della spesa sanitaria a carico del bilancio dello Stato in relazione alla nuova previsione normativa. Per quanto riguarda poi i regimi termali speciali INPS e INAIL, fa presente che l'articolo 5 ha inteso chiarire, con valore di interpretazione autentica, i dubbi sorti in merito ai suddetti regimi termali, senza nulla innovare rispetto alle prestazioni già previste dal Piano sanitario nazionale 1994-1996 e pertanto senza recare alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio sanitario.

Il senatore CHERCHI ritiene che non sia stata sufficientemente chiarita la portata dell'articolo 5, sul quale sarebbe opportuno compiere un ulteriore approfondimento.

Su richiesta del sottosegretario VEGAS l'esame del provvedimento è quindi rinviato.

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8º Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore BONAVITA osserva che si tratta di un decreto-legge che interviene in materia di edilizia residenziale, consentendo lo sblocco degli interventi costruttivi con finalità pubbliche. Per quanto di competenza si segnala l'articolo 13, che prevede il completamento di interventi in materia ambientale adottati dalle autorità di bacino e dalle Regioni. Ai maggiori oneri si fa fronte mediante modalità di copertura che utilizzano somme accantonate nel fondo speciale di parte capitale sotto rubrica diversa (Ministero dell'ambiente) da quella corrispondente alla Commissione parlamentare (lavori pubblici) alla quale il parere è rivolto. Propone pertanto di richiedere alla 13 Commissione permanente il parere su tale utilizzo difforme, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

Il sottosegretario VEGAS si associa.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 13° Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del provvedimento.

(1771) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13º Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore CHERCHI fa presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 88 del 1995 su cui la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola «riassegnata» fossero reinserite le parole «limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma».

L'attuale versione del provvedimento è sostanzialmente analoga a quella precedente, per cui dovrebbe essere confermata la condizione già indicata relativamente al comma 2 dell'articolo 2.

È stata, inoltre, reinserita la disposizione concernente le norme edilizie per le comunità terapeutiche (articolo 10) già presente nel decretolegge n. 24 del 1995, su cui la Commissione aveva osservato, relativamente al comma 4-bis, che da esso derivano minori entrate per i comuni.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sul provvedimento.

La Sottocommissione formula, infine, parere di nulla osta, pure osservando che dal comma 4-bis dell'articolo 10 derivano minori entrate per i comuni. Il nulla osta sul comma 2 dell'articolo 2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola «riassegnata» dell'inciso «limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma».

(1779) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

(Parere alla 8º Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore COPERCINI, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge n. 92 del 1995 su cui la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta.

Le uniche modifiche introdotte rispetto al precedente testo riguardano l'articolo 4, concernente il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario. Al riguardo, sembrerebbe opportuno introdurre al comma 2 un inciso analogo a quello contenuto nel precedente decretolegge e che specifichi che i programmi di prepensionamento devono essere definiti «nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6», che sono da intendersi, quindi, come tetto di spesa. Allo stesso comma 6 viene previsto, inoltre, che le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo: si tratta di una deroga alle norme di contabilità su cui occorrerebbe esprimersi in senso contrario.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che l'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 6, pur non recando problemi sul piano della copertura finanziaria, esclude dalla determinazione del rapporto proventi-costi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 204 del 1995, gli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto quale contribuzione sull'anticipazione della pensione corrisposta ai dipendenti prepensionati. Ciò in aggiunta all'esclusione di fatto dal predetto rapporto dei minori oneri retributivi derivanti dal prepensionamento. Per quanto riguarda invece l'articolo 4, comma 2, ritiene che un tetto di spesa sia già configurato dal comma 6 dello stesso articolo, che già individua il limite massimo delle risorse finanziarie da destinare ai programmi di prepensionamento di cui si tratta. Fa presente infine che la prevista deroga alle norme di contabilità di Stato relative ai termini di conservazione dei residui deriva dalla complessità delle procedure da porre in essere al fine del conseguimento dei previsti obiettivi.

Il presidente BOROLI informa che si accinge a consegnare al Presidente del Consiglio una lettera nella quale egli ha sottolineato, tra l'altro, il disagio della Commissione bilancio a fronte delle deroghe alla normativa contabile in materia di conservazione di somme in bilancio, sempre più frequentemente inserite in provvedimenti d'urgenza.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sul terzo periodo del comma 6 dell'articolo 4, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sul comma 2 dell'articolo 4 è inoltre condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione che i programmi di prepensionamento siano definiti nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6 dello stesso articolo. Osserva infine che l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 potrebbe comportare riflessi finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

(1706) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1º Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BONAVITA osserva che il disegno di legge contiene disposizioni per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia. In esso sono previste disposizioni agevolative di carattere fiscale che possono dar luogo a minori entrate. Si segnalano in particolare quelle di cui agli articoli 21 (trasferimento di beni) e 26 (deduzione agli effetti IRPEF). Complessivamente, la perdita di gettito quantificata dalla relazione tecnica ammonta a lire 1.619 milioni per il 1995 e 1996 e a lire 120 milioni a decorrere dal 1997. La copertura è riferita all'accantonamento della Presidenza del Consiglio del fondo speciale di parte corrente. A tal riguardo, occorre precisare che per il 1995 (lire 564 milioni) l'accantonamento non è capiente, in quanto esso presenta al momento un saldo negativo poichè le prenotazioni superano le disponibilità. Qualora si intendesse esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in esame occorrerebbe, conseguentemente, revocare il parere favorevole precedentemente espresso su altri provvedimenti (disegno di legge sull'obiezione della coscienza e decreto-legge sulla RAI), i quali comunque sono all'esame della Camera dei deputati. È la stessa situazione del provvedimento in materia di termini di competenza della Commissione esteri. In conclusione propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

L'esame è quindi rinviato.

(1664) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3º Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento è rinviato.

(1740) Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati PERABONI ed altri; e del deputato BECCHETTI; nonchè di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 2º Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che il disegno di legge concerne disposizioni sulle modalità di svolgimento del concorso notarile ed, in particolare, l'introduzione di una prova di preselezione informatica: per quanto di competenza non ritiene che vi siano problemi.

Il sottosegretario VEGAS formula avviso favorevole.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(555) GUALTIERI ed altri: Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche

(Parere alla 6º Commissione su nuovo testo: favorevole)

Il relatore CHERCHI fa presente che perviene un nuovo testo del disegno di legge in materia di riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare, dato che la previsione di un totalizzatore unico sul territorio nazionale sembra recepire l'osservazione formulata nel parere relativo al precedente testo, in cui si evidenziava l'opportunità di prevedere modalità di riversamento delle scommesse tali da assicurare che esso avvenga tempestivamente.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Parere alla 7º Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, volto ad adeguare la disciplina del deposito legale di stampati e pubblicazioni. Per quanto di competenza si deve segnalare che l'articolo 9 istituisce presso il Ministero per i beni culturali un'apposita commissione per il deposito legale, che tra l'altro potrà avvalersi, in base al comma 3, di esperti e di tecnici per esercitare le proprie funzioni. Gli oneri derivanti da tale previsione non sono quantificati e il disegno di legge non è corredato di una clausola di copertura finanziaria, per cui allo stato il parere non può essere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS si associa alle osservazioni formulate dal relatore sull'articolo 9. Egli esprime parere contrario altrest sull'articolo 4, comma 3, che prevede un regime di esenzione postale e potrebbe quindi comportare maggiori oneri.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, eccetto che sugli articoli 4 (comma 3) e 9, sui quali il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(Parere alla 7º Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI osserva che si tratta di un'iniziativa parlamentare volta a trasformare la Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Per quanto di competenza si segnala l'articolo 3, il cui comma 2 prevede l'espletamento di concorsi per l'integrazione dell'organico dell'istituto, senza peraltro quantificare nè coprire i relativi oneri. Va segnalato inoltre il comma 3 dello stesso articolo 3, che demanda alla tabella C della legge finanziaria la modulazione dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato prevista dalla legge n. 74 del 1981 (attualmente determinata in lire 200 milioni). Al riguardo occorre osservare che questa tecnica contabile subordina di fatto il trasferimento alla copertura finanziaria e quindi, in assenza o in caso di deficienza di quest'ultima, il trasferimento stesso potrebbe essere anche inferiore agli attuali 200 milioni. Comunque, non sembrano esservi problemi di competenza.

Il sottosegretario VEGAS conferma che dalla prevista trasformazione della Discoteca di Stato discendono nuovi oneri di funzionamento che non risultano quantificati nè coperti. Va rilevato inoltre che appare problematico fronteggiare i nuovi compiti attribuire alla struttura con il personale attualmente in servizio, e che le disposizioni di cui all'articolo 3, relative alla definizione della dotazione organica dell'Istituto e alla integrazione della stessa mediante espletamento di concorsi, non appaiono in armonia con la vigente normativa generale. In merito infine alla modalità di copertura prevista dall'articolo 3, comma 3, osserva che i maggiori oneri derivanti dal riordinamento dell'istituzione non sono quantificati, per cui non può considerarsi idoneo alla copertura della spesa il semplice rinvio alla legge finanziaria e in particolare alla tabella C allegata alla medesima. In conclusione esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'iniziativa in esame.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 3, sul quale il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(Parere alla 7º Commissione: favorevole)

Il relatore BONAVITA osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa volto ad attribuire autonomia amministrativa e contabile ad alcuni storici musei italiani. Si prevede inoltre l'effettuazione di investimenti per l'adeguamento strutturale di tali musei. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1505) BAGNOLI ed altri: Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica

(Parere alla 10º Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Il relatore CHERCHI osserva che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato alla concessione alle Regioni di un contributo di 75 miliardi di lire nel triennio 1995-1997, da destinare al

risanamento ambientale delle strutture adibite alle attività dell'industria della ceramica. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare. Poichè l'istituzione del comitato di cui all'articolo 6 è una semplice facoltà e non un obbligo per le Regioni, non si pongono peraltro problemi di violazione della legge di contabilità, pur non essendo quantificati nè coperti i relativi oneri, che sarebbero pertanto a carico delle Regioni.

Pervengono inoltre diversi emendamenti, tra i quali si segnala quello n. 1.1 del relatore, che riduce l'autorizzazione di spesa complessiva da 75 a 50 miliardi. In proposito si segnala che qualora tale emendamento venisse approvato, dovrebbe essere conseguentemente riformulata la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 8. Sugli altri emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito agli emendamenti. Per quanto riguarda invece il testo del disegno di legge, fa presente che esso si pone in contrasto con la vigente normativa sui rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, che possono provvedere alle finalità perseguite dal disegno di legge con le risorse derivanti dai rispettivi statuti di autonomia. Rileva inoltre che non sussistono allo stato disponibilità finanziarie da destinare alle finalità in questione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore ed esprime parere di nulla osta.

(203) BETTONI BRANDANI ed altri: Mutualità volontaria integrativa

(Parere alla 11º Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MANTOVANI, osservando che il disegno di legge concerne la cosiddetta mutualità volontaria integrativa e si sostanzia in una serie di disposizioni volte a migliorarne l'ambito di applicazione.

Si segnalano, in particolare, l'articolo 5, che estende alle organizzazioni della mutualità volontaria una serie di agevolazioni di carattere fiscale, e l'articolo 8, istitutivo di una commissione.

Appare preliminare richiedere la relazione tecnica sul provvedimento, se non si intende esprimere un parere contrario almeno sull'articolo 5.

Pervengono altresì diversi emendamenti, tra i quali si segnala in particolare quello n. 8.1, che specifica le modalità di istituzione della Commissione centrale per la mutualità volontaria già prevista nel testo. Valgono pertanto le stesse considerazioni sopra formulate sull'articolo 8.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sugli articoli 5 e 8 del testo del disegno di legge, nonchè sull'emendamento 8.1.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere al Governo la relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

(781) Emendamenti al disegno di legge: Misure intese a favorire nuova occupazione

(Parere alla 11º Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore COPERCINI, ricordando che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta a condizione che la copertura di cui all'articolo 5 fosse riferita agli esercizi 1995-97.

L'emendamento presentato accoglie tale condizione e sposta la copertura dall'accantonamento del fondo speciale di parte corrente della Presidenza del consiglio a quello del Ministero del tesoro. Si tratta di decidere se su tale ultimo aspetto si debba richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 6º Commissione.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la Sottocommissione potrebbe riflettere sull'opportunità di modificare la prassi di richiedere alla 6º Commissione il parere sugli utilizzi in difformità che riguardano gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali sotto la rubrica del Ministero del tesoro. Ciò in considerazione della particolare natura di tale rubrica, che non concerne esclusivamente spese relative all'Amministrazione del tesoro.

Il senatore MANTOVANI concorda in linea di principio con tale suggerimento, ma ritiene opportuno in questo caso non modificare la prassi vigente e richiedere il parere alla 6º Commissione.

Il senatore CAPONI esprime parere contrario sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La Sottocommissione delibera infine di richiedere alla 6° Commissione permanente il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nella clausola di copertura del provvedimento.

(1207) Emendamento al disegno di legge: Coviello ed altri; Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti agli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

(Parere alla 13º Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento è rinviato.

(1665) Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13º Commissione: esame e rinvio)

Il senatore MANTOVANI riferisce sul disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, che dispone il differimento di vari termini

previsti da disposizioni legislative in materia ambientale. Per quanto di competenza, si deve segnalare il comma 4 dell'articolo 4, che contiene il rifinanziamento del decreto-legge n. 2 del 1993, convertito con legge n. 59 del 1993, per un importo di lire 400 milioni. Tale norma è stata infatti riformulata per tener conto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento. Sulla versione attuale del comma non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 5, comma 1, va segnalato che esso contiene varie deroghe alla legge di contabilità generale dello Stato, per quanto concerne la conservazione di somme in bilancio, nonchè la perenzione di residui passivi. In proposito la Sottocommissione è chiamata a decidere se limitarsi a formulare un'osservazione su tale disposizione ovvero esprimere parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, anche perchè il fenomeno si sta notevolmente ampliando. Oltretutto, particolarmente degno di riflessione risulta il comma 2, che sostanzialmente delega il Ministro del tesoro ad effettuare le variazioni compensative tra tutti i capitoli dello stato di previsione dell'Ambiente e delle amministrazioni interessate. Con il che sembra difficile sfuggire all'impressione che in sostanza il Parlamento è chiamato solo a delegare il Governo in materia di bilancio, senza fissare, se non provvisoriamente, gli stanziamenti. Ciò appare in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, primo comma, che riserva al Governo il diritto di iniziativa, ma al Parlamento il diritto di approvare il bilancio. Il contrasto peraltro è con l'assetto complessivo dei poteri governativo e parlamentare e pertanto si tratta di argomento di grande delicatezza su cui è opportuna una chiara presa di posizione, anche perchè è all'esame della Camera dei deputati un decreto-legge che amplia a tutti gli stati di previsione un meccanismo simile e quindi la pronuncia sul provvedimento in esame può costituire un precedente per il futuro.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in esame, in considerazione del fatto che il Governo ha emanato un decreto-legge sulla stessa materia, dal che discende una duplicazione delle norme attinenti alla copertura finanziaria.

Il relatore MANTOVANI ritiene che debba essere espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 2 dell'articolo 5, che attua in maniera surrettizia una sorta di riclassificazione del bilancio, alterando completamente i termini del rapporto tra Parlamento e Governo in materia. A suo avviso dovrebbe essere espresso parere contrario anche sul comma 1 dell'articolo 5, anche se la deroga in esso prevista appare di minore entità.

Il sottosegretario VEGAS propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Si associa il relatore, ritenendo opportuno verificare se sussiste una duplicazione delle clausole di copertura finanziaria contenute nel provvedimento in esame e nel decreto-legge emanato dal Governo.

L'esame del disegno di legge è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

INDUSTRIA (10-)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i seguenti atti deferiti:

alla 12ª Commissione:

(1721) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

Schema di decreto concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative, osservazioni favorevoli con condizione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Presidente del Consiglio e Ministro del tesoro e audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti della Banca d'Italia, dell'ISTAT e della Corte dei Conti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- FIEROTTI e GARATTI. Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1994 (1600) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (1703).

II. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite (1730).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GUALTIERI. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVATO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PASQUINO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. VILLONE ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GARATTI ed altri. -Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PORCARI. Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TABLADINI e BRICCA-RELLO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CARPENEDO ed altri. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).
- Deputato RUBINO. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).

In sede referente

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (102).
- PREIONI. Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (161).
- FIEROTTI. Norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (1139).
- GUERZONI ed altri. Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (1695).
- ZACCAGNA. Norme sulla deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici (1696).

II. Esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (1706) (Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVI ed altri. Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVATO ed altri. Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato VITO ed altri. Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).

V. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BATTAGLIA. Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI ed altri. Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ LA LOGGIA ed altri. ~
 Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BAIOLETTI. Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- PASSIGLI ed altri. Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- FALQUI ed altri. Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamento della fecondazione assistita (1070).

- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

GIUSTIZIA (2.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15,30

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio).
- LAFORGIA ed altri. Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).
- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- GUALTIERI. Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di usura (987) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3¹)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo dell'Italia nell'ONU con particolare riferimento alle azioni per la salvaguardia della pace e alla politica delle sanzioni:

 Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite in New York.

DIFESA (4.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SIGNORELLI ed altri. Norme per il riordino della sanità militare (757).
- VOZZI ed altri. Riorganizzazione della sanità militare (949).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CASILLO. Norme che agevolano i militari di carriera nell'accesso alla proprietà della prima abitazione (621).
- BORGIA ed altri. Modifica della disciplina in materia di trasferimenti del personale militare (285).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (1733).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

 Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).

FINANZE E TESORO (6.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1687).

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).
- VENTUCCI ed altri. Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6º Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- FAVILLA ed altri. Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).
- II. Discussione del disegno di legge:
- GUALTIERI ed altri. Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).

In sede consultiva

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

 Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).

ISTRUZIONE (7.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 9 e 15

ORE 9

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMPUS e NISTICÒ. Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).

ORE 15

Procedure informative

Interrogazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 BO ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (556).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Istituzione di scuole di specializzazione.
- Istituzione di scuole di specializzazione.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
- CASTELLANI ed altri. Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulle disposizioni adottate per l'inizio dell'anno scolastico 1995-1996.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8-)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1779).

- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1732).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- RECCIA e MONTELEONE. Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CASILLO ed altri. Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- III. Esame dei disegni di legge:
- GUERZONI ed altri. Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418).
- FERRARI Francesco ed altri. Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:
- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-98 (Doc. LVII, n. 2).
- II. Esame dei disegni di legge:
- BATTAGLIA ed altri. Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI ed altri. Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- VENTUCCI ed altri. Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6º Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- SALVATO ed altri. Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (1689).
- STEFANI e WILDE. Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- GUALTIERI ed altri. Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche (555).

Affari assegnati

Esame – ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pozzi e di occupazione di spazi e passi carrabili.

INDUSTRIA (10.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 9 e 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- TAPPARO ed altri. Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
- BALDELLI ed altri. Disciplina della subfornitura industriale (1143).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato RUBINO. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CARPENEDO ed altri. Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BAGNOLI ed altri. Incentivi per il risanamento ambientale delle strutture adibite all'attività dell'industria ceramica (1505).
- BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- STEFANI e WILDE. Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
- GARATTI e FIEROTTI. Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).
- V. Esame dei disegni di legge:
- GERMANÀ ed altri. Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- LARIZZA ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

 Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: seguito dell'audizione dell'avvocato Lorenzo Pallesi.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro:

- Audizione di rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti e della CASA, della Confartigianato, della CNA.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

 Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BETTONI BRANDANI ed altri. Mutualità volontaria integrativa (203).
- PREIONI. Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
- MANZI ed altri. Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- II. Seguito dell'esame del seguente documento:
- BOSCO ed altri. Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 4).
- III. Esame del disegno di legge:
- BRIGANDì ed altri. Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1721) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (1735).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

 Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13.)

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (1689).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DIANA ed altri. Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

 CAMPO ed altri. – Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonchè per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1771).
- IV. Esame congiunto dei disegni di legge:
- RONCHI ed altri. ~ Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

In sede deliberante

- I. Discussione dei disegni di legge:
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- BRAMBILLA ed altri. Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive (401).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DOPPIO ed altri. Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

In sede consultiva

- Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:
- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).
- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 9

- I. Audizione del Ministro della sanità Elio Guzzanti sulle trasfusioni di sangue e sulla facoltà di libera scelta dell'assistito.
- II. Proposta di inchiesta sulle trasfusioni di sangue e sulla sanità privata.
- III. Audizione del Ministro della funzione pubblica Franco Frattini e del dottor Guido Carpani segretario della Conferenza Stato-Regioni.
- IV. Programma dei lavori della Commissione.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994) (Doc. XIX, n. 1).
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994 (Doc. LXXXVII, n. 1).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

 Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2).

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 16

Audizione del colonnello Giovanni Mariella, capo del II Reparto del Comando generale della Guardia di finanza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 19

- Elezione di un Segretario della Commissione.
- Discussione del documento Bargone ed altri sulle problematiche relative ai collaboratori di giustizia.
- Discussione del documento sulle misure di prevenzione patrimoniali.
- Seguito della discussione della relazione sul caso Mandalari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 14 giugno 1995, ore 18,30

Inchiesta sulle vicende connesse alla «operazione Gladio»:

- Audizione del dottor Felice Casson.